

COSIMO NOTARSTEFANO

LINEAMENTI PRIVATISTICI
DELLE
ATTIVITÀ TURISTICHE



CACUCCI EDITORE

PROPRIETÀ RISERVATA

© 1993 Cacucci Editore - Bari
Ai sensi della legge sui diritti d'autore del codice civile
è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di
esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per
mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

a Vito e Katia

INTRODUZIONE

1. - *Premessa.*

Il concetto giuridico di turismo comprende le varie attività del viaggiare e del soggiornare in luoghi diversi dall'abituale residenza per il tramite delle numerose formule organizzative e commerciali necessarie a rendere fruibili i beni e tutta una gamma di servizi accessori richiesti dal turista.

Si tratta di un fenomeno assai complesso nelle motivazioni e nelle modalità di attuazione che non può essere trattato in maniera esaustiva se non prendendone in considerazione in modo sistematico i singoli e molteplici aspetti costitutivi¹.

Lo scopo della presente indagine è quello di analizzare i lineamenti giuridici d'ordine privatistico delle attività turistiche attraverso l'esame delle linee evolutive e dei principi ispiratori del quadro normativo, dell'esperienza giurisprudenziale e delle prassi contrattuali vigenti in tema di «rapporti turistici».

Tale materia, nell'ambito dell'ordinamento giuridico positivo, ha rivestito sino ad oggi un ruolo marginale, malgrado il nostro paese sia da sempre meta di un considerevole flusso turistico. E ciò risalta in maniera ancor più tangibile in considerazione della recente abolizione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo avutasi a seguito dell'esito referendario del 18 aprile 1993.

¹ Tale fenomeno è stato opportunamente evidenziato da un parere del Comitato Economico e Sociale della Comunità Economica Europea che, definendo il concetto di turismo, precisa che «il turismo non rappresenta unicamente un'attività economica circoscritta agli agenti di viaggio, ai trasportatori, agli alberghi, ecc.; esso è anche un'attività umana e culturale che riguarda la qualità della vita e le condizioni di vita della popolazione in generale e in particolare quelle dei membri delle comunità locali e degli abitanti delle zone che ospitano i turisti. L'attività designata come turismo può pertanto contribuire alla modifica del sistema di vita e alla comprensione reciproca tra le popolazioni».

Da queste premesse, è evidente quanto impellente e pressante risulti essere la preoccupazione del giurista di approfondire l'analisi e lo studio di tale complessa e poliedrica materia, al fine di individuarne le determinanti giuridiche di fondo sulle quali strutturare l'impalcatura di un quadro normativo ed istituzionale che, se da un lato, miri alla tutela del consumatore turista² quale fruitore ed utente dell'intera gamma di beni e servizi turistici presenti sul mercato, dall'altro sia in grado di assicurare una disciplina sistematica di carattere giusprivatistico, realmente al passo coi tempi, delle attività turistiche.

In questo contesto ed entro i limiti indicati si colloca la presente indagine che, lungi dal voler essere una completa ed esaustiva esposizione dell'argomento trattato, mira a fornire al lettore alcuni strumenti che possano essergli d'ausilio nella ricerca e nello studio particolareggiato della tematica relativa agli aspetti privatistici delle attività turistiche.

2. - *L'evoluzione delle attività turistiche.*

Il turismo rappresenta un fenomeno poliedrico in continua evoluzione concernente i grandi mutamenti della società a livello economico, sociale e culturale.

Significative al riguardo sono le profonde trasformazioni che hanno interessato il comparto turistico, soprattutto negli ultimi decenni³.

² L'O.M.T. (Organizzazione Mondiale del Turismo) suddivide i viaggiatori in due distinte situazioni soggettive ognuna con propri precisi connotati:

- il «turista» è colui che si allontana per più di 24 ore dalla propria località di residenza.
- l'«escursionista», invece, è colui che si allontana per meno di 24 ore dalla propria località di residenza.

Il turista che si allontana per più di 24 ore deve effettuare almeno un pernottamento nella località di destinazione; egli consuma beni e servizi e, quindi, promuove un'attività economica apprezzabile. L'escursionista, invece, allontanandosi per meno di una giornata utilizza solo marginalmente beni e servizi turistici.

³ Le tappe evolutive che il turismo ha fatto registrare possono essere così riassunte:

- *Turismo d'élite*: riservato a una cerchia ristretta di persone che possono dedicarvi una buona parte del loro tempo libero; la tipica modalità di fruizione è la «villeggiatura» caratterizzata da un lungo periodo di tempo fuori dal luogo di vita ordinario, soprattutto a scopi culturali e di salute.

A ciò si aggiunga la considerazione che tale fenomeno tende sempre più ad identificarsi nell'immagine complessiva della destinazione o del paese scelto come luogo di soggiorno, quale risultante della composizione dei numerosi fattori legati agli aspetti economici, ambientali, culturali, di sicurezza pubblica, igienico-sanitari e, inevitabilmente, anche giuridici.

Da notare poi che le linee evolutive lungo le quali il turismo è andato sviluppandosi con ritmo incessante, sono, nel medio-lungo termine, destinate a consolidarsi. La maggiore disponibilità di tempo libero venutasi a creare a seguito dei progressi tecnologici e di una migliore organizzazione di lavoro, ha comportato un considerevole aumento del «tempo turistico».

Ovviamente non è la sola realtà quantitativa a mutare; le stesse modalità di fruizione dei beni e dei servizi turistici sono in perenne trasformazione a causa del generalizzato aumento del livello dei redditi, della maggiore mobilità interna ed esterna, della diffusione dell'informazione e del conseguente innalzamento del livello culturale.

Ai mutamenti verificatisi in questi ultimi anni vanno aggiunte anche le evoluzioni avvenute nella figura degli operatori turistici professionali. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di imprenditori ai quali si sono affiancate anche organizzazioni senza scopo di lucro o create *ad hoc* (associazioni turistiche, o, nei Paesi dell'Est, enti pubblici a vario titolo), associazioni che, tra gli altri scopi, perseguono anche quello di organizzare viaggi e soggiorni o di farsi intermediare nella programmazione di viaggi (come ad esempio i circoli aziendali).

Non meno interessante, inoltre, risulta l'evoluzione economico-sociale del fenomeno dei viaggi turistici organizzati. In particolare la diffusione dei cc.dd. viaggi «tutto compreso» ha significato un ricorso, da parte di taluni imprenditori turistici, a tecniche aggressive di pubblicità intensiva e (in alcuni casi) ingan-

- *Turismo di massa*: lo sviluppo economico e il miglioramento dei trasporti favoriscono nel secondo dopoguerra la diffusione del turismo presso larghi strati sociali; il modello di consumo prevalente è la «vacanza familiare-stagionale», qualitativamente poco esigente, che si concentra in aree particolari e in un ristretto periodo dell'anno (quello in cui le grandi imprese concedono le ferie).
- *Turismo differenziato*: insieme al permanere e all'articolarsi della vacanza si diffondono forme di turismo di breve durata, diversificate nel contenuto e ripetute più volte durante l'anno, legate a modelli di consumo più autonomi e a una grande attenzione per gli aspetti ambientali.

nevole tali da alimentare aspettative successivamente disattese. Da ciò il ricorso a condizioni generali di contratto sempre più sbilanciate in favore del predisponente con notevoli ripercussioni sotto il profilo dottrinale, normativo e giurisprudenziale.

3. - *La fondamentale esigenza di tutela del turista nei rapporti di natura privatistica in assenza di un'ideale disciplina pubblicistica delle attività turistiche.*

L'attenzione dei pubblici poteri nei confronti delle attività turistiche è stata nel tempo contraddistinta da accentuati caratteri di disorganicità e frammentarietà.

Se da un lato la disciplina di stampo pubblicistico ha cercato di regolamentare, attraverso una serie articolata di obblighi, vincoli, autorizzazioni (creando spesso fenomeni di duplicazione delle numerose attività amministrative di indirizzo e di controllo), l'attività economica degli operatori turistici direttamente connessa ad interessi pubblici generali, dall'altro possiamo senz'altro affermare che da un punto di vista prettamente privatistico (vale a dire dei rapporti intercorrenti tra turisti, agenzie di viaggio e/o tour operators e fornitori di servizi) si è in presenza di un quadro giuridico contraddistinto da gravi lacune che solo alcuni interventi normativi, alquanto sporadici e certo non coordinati, hanno tentato di colmare. Emblematico è il caso della disciplina relativa alle agenzie di viaggio e turismo, per le quali il legislatore è intervenuto ripetutamente con una complessa regolamentazione prevista inizialmente dal R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936⁴, convertito in Legge n. 2650 del 30 dicembre 1937⁵; modificato poi con Legge n. 860 del 4 aprile 1940⁶, con il D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955⁷ e con il successivo Decreto del Commissario per il turismo del 29 ottobre 1955⁸.

In base a tali disposizioni le agenzie di viaggio e turismo erano definite aziende che prestavano, mediante compenso, l'assistenza turistica ai viaggiatori e, in tal senso, venivano catalogate in tre distinte tipologie con diversi ambiti di operatività:

⁴ In G.U. n. 149 del 30 giugno 1937.

⁵ In G.U. n. 59 del 12 marzo 1938.

⁶ In G.U. n. 169 del 20 luglio 1940.

⁷ In G.U. n. 181 dell'8 agosto 1955.

⁸ In G.U. n. 225 del 5 novembre 1955.

— Agenzie di categoria A, denominate "Uffici di viaggi e turismo";

— Agenzie di categoria B, denominate "Uffici turistici";

— Agenzie di categoria C, denominate "Uffici di navigazione".

I successivi sviluppi del settore turistico, particolarmente intensi negli ultimi decenni, non potevano, evidentemente, avere alcun riscontro nella disciplina del 1936 manifestatasi in tal senso notevolmente obsoleta⁹. Quindi, solo con l'istituzione dell'ordinamento regionale e con il conseguente trasferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera e relativa delega legislativa alle Regioni a Statuto ordinario, l'attività delle Agenzie di viaggio e turismo è stata oggetto di una specifica ed opportuna regolamentazione¹⁰.

Anzi, la potestà legislativa delle Regioni nel settore turistico non è stata una potestà riconosciuta *ope-legis*¹¹, in quanto è stato

⁹ Cfr. l'opinione espressa da M. P. CHITI, *Agenzie di viaggio*, in *Dig. Disc. Pubblicistiche*, I, Torino, 1988, p. 105 e segg., il quale, opportunamente, avverte che: «Al superamento dell'originario modello hanno dato un decisivo contributo i tentativi internazionali di armonizzazione della disciplina del contratto di viaggio e del contratto alberghiero, nonché la produzione giuridica comunitaria».

¹⁰ Il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera è avvenuto, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alla VIII^a disposizione transitoria, con il D.P.R. n. 6 del 14 gennaio 1972.

Per dare avvio al predetto trasferimento il Governo aveva ricevuto la delega con l'art. 17 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, concernente i provvedimenti finanziari per le Regioni a Statuto ordinario.

Con il successivo D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, della legge n. 382 del 22 luglio 1975, si è avuto l'ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma della Costituzione. A tal riguardo cfr. E. CROCI, *Turismo e industria alberghiera: dieci anni dopo il D.P.R. n. 616 del '77*, in *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 398 e segg. che rileva «la consapevolezza della poliedricità della materia e della difficoltà di definirne in modo adeguato la disciplina giuridica si avverte con chiarezza nello sforzo, compiuto dal legislatore delegato, di adottare una formula che, per la sua ampiezza, potesse comprendere, in termini sufficientemente esaustivi, il complesso delle funzioni riconducibili nel settore in esame».

¹¹ La potestà legislativa attribuita alle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo, è il tipo di potestà c.d. "concorrente", che sta ad indicare come la disciplina ad essa relativa dipende dal concorso sia della "legislazione per principi" spettante allo Stato che dalla legislazione concreta e realizzativa

necessario attendere l'emanazione di un'apposita disciplina dello Stato: la legge n. 217 del 17 maggio 1983, "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"¹². Tale intervento normativo è stato emanato con il precipuo intento di contribuire all'incessante processo di innovazione delle attività al fine di «garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico».

Ciò detto ci preme rilevare che a tutt'oggi (trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore) la legge-quadro¹³ sul turismo non è riuscita ancora a realizzare quelle condizioni minime, sufficienti per garantire un sistema di protezione giuridica dei turisti, veri soggetti attivi e propulsivi dell'intero fenomeno.

Basti pensare al sistema di controllo sui programmi, *dépliants*, annunci e stampati pubblicitari distribuiti dalle agenzie di viaggio,

spettante alle Regioni. Cfr. E. GIZZI, *Manuale di diritto regionale*, Milano, 1976, p. 324 e segg.

¹² Per un'ampia disamina sulla legge-quadro, si rinvia ai validi contributi operati da autorevole dottrina nell'ultimo decennio. A tal riguardo si segnalano, fra gli altri: G. ALPA - M. CHITI, *L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: commentario*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 1984, p. 1163 e segg.; G. ARCHIMEDE - I. DEL CASTILLO, *Il turismo e la sua disciplina giuridica*, Bologna, II^a ed., 1991; A. BARBERA, *Turismo, industria alberghiera e comprensori in un progetto di legge cornice*, in *Le Regioni*, 1974, p. 73 e segg.; M.P. CHITI, *La legge quadro sul turismo*, in *Quad. riv. giur. circ. trasp.*, Roma, 1985; ID., *La legge quadro sul turismo*, in *Le Regioni*, 1983, II, p. 881 e segg.; G.C. DE MARTIN, *Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983: prime riflessioni*, in *Quaderni Regionali*, 1983, p. 383 e segg.; M. DI RAIMONDO, *Lo stato di attuazione della legge quadro sul turismo con particolare riguardo alle aziende di promozione turistica*, in *Nuova Rass.*, 1984, n.13-14, p. 1369 e segg.; U. FRAGOLA, *Considerazioni giuridiche sulla legge quadro*, in *Nuova Rass.*, 1980, n. 15-16, p. 1364 e segg.; V. GERI, *Legge quadro sul turismo, ricettività e contratto d'albergo*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 3 e segg.; F. INDOVINO FABRIS, *Legislazione turistica*, Padova, III^a ed., 1992; F. TEDESCHINI, *Commento alla legge quadro per il turismo*, Rimini, 1985.

¹³ In tal senso vedasi M. CHITI, *I problemi giuridici della politica del turismo*, in *Le Regioni*, 1987, p. 585 e segg. L'autore avverte che «malgrado le ottime intenzioni ed una serie di valide innovazioni la legge quadro di per sé non è in grado di assicurare un'effettiva svolta nella politica generale del turismo vuoi per alcune evidenti omissioni, vuoi soprattutto per la mancata ridefinizione del quadro istituzionale generale».

controllo che è stato demandato agli assessorati regionali competenti¹⁴.

La naturale conseguenza di tutto ciò è che, nel caso di difformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa regionale o di assoluta inosservanza delle medesime regole, è prevista solo una semplice sanzione amministrativa (generalmente di natura pecuniaria) senza alcuna ripercussione di natura privatistica nei confronti dei consumatori.

Allora diventa prioritario rintracciare tutte quelle chiare espressioni di anomalie nei «rapporti turistici» dovute essenzialmente alla contemporanea vigenza di lacune normative e prassi consolidate; anomalie che, a nostro avviso, provocando artati squilibri contrattuali, giustificano e rendono quanto mai valide le fondamentali istanze di tutela dei turisti.

4. - La politica turistica comunitaria: profili giusprivatistici.

Con la crescente internazionalizzazione dei «rapporti turistici» e il conseguente maggiore ruolo assunto dal settore turistico nell'ambito del complesso delle attività economiche e imprenditoriali moderne, si è avvertita da più parti la necessità — divenuta ormai del tutto inderogabile — di una puntuale regolamentazione del fenomeno attraverso una disciplina di stampo internazionale.

Per tali ragioni la Comunità economica europea è intervenuta numerose volte in tema di turismo, non limitandosi ad una trat-

¹⁴ Per la delicata questione relativa alla competenza legislativa regionale in materia di turismo si rinvia ai preziosi contributi apportati da: M. CASALINUOVO, *Il passaggio della competenza dallo Stato alle Regioni in materia di turismo e industria alberghiera* (*Annali dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Roma*), 1975-76, Padova, 1976, p. 320 e segg.; G. C. DE MARTIN, *Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie*, in *Riv. giur. turismo*, 1981, n. 4, p. 15 e segg.; V. DOMENICHELLI, *Il turismo nell'attività legislativa delle Regioni a Statuto ordinario*, in *Le Regioni*, 1975, p. 294 e segg.; P. FOIS, *Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera*, (*Studi in onore di G. Chiarelli*), Milano, 1974, vol. II, p. 107 e segg.; U. FRAGOLA, *Questioni metodologiche nello studio della legislazione turistica*, in *T.A.R.*, 1984, II, p. 423 e segg.; M. S. GIANNINI, *Problemi istituzionali del turismo*, in *Le Regioni*, 1976, p. 13 e segg.; M. S. GIANNINI - O. SEPE, *L'organizzazione turistica in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 763 e segg.; O. SEPE, voce: *Turismo*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, vol. VII, 1987, p. 914 e segg.

tazione meramente incidentale della materia, ma disciplinando direttamente il fenomeno, dapprima con alcuni atti programmatici di carattere generale e, successivamente, con diversi interventi più mirati e specifici.

Tale presa d'atto scaturisce dalla consapevolezza, condivisa anche da parte della dottrina prevalente, che la promozione del turismo potrà dare concreti frutti solo nel momento in cui ogni singolo turista si sentirà sufficientemente protetto e garantito dai numerosissimi rischi potenziali derivanti dal viaggiare e dal soggiornare¹⁵.

Le fondamentali linee ispiratrici dell'azione comunitaria in materia di turismo hanno come obiettivi prioritari:

- Libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità;
- Libertà e tutela del turista;
- Armonizzazione delle legislazioni turistiche nazionali;
- Tutela delle risorse culturali e ambientali;
- Sviluppo turistico regionale;
- Creazione di un sistema statistico europeo;
- Formazione professionale.

Pertanto va del pari segnalato che il turismo, pur non figurando fra le materie espressamente attribuite di competenza della Comunità dal Trattato di Roma, riveste un ruolo determinante ai fini della stessa integrazione economica, sociale e culturale dell'Europa, in quanto volano delle spinte di progresso e di sviluppo.

5. - *Gli interventi normativi comunitari in materia di turismo.*

I campi d'azione che rivestono notevole interesse per l'oggetto della presente analisi sono quelli relativi alla tutela del tu-

¹⁵ Difatti solo creando, o quanto meno assicurando l'esistenza e garantendo il mantenimento di determinate condizioni oggettive del singolo viaggiatore, si potrà stimolare l'intera domanda turistica ed ottenere un incremento equilibrato. L'obiettivo di fondo è quello di "garantire al turista-consumatore una maggiore tutela giuridica non solo in materia di trasparenza contrattuale, ma anche in materia di assistenza legale, sia per la soluzione stragiudiziale delle controversie insorte fra i turisti e gli operatori (agenti di viaggio, albergatori, ecc.) sia per fornire la possibilità effettiva di intentare azioni legali ordinarie nei paesi di destinazione", finalizzate ad ottenere un giusto ed equo ristoro. Di tale convincimento è G. PORCELLI, *I problemi sul tappeto*, in *Politica del turismo*, 1, 1990, p. 45 e segg..

rista e all'armonizzazione delle legislazioni turistiche nazionali; ambiti nei quali l'intervento comunitario è stato senza dubbio efficace e quanto mai puntuale, specie negli ultimi anni.

Dimostrazione ne è il fatto che nei testi legislativi, nei progetti di legge avanzati e nei vari provvedimenti attuati in tale materia a livello di legislazione comunitaria, il termine «turista» e i suoi derivati (come viaggiatore, utente o fruitore di beni e/o servizi turistici) siano divenuti di uso e di riferimento frequente; e questo nonostante gli artt. 36 e 37 del Trattato di Roma si occupino soltanto della tutela del consumatore in generale senza alcun riferimento specifico al consumatore turista.

A ciò si aggiunga la considerazione che gran parte degli istituti giuridici attualmente vigenti nel nostro ordinamento in *subiecta* materia hanno avuto origine da un impulso normativo proveniente dalla stessa Comunità europea.

Questa è una prerogativa che ritroveremo spesso (e sempre con maggiore frequenza) nell'analisi giuridica del fenomeno turistico. Il fatto che alle innovazioni legislative nel nostro Paese — nel settore turistico — preceda e faccia da fondamento una iniziativa comunitaria, è un dato che rappresenta in un certo senso un motivo conduttore che si dipana costantemente e segna con molta forza tutta l'intera vicenda.

Il primo di tali interventi va individuato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1983, mediante la quale la Commissione e il Consiglio venivano invitati a intraprendere un'azione di «promozione del turismo in base a misure comunitarie prese nel quadro di una politica globale della Comunità europea»¹⁶. A sua volta il Consiglio, consapevole della poliedricità del fenomeno e della relativa difficoltà di definirne in modo adeguato una disciplina giuridica uniforme, approvò una Risoluzione («Primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo» del 10/4/1984) invitando la Commissione a redigere specifiche proposte di intervento¹⁷.

Orbene, una volta che il quadro generale dell'intervento comunitario è stato delineato attraverso il Documento «Azione comunitaria nel settore del turismo» del 5/2/86 redatto dalla Commissione, numerosi sono stati gli interventi normativi che

¹⁶ Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 dicembre 1983 «sulla politica comunitaria nel settore turistico», in *G.U.C.E.*, n. C 10, del 16 gennaio 1984.

¹⁷ Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984, in *G.U.C.E.*, n. C, 115 del 30 aprile 1984.

hanno disciplinato in tale ambito con interessanti aspetti innovativi. In tal senso si segnalano:

- la Risoluzione del Consiglio del 17 febbraio 1986 relativa alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali¹⁸;
- la Decisione del Consiglio n. 664/86 del 22 dicembre 1986 relativa all'istituzione di una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo¹⁹;
- la Risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo²⁰;
- la Raccomandazione del Consiglio n. 665/86 del 22 dicembre 1986 relativa all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti²¹;
- la Raccomandazione del Consiglio n. 666/86 del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti²²;
- la Decisione del Consiglio n. 46/88 del 21 dicembre 1988²³ e la Risoluzione del 13 dicembre 1990 sull'Anno europeo del turismo²⁴;
- la Decisione del Consiglio n. 665/90 del 17 dicembre 1990 concernente la realizzazione di un programma biennale 1991-1992 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo²⁵.

Particolare rilievo hanno alcuni provvedimenti finalizzati a favorire la piena libertà di stabilimento delle imprese turistiche e di prestazione dei servizi turistici²⁶.

Sin dal 15 ottobre 1965 erano state emanate dal Consiglio due direttive — n. 368 e n. 369 — concernenti le attività cc.dd. indipendenti (vale a dire quelle di ristorazione, alberghi, pensioni, *campings* ed altre attività assimilabili, somministrazione di alimenti e di bevande) a cui fecero seguito; il 16 giugno 1975 altre due direttive del Consiglio — n. 368²⁷ e n. 369²⁸ — che obbligavano

¹⁸ Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, in *G.U.C.E.*, n. C 44, del 26 febbraio 1986.

¹⁹ In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.

²⁰ In *G.U.C.E.*, n. C 340, del 31 dicembre 1986.

²¹ In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.

²² In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.

²³ In *G.U.C.E.*, n. L 17, del 21 gennaio 1989.

²⁴ In *G.U.C.E.*, n. L 19, del 28 gennaio 1991.

²⁵ In *G.U.C.E.*, n. L 358, del 21 dicembre 1990.

²⁶ Cfr. G. CIURNELLI, *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1990, p. 521 e segg.

²⁷ In *G.U.C.E.*, n. L 167, del 30 giugno 1975.

²⁸ In *G.U.C.E.*, n. L 167, del 30 giugno 1975.

gli Stati membri ad approntare misure destinate a favorire e garantire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per le attività di interprete turistico e di accompagnatore turistico (*rectius* «guida accompagnatrice» secondo l'esatta denominazione adottata in ambito comunitaria), e il 29 giugno 1982 la Direttiva del Consiglio n. 470 riguardante l'applicazione delle stesse libertà agli ausiliari del trasporto ed ai titolari delle agenzie di viaggio e turismo²⁹.

Tali direttive sono state recepite mediante i Decreti Legislativi³⁰ n. 391 del 23 novembre 1991 (le direttive n. 368 e n. 369 del 1975) e n. 392 del 23 novembre 1991 (la direttiva n. 470 del 1982) emanati in ottemperanza dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (c.d. legge comunitaria del 1990).

Ne discende che il nostro Stato — in sintonia con la generale tendenza al riconoscimento della libera circolazione delle imprese e dei servizi all'interno del territorio comunitario anche in materia turistica — si è attenuto al principio dell'«*home country control*» apportando, tra l'altro, due importantissime modifiche immediatamente operative alla disciplina prevista dalla legge-quadro del turismo n. 217 del 17 maggio 1983. In base all'art. 11³¹ sono stati aboliti il requisito della reciprocità (ex art. 11, comma 13 l. 217/1983, necessario in passato affinché i cittadini appartenenti agli Stati membri della CEE diversi dall'Italia potessero esercitare nel nostro paese qualsiasi professione turistica) e il nulla osta (che era previsto dallo Stato italiano, ex art. 9, comma 10, l. 217/1983, al fine di consentire ai cittadini degli altri Stati membri di conseguire l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di agenzia di viaggi)³².

²⁹ In *G.U.C.E.*, n. L 213, del 21 luglio 1982.

³⁰ Entrambi pubblicati in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 291 del 12 dicembre 1991.

³¹ Cfr. art. 11 (*Attività professionali nel settore del turismo*) della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 10 del 12 gennaio 1991.

³² Da notare anche la sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 26 febbraio 1991, resa nella causa C-180/89 tra la Commissione CEE e la Repubblica italiana in tema di esercizio dell'attività di guida turistica. La Corte del Lussemburgo ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto all'art. 59 del Trattato CEE, della disciplina vigente in Italia in materia di esercizio dell'attività di guida turistica in quanto subordinava «la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro in luoghi diversi dai musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame».

Va altresì menzionato che, in ottemperanza degli artt. 25, 26 e 27 della legge comunitaria del 1990, lo Stato italiano ha provveduto a emanare, in data 26 novembre 1991, il Decreto Legislativo n. 393³³, dando così attuazione a tre importanti direttive del Consiglio CEE — la Direttiva n. 641 del 10 dicembre 1984³⁴ modificante la prima direttiva n. 239 del 24 luglio 1973³⁵ e successive modifiche, e le direttive n. 343 e n. 344 del 22 giugno 1987³⁶ — «in materia di assicurazioni, di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria». Il recepimento di tali atti normativi comunitari ha consentito al nostro ordinamento giuridico di ampliare concretamente il livello di garanzia e di salvaguardia dei diritti del turista delineando una disciplina direttamente e appositamente predisposta nei confronti delle compagnie e delle società di assistenza turistica, le quali vengono assoggettate ad un particolare ed efficace regime di controlli pubblici.

Non meno rilevanti risultano essere — anche alla luce della progressiva evoluzione del fenomeno turistico nel variegato complesso delle attività socio-economiche contemporanee — le disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142³⁷, (c.d. legge comunitaria del 1991) che dettano i criteri per il recepimento delle direttive n. 364, 365 e 366 del 28 giugno 1990³⁸ relative al diritto di soggiorno dei cittadini CEE e in specie degli studenti.

Ed è proprio nel solco del generale orientamento volto ad eliminare gli ostacoli che impediscono *de facto* una completa e reale fruizione dei servizi turistici, che si inserisce il Regolamento del Consiglio n. 3925 del 19 dicembre 1991³⁹ «relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria». Tale intervento normativo — applicabile dal 1° gennaio 1993 —, realizzando la soppressione

³³ In *G.U., Suppl. Ord.*, n. 291 del 12 dicembre 1991.

³⁴ In *G.U.C.E.*, n. L 339, del 17 dicembre 1984.

³⁵ In *G.U.C.E.*, n. L 228, del 16 agosto 1973.

³⁶ Entrambe in *G.U.C.E.*, n. L 185, del 4 luglio 1987.

³⁷ Cfr. art. 6 (*Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega*), Legge 19 febbraio 1992, n. 142, in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 42 del 20 febbraio 1992.

³⁸ In *G.U.C.E.*, n. L 180, del 13 luglio 1990.

³⁹ In *G.U.C.E.*, n. L 374, del 31 dicembre 1991.

dei controlli sui bagagli dei viaggiatori all'interno del territorio comunitario (eccetto ovviamente i casi motivati da ragioni di sicurezza), costituisce un ulteriore e valido impulso all'affermazione del principio di libertà di movimento delle persone (e quindi anche dei turisti), in concomitanza peraltro con l'abbattimento delle barriere doganali all'interno del mercato unico.

Orbene, delineate seppur sommariamente le principali linee ispiratrici della politica comunitaria nel settore del turismo, vanno affrontati quegli interventi normativi che proprio sotto il profilo d'ordine giusprivatistico presentano per il giurista le maggiori novità in materia di responsabilità dell'impresa turistica e di tutela del turista⁴⁰.

Tra questi, per la loro importanza, verranno di seguito presi in esame:

- la Direttiva del Consiglio n. 314/90 del 13/6/1990⁴¹ concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso».
- Il Regolamento del Consiglio n. 295/91 del 4 febbraio 1991⁴², che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

⁴⁰ Per una panoramica sui riflessi d'ordine giuspubblicistico della politica turistica comunitaria vedasi: L. RIGHI, *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano: profili giuspubblicistici*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1991, p. 323 e segg. il quale sostiene che «Il turismo, invero, più che essere trattato come materia a sé stante, viene considerato dalla Comunità come aspetto essenziale e qualificante delle varie politiche settoriali miranti alla realizzazione del mercato interno, ma anche della nuova dimensione sociale comunitaria»; M. CHITI, *Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria*, in *Politica del turismo*, 1989, 2/3, p. 281 e segg.; G. CIURNELLI, *Il turismo ed i principi fondamentali del diritto comunitario: libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi*, *ivi*, 1990, n. 3, p. 59 e segg.

⁴¹ In *G.U.C.E.*, n. L 158, del 23 giugno 1990.

⁴² In *G.U.C.E.*, n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

Digitized by Google

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO D'ALBERGO
E LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

1. - *La natura giuridica del contratto d'albergo.*

Il continuo evolversi ed intensificarsi dei moderni «rapporti turistici» ha messo in risalto l'assoluta rilevanza della relazione negoziale esistente tra l'albergatore ed il cliente.

Nonostante la notevole importanza economico-sociale assunta, il contratto d'albergo non è previsto dall'ordinamento giuridico vigente come contratto tipico; mentre vengono disciplinati dal codice civile solo alcuni particolari aspetti di tale rapporto.

Di conseguenza, in mancanza di una previsione normativa della fattispecie in esame, la dottrina ha cercato di elaborare una definizione alquanto puntuale intendendo per contratto di albergo quello per effetto del quale una parte (l'albergatore o l'imprenditore assimilato ai sensi dell'art. 1786 c.c.) si obbliga, mediante corrispettivo, a fornire all'altra parte (il cliente) l'alloggio e tutti quegli altri servizi necessari o eventuali che consentono un confortevole soggiorno¹.

La mancata regolamentazione specifica, di natura privatistica, di tale contratto ha indotto i giuristi a ricondurlo nel novero dei cc.dd. contratti innominati, dando origine ad un intenso dibattito in merito al problema della sua disciplina².

¹ Questa definizione dà l'idea della varietà delle prestazioni che formano l'oggetto del contratto di albergo. Per un esame delle formulazioni dottrinali avanzate vedasi: V. GERI, *La responsabilità civile dell'albergatore*, II^a ed., Milano, 1979, p. 11 e segg.; M. FRAGALI, voce: *Albergo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, Vol. I, p. 963 e segg..

² Da notare che l'art. 6, 2° comma, l. 17 maggio 1983, n. 217 dispone: «Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabile».

Difatti la qualificazione del contratto di albergo ha attirato l'attenzione di autorevole dottrina, la quale ha da tempo cercato, mediante interessanti e valide elaborazioni, di risolvere tale aspetto giuridico fondamentale³.

Non a caso si è a più riprese tentato di applicare alla fattispecie *de quo* la disciplina della locazione, della somministrazione, dell'appalto, della prestazione d'opera e della vendita.

In primo luogo, in tema di applicabilità al contratto di albergo della regolamentazione prevista per la locazione, è da segnalare che giurisprudenza consolidata⁴ ha puntualmente evidenziato le notevoli incompatibilità fra le due fattispecie. Vi sono innanzitutto delle sostanziali diversità tra la situazione giuridica soggettiva del conduttore e quella del cliente. Mentre il primo detiene in maniera esclusiva la cosa avuta in godimento, con piena facoltà di escludere, da ogni ingerenza o molestia, chiunque, compreso il locatore stesso; il secondo ha solo diritto alla fondamentale prestazione dell'alloggio e dei servizi accessori idonei al soddisfacente godimento del soggiorno senza detenere in alcun modo il locale assegnatogli⁵.

Anche l'accostamento del contratto di albergo alla figura della somministrazione avanzato in passato dalla dottrina⁶ è sembrato ai più inadeguato. Se da un lato, nel contratto di somministrazione una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose o di servizi omogenei, dall'altro nel contratto di albergo, non si può negare che la

³ In tal senso vedasi V. GERI, *voce: Albergatore (responsabilità)*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, I, Torino, 1980, p. 198 e segg., il quale sostiene che proprio la pluralità delle prestazioni intorno all'obbligazione principale rappresentata dall'alloggio, ha fornito agli studiosi i migliori appigli per le diverse interpretazioni circa l'inquadramento di un negozio, del quale si è indiscutibilmente negata la «tipicità».

⁴ Cfr. Cass., 12.7.1950, n. 1767, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, II, p. 639 e segg.; Cass., 25.5.53, n. 1548, in *Giust. civ.*, 1953, p. 1731 e segg.; Cass., 31.10.1957, n. 4225, in *Foro it. Rep.*, 1957, *voce: Albergo*, n. 7.

⁵ Contrario a tale posizione è R. FUBINI, *Il contratto di locazione di cose*, I, II^a ed., Milano, 1910, p. 17, il quale in virtù del principio dell'assorbimento, sostiene che avendo carattere prevalente la prestazione dell'alloggio, è applicabile al contratto di albergo la disciplina prevista in tema di locazione di cose.

⁶ La teoria della somministrazione era sostenuta dalla dottrina commercialista che collocava le imprese alberghiere fra quelle indicate nell'art. 3 n. 6 cod. comm. (C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1922, I, p. 105 e segg.; App. Catania 31 luglio 1922, in *Foro it. Rep.*, 1922, *voce: Albergatore*, n. 4).

prestazione dell'alloggio risulti essere unitaria e in parte indivisibile poiché il cliente usufruisce di cose e servizi strumentali al godimento del soggiorno considerato nel suo complesso.

Altrettanto dicasi per l'elaborazione dottrinale che intende ricondurre il contratto di albergo nell'ambito della disciplina dell'appalto prevista dagli artt. 1655 c.c.⁷ e segg. Mentre è riconosciuta all'appaltante (committente) una forma di controllo dell'attività dell'appaltatore affinché questa si attenga nell'esecuzione della prestazione promessa secondo quanto dispone l'art. 1662 c.c.⁸, tale facoltà non è prevista a favore del cliente-turista nei confronti dell'imprenditore alberghiero⁹.

Tali argomentazioni sono ugualmente utili per invalidare l'ipotesi di applicabilità al contratto di albergo della disciplina del contratto d'opera prevista dall'art. 2222 c.c., nel caso in cui le prestazioni dedotte debbono essere eseguite con lavoro prevalentemente proprio dell'imprenditore alberghiero¹⁰.

In definitiva, dalla definizione di cui sopra relativa al contratto di albergo, risulta evidente l'essenzialità della prestazione dell'alloggio, sulla quale convergono tutte le altre prestazioni più o meno accessorie (vitto, deposito, servizi vari, ecc.) coordinate e finalizzate al miglioramento del soggiorno, e di conseguenza inidonee a tipicizzare in modo univoco la fattispecie¹¹.

⁷ L'art. 1655 c.c. dispone: «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

⁸ L'art. 1662 c.c. recita: «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando nel corso dell'opera si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno».

⁹ In tal senso M. FRAGALI, *op. cit.*, p. 968 e segg., afferma che il risultato nel contratto di albergo consiste essenzialmente nel «conseguimento della certezza che tale utilità sarà attinta» piuttosto che «nel conseguimento dell'utilità finale e complessiva al quale tende la sua funzione».

¹⁰ L'art. 2222 c.c. dispone: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

¹¹ In tal senso l'unitarietà del contratto è stata riconosciuta dalla dottrina

2. - I soggetti del contratto alberghiero e le relative obbligazioni.

I soggetti del rapporto negoziale in esame sono l'albergatore e il cliente.

Si ritiene opportuno precisare che la dottrina dominante è concorde nel riconoscere all'albergatore la qualità di imprenditore commerciale¹². Difatti l'impresa alberghiera rientra tra quelle imprese commerciali soggette all'obbligo di registrazione, di cui al n. 1 dell'art. 2195 c.c., poichè esercita una attività "industriale" diretta alla produzione di servizi. La giurisprudenza, peraltro, ha in diverse occasioni¹³ ribadito tale orientamento, precisando anche che l'esercizio abusivo dell'attività alberghiera, privo quindi delle licenze e delle autorizzazioni amministrative previste, non esclude la qualità di imprenditore alberghiero a coloro che offrono alloggio (anche se in base ad una rudimentale e semplicistica attrezzatura), e di conseguenza l'applicabilità delle relative disposizioni legislative in tema di responsabilità e di validità del contratto¹⁴.

Da notare, inoltre, che l'esercizio dell'attività alberghiera costituisce una vera e propria «offerta pubblica» ex art. 1336 c.c.¹⁵, tenuto conto del fatto che l'albergatore non lo può rifiutare ad alcuno, (ex art. 187 e 174 del Reg. P.S.) salvo il caso in cui il cliente non intenda fornire le proprie generalità, né voglia esibire alcun documento di identificazione.

e dalla giurisprudenza dominante che considerano il contratto d'albergo come contratto atipico o innominato, regolato dalle norme di altri contratti, quali la locazione, l'appalto, la somministrazione, la prestazione d'opera, per le prestazioni riconducibili a questi negozi e per il resto dagli usi.

¹² Cfr. L. MOSSA, *La nuova scienza del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, p. 445 e segg.; G. VALERI, *Brevi note per lo studio del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 139 e segg.; G. B. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, V^a ed., Torino, 1980, p. 636 e segg.

¹³ Cfr. Cass., 9.11.1978, n. 5115, in *Riv. fisc.*, 1979, III, p. 1054; Cass., 21.5.1980, n. 3354, in *Giur. it. Mass.*, 1980, p. 845.

¹⁴ In tal senso vedasi Pret. Fidenza, 9.6.1964, in *Arch. resp. civ.*, 1966, p. 573 e segg.

¹⁵ L'art. 1336 c.c. dispone: «L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia».

Sostanzialmente differente è la situazione giuridica soggettiva del creditore delle prestazioni alberghiere che viene indicato dal codice vigente come cliente¹⁶.

Trattasi di una espressione letterale suscettibile sul piano giuridico di innumerevoli interpretazioni, che merita di essere approfondita e definita correttamente. Innanzitutto dottrina e giurisprudenza prevalente concordano nel comprendere nella qualifica di cliente anche le persone giuridiche¹⁷ e i soggetti privi di personalità giuridica¹⁸. Inoltre una sentenza della Suprema Corte di Cassazione¹⁹ ha delineato in maniera più chiara la portata della nozione in esame, in quanto ha considerato come clienti dell'imprenditore alberghiero non soltanto coloro che stipulano direttamente in prima persona il contratto per godere delle prestazioni pattuite, ma anche tutti coloro (ospiti o invitati) che, a differenza dei semplici visitatori o accompagnatori, assumono la posizione di terzi beneficiari della prestazione, ai sensi dell'art. 1411 c.c.²⁰.

Una volta definito con maggiore precisione il termine cliente, è possibile individuare le obbligazioni riconducibili a tale soggetto

¹⁶ È opportuno segnalare che il termine «cliente» previsto all'art. 1783 c.c. del testo originario e del testo introdotto dalla l. 10.6.1978, n. 316, ha sostituito il termine «viandante» (art. 1866 c.c. del 1865) e il termine «albergato» (R.D. 12.10.1919, n. 2099), ed ha sicuramente una più ampia portata comprendendo nell'ambito del rapporto alberghiero anche coloro che temporaneamente o per poche ore risiedono in albergo.

¹⁷ Cfr. Trib. Aosta, 30.11.1955, in *Foro Pad.*, 1956, I, p. 1195; App. Torino, 2.7.1956, in *Giust. civ.*, 1956, I, p. 1761.

¹⁸ In tal senso M. FRAGALI, *op. cit.*, p. 973.

¹⁹ Vedasi Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Giust. Civ.*, 1982, I, p. 1004 e segg., con nota di P. RUSSO, *Responsabilità dell'albergatore o del gestore del ristorante verso il cliente e il suo ospite*, e in *Dir. prat. assic.*, 1982, p. 691 e segg., con nota di M. GIAMMARINO, *Definizione di «cliente d'albergo» e sua rilevanza ai fini della responsabilità limitata dell'albergatore*. In ordine alla concreta fattispecie, va ricordato che il procedimento di primo grado fu occasionato dalla scomparsa della pelliccia di una cliente intervenuta, quale invitata, ad un banchetto presso un ristorante.

²⁰ L'art. 1411 c.c. dispone: «È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto».

contrattuale. Indiscutibilmente la principale obbligazione a carico del cliente consiste nel pagamento²¹ del prezzo dell'alloggio e di tutti i servizi usufruiti durante il soggiorno, a garanzia della quale l'albergatore gode di un particolare privilegio previsto dall'art. 2760 c.c.

Oltre a tale principale obbligazione di dare, il cliente è tenuto ad osservare delle importanti obbligazioni di fare.

Questi deve usare correttamente i locali e le relative cose secondo la destinazione ad essi data dall'albergatore e nel rispetto delle regole all'uopo stabilite, deve osservare gli avvisi, i divieti e le raccomandazioni vigenti (come quelle di astenersi dal recare in albergo animali o cose pericolose, di compiersi atti contrari alla legge o agli usi, di recare danno o disturbo).

Altresì il cliente è tenuto a dare tempestiva disdetta al termine del soggiorno e a rilasciare i locali liberi da persone e cose, pena la corresponsione in aggiunta, del prezzo corrispondente alla durata minima (24 ore) dell'alloggio.

Le obbligazioni che gravano in capo all'albergatore consistono in un insieme di obblighi di dare e di fare.

Tra i primi vanno annoverati: la consegna del locale di alloggio con tutti gli oggetti necessari per il soggiorno e la messa a disposizione degli ambienti comuni.

Tra i secondi invece si possono menzionare l'apprestamento di servizi per il riordino e la pulizia dell'alloggio, di lavanderia, stiratura, telefono, riscaldamento, ristorante, somministrazioni varie, trasporti per stazioni, aeroporti e porti, in funzione naturalmente dei diversificati bisogni della clientela e delle caratteristiche dell'esercizio alberghiero.

È interessante segnalare che le obbligazioni a carico dell'imprenditore alberghiero solitamente si distinguono in convenzionali e legali. Le prime attengono al mero godimento delle prestazioni alberghiere, mentre le seconde riguardano la sicurezza dei beni del cliente e discendono dalla stipulazione del contratto e sono, quindi, inderogabili a favore dell'albergatore. Di quest'ultime si tratterà in seguito in tema di responsabilità dell'albergatore.

²¹ Il pagamento di regola viene effettuato al termine del soggiorno, al momento della presentazione del conto, anche se in caso di soggiorni prolungati l'albergatore può richiedere pagamenti periodici. Questi può richiedere un anticipo, a titolo di caparra, specialmente al momento della prenotazione.

3. - *La responsabilità civile dell'albergatore.*

La disciplina del deposito in albergo e della relativa responsabilità civile dell'albergatore ha subito delle importanti modifiche a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 15 febbraio 1977, n. 35 (Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati) e della Legge 10 giugno 1978, n. 316 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo firmata a Parigi il 17 dicembre 1962)²².

Alla luce di tale evoluzione normativa è possibile individuare le obbligazioni — cc.dd. legali — gravanti sull'albergatore come obblighi di:

- custodia delle cose consegnate,
- protezione di quelle non consegnate ma introdotte in albergo,
- tutela dell'integrità fisica del cliente.

In tal senso l'imprenditore alberghiero è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose introdotte in albergo dal cliente. Per «cose» introdotte in albergo si intendono: quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente alloggia; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dall'albergo, durante il periodo in cui il cliente alloggia; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, sia all'interno che fuori dell'albergo, durante un periodo ragionevole, antecedente o susseguente a quello

²² Da notare che in precedenza il codice civile del 1865 configurava il deposito in albergo come un deposito necessario, in quanto gli artt. 1866 - 1868 consideravano l'esercente responsabile dei danni arrecati alla cosa e al furto di essa in modo più rigoroso rispetto al depositario comune. In seguito il R.D. 12 ottobre 1919, n. 2099 abrogò gli artt. 1866 - 1868 c.c. e la responsabilità venne collegata in base alla esistenza o meno di un nesso causale tra l'attività dell'albergatore e l'oggetto della custodia. Il codice del 1942, infine, pur ribadendo essenzialmente la disciplina del r.d. del 1919, si accostava alla normativa del deposito ordinario. Attualmente la materia è regolata dagli artt. 1783 - 1786 c.c. Da segnalare che la Convenzione di Parigi del 1962 riveste un ruolo fondamentale non solo quale fonte della normativa in esame, ma anche come primo esempio di tutela internazionale del consumatore di servizi alberghieri. Non a caso la Direttiva CEE del 13/6/90 (90/314 CEE) concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» la richiama esplicitamente nella premessa (quattordicesima considerazione).

in cui il cliente dispone dell'alloggio (ex art. 1783 c.c.). Naturalmente sono escluse dal novero delle cose che possono essere introdotte in albergo, tutte quelle pericolose e vietate (come sostanze esplosive, nucleari, facilmente infiammabili, animali selvaggi, armi, ecc.), quelle di eccezionale ingombro, e quelle destinate non tanto al servizio del cliente quanto ad un impiego commerciale o d'altro genere del tutto estraneo alla effettiva esigenza del soggiorno²³.

La *ratio legis* di tale previsione normativa risponde alla fondamentale esigenza di assicurare un sistema di sicurezza e protezione non solo alla persona del cliente, ma anche alle sue cose, non avendo questi la possibilità di approntare di persona un'adeguata forma di vigilanza e tutela.

La responsabilità dell'albergatore²⁴ per le cose introdotte in albergo dal cliente è, comunque, limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino ad un massimo di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata²⁵. Secondo la dottrina prevalente tale limite si riferisce ad ogni persona albergata relativamente a ciascun autonomo evento dannoso, comprendendo ogni forma di risarcimento e includendo, quindi, oltre il danno emergente anche il lucro cessante²⁶.

Venendo alla fattispecie prevista dall'art. 1784 c.c., si rileva che l'albergatore è illimitatamente responsabile, salvo i casi di

²³ A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *Deposito in albergo*, in *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, pp. 363 - 366, sostengono che, in tema di custodia delle cose che il cliente-turista reca con sé in albergo, devono trovare un'adeguata tutela due interessi contrastanti. Da un lato vi è l'interesse del viaggiatore alla salvaguardia delle cose spesso di ingente valore che porta con sé, dall'altro vi è l'interesse dell'imprenditore alberghiero a non vedersi esposto a gravi responsabilità per valori ingenti introdotti in albergo di cui non ha precise informazioni.

²⁴ In tal senso v. G. G. GENTILE, *Responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1978, p. 1466 e segg.

²⁵ M. ANTINOZZI, *Responsabilità dell'albergatore ed altre attività assimilate*, in *Dir. prat. ass.*, 1988, pp. 557-573; afferma che il precedente limite della responsabilità dell'albergatore fissato dal legislatore ad un cifra fissa aveva provocato ingiuste discriminazioni, penalizzando gli alberghi modesti e gratificando quelli di lusso; quindi, il nuovo criterio introdotto con la l. 15 febbraio 1977, n. 35, consentendo di collegare il rischio professionale dell'imprenditore alberghiero ad un multiplo del prezzo di locazione dell'alloggio, è certamente più equo e consono alla realtà.

²⁶ Cfr. U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1783*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 127 - 131.

esonero previsti dall'art. 1785 c.c.²⁷, a causa della distruzione, sottrazione e deterioramento delle cose che gli sono state consegnate in custodia e di quelle che ha rifiutato illegittimamente di ricevere²⁸. Difatti questi ha l'obbligo di accettare in custodia: carte-valori (assegni, carte di credito, titoli di Stato, titoli di credito, ecc.), danaro contante, oggetti di valore (preziosi, anelli, bracciali, collane, orologi, spille, portasigarette, gioielli in genere, pellicce, ecc.); a meno che si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Inoltre l'albergatore è responsabile, senza che possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783 c.c., quando la distruzione, sottrazione o deterioramento delle cose introdotte dal cliente in albergo sono imputabili a colpa sua, ai membri della sua famiglia o ai suoi ausiliari²⁹.

Con esclusione di tale ultima circostanza, il cliente non potrà valersi delle garanzie previste dagli artt. 1783 - 1786 c.c., se, una volta constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, ne denunci il fatto all'albergatore con ingiustificato ritardo³⁰. In ogni caso sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (ex art. 1785 - *quater*)³¹. Trattasi, quindi, di norme inderogabili finalizzate ad evitare un eccessivo ed ingiusto indebolimento della tutela del creditore delle prestazioni alberghiere, che è indiscutibilmente la parte più esposta al pericolo di danno³².

²⁷ L'imprenditore alberghiero potrà essere esonerato da tale responsabilità se riuscirà a dimostrare che il danno è stato causato da forza maggiore; da colpa del cliente, dalle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; dalla natura delle cose.

²⁸ È da tener presente che l'albergatore può esigere che la cosa consegnata gli sia racchiusa e contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

²⁹ U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1785-bis*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 143-145, sostiene che l'art. 1785-bis può ricoprire una vera e propria funzione di ampliamento della rigorosa (ma limitata) responsabilità ex art. 1783, in quanto è destinato ad aggiungersi — ai fini di una maggiore tutela del cliente-turista — alla normale responsabilità derivante dalla violazione colposa del contratto di albergo, piuttosto che a sostituirsi a quest'ultima.

³⁰ Cfr. G. BONILINI, *Commento all'art. 1785-ter*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 145-148.

³¹ Cfr. G. BONILINI, *Commento all'art. 1785-quater*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 148-153.

³² In tal senso V. GERI, *op. cit.*, pp. 223-227, precisa che ovviamente non dovranno essere banditi dagli alberghi avvisi, comunicazioni, cartelli, ecc., diretti ad informare i clienti; ma che tutto ciò non potrà comportare una

L'art. 1785 - *quinquies* stabilisce fondamentali limiti di applicazione delle specifiche disposizioni in oggetto in quanto vi esclude la responsabilità dell'albergatore per i danni o i furti dei veicoli, delle cose lasciate negli stessi e degli animali vivi³³. Ovviamente l'esclusione, dalla disciplina in esame, della custodia del veicolo in quanto non riconosciuta come prestazione tipica dell'albergatore, non elimina la possibilità di individuare ugualmente un collegato contratto di deposito, di parcheggio o di posteggio³⁴.

In ultima analisi va osservato che la responsabilità civile dell'albergatore per danni arrecati alla persona subiti dal cliente nell'ambito alberghiero è, ovviamente, illimitata. Tale particolare fattispecie è però regolata dalle norme generali sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale (o aquiliana)³⁵, a seconda della causa specifica dell'evento lesivo. Ciò del resto, non esclude l'avverarsi di situazioni in cui contemporaneamente, avendo il cliente subito un danno alla propria persona, abbia luogo un inadempimento contrattuale imputabile all'albergatore, nonché la violazione del generico dovere del *neminem laedere*.

In definitiva, l'esame delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità civile dell'albergatore, evidenzia come soltanto una delle molteplici e complesse obbligazioni che gravano sull'im-

esclusione o quantomeno una riduzione del rigoroso regime di responsabilità vigente in tale materia.

³³ Cfr. U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1785-quinquies*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 153-155, considera il termine veicolo in un senso lato comprendendovi oltre alle automobili, alle motociclette e ai motocicli, anche le biciclette, i gommoni, i canotti, le barche e simili.

³⁴ In tal senso v. G. A. FERRETTI, *Il contratto di posteggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1981, p. 303 e segg.; S. PASTORE, *Parcheggio e posteggio*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, V, Torino, 1984, p. 663 e segg.

³⁵ Cfr. V. GERI, *op. cit.*, p. 211 e segg.; App. Brescia, 24.6.1964, in *Arch. resp. civ.*, 1965, p. 492 e segg. con nota di M. BROCCHI, *Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore*. Da notare che la rilevanza pratica della distinzione tra i due tipi di responsabilità riguarda innanzitutto l'onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale l'attore deve provare il fatto generatore dell'obbligazione e l'imputabilità del debitore; mentre nella responsabilità contrattuale l'attore deve provare solamente il fatto, poichè l'imputabilità del debitore si presume. Ulteriore elemento di differenziazione si ha riguardo ai danni risarcibili: solo in materia extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili. Inoltre, l'azione di responsabilità contrattuale si prescrive entro il termine ordinario decennale (ex art. 2946 c.c.), mentre l'azione aquiliana si prescrive in un termine più breve (di regola quinquennale, ex art. 2947 c.c.).

prenditore alberghiero è puntualmente ed efficacemente disciplinata dal nostro ordinamento giuridico.

È da rilevare con estremo favore la scelta del legislatore che, in maniera convincente e analitica, fa rientrare nel rischio tipico inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale alberghiera un risarcimento limitato e facilmente determinabile a priori, consentendo all'albergatore di tenerne conto e di fronteggiarlo con un eventuale contratto di assicurazione.

Altrettanto non può dirsi per tutte quelle altre fattispecie aventi per soggetti contrattuali l'imprenditore alberghiero da un lato e il cliente-turista dall'altro che, in mancanza di una apposita disciplina vigente e lasciate nella maggioranza dei casi agli usi locali, necessitano di sistematico tentativo di armonizzazione finalizzato alla realizzazione di un equo temperamento degli interessi in essi coinvolti³⁶.

4. - *Gli imprenditori assimilati agli albergatori.*

Il legislatore si è preoccupato di tutelare il cliente in caso di danneggiamento, sottrazione o furto dei beni di sua appartenenza anche nei confronti di altri soggetti imprenditoriali nei cui locali egli si reca per usufruire delle prestazioni richieste.

In tal senso l'art. 1786 c.c. amplia l'ambito di applicazione della responsabilità dell'albergatore «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili». È opportuno precisare che tale elenco è meramente esemplificativo in quanto il legislatore³⁷ ha volutamente lasciato intendere con l'espressione «e simili» una larga e consolidata applicazione della disciplina *de quo*.

³⁶ Basti considerare che l'attività alberghiera non si riduce alla sola prestazione dei servizi di alloggio e di vitto, ma inevitabilmente include tutta una gamma di svariate attività che ne determinano la stessa funzione economico-sociale del negozio.

³⁷ È quanto sostiene V. GERI, *op. cit.*, pp. 217 - 218; il quale propende per far rientrare nelle attività assimilate agli alberghi: bar, caffè, pasticcerie, affittacamere, alberghi diurni, *campings*, ostelli, case-albergo, case da gioco, circoli ricreativi e sportivi, biblioteche, collegi, pensionati, rifugi alpini, ristoranti, tavole calde, *self-service*, sale da parrucchieri, studi professionali, sale da ballo, vagoni ristoranti.

La dottrina dominante³⁸ e la giurisprudenza³⁹ concordano nell'individuare nel carattere imprenditoriale e lucrativo dell'attività esercitata e nell'impossibilità della diretta custodia delle proprie cose da parte del cliente, i requisiti necessari e sufficienti per assimilare una serie di soggetti alla figura dell'imprenditore alberghiero⁴⁰.

In base a tale orientamento costituiscono — purché ovviamente sussistano contestualmente i due requisiti dinanzi enunciati — stabilimenti e locali assimilati agli alberghi: i teatri, le case da gioco e le sale da ballo, gli stabilimenti balneari e le case di cura, le trattorie e i ristoranti, i vagoni-ristorante, le tavole calde, i *self-services*, i bar e i caffè, le carrozze letto, le piscine, le saune e le palestre, le pensioni, i motels, gli esercizi di affittacamere, i campeggi, i villaggi turistici, il villaggio-albergo, gli alloggi agroturistici, i rifugi-alloggio, i *residences* e gli ostelli per la gioventù. Mentre saranno esclusi dal novero dei soggetti assimilabili le biblioteche pubbliche e i musei, gli studi professionali, le sedi dei circoli aziendali o di associazioni culturali e/o sportive, le case per ferie, le case e gli appartamenti per vacanze.

³⁸ Vedasi fra gli altri: V. GERI, *op. ult. cit.*, p. 217; ID., *La r.c. dell'albergo*, II ed., Milano, 1979 p. 159 e segg.; M. FRAGALI, *op. cit.*, p. 970 e segg.; M. NOVITÀ, *Deposito in albergo*, in *Giur. sist. civ. comm.*, Bigiavi, I, *I contratti reali*, II^a ed., a cura di Napoletano-Barbieri-Novità, Torino, 1979; U. MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, p. 154 e segg.; E. BRUNORI, *Limiti soggettivi della responsabilità degli albergatori*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, II, p. 172 e segg.; A. ANTONINI, *L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 375 e segg.; ID., *La legislazione turistica nella legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l'ordinamento statale e regionale*, Padova, 1988, p. 7 e segg.; M. BUSSOLETTI, voce: *Albergo (contratto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 10 e segg.

³⁹ Cfr. le rassegne giurisprudenziali effettuate da G. BONILINI, *La responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 44 e segg.; e da M. ANTONINOZZI, *op. cit.*, p. 557 e segg.

⁴⁰ *Contra* B. INZITARI, *La responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 553 e segg.; ID., *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Galgano, II, Padova, 1978, p. 408 e segg., il quale sostiene che l'art. 1786 c.c. disponga una sorta di disciplina generale della responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dai clienti nei locali dell'impresa (non solo alberghiera). Tale approccio a nostro avviso non è condivisibile in quanto la *ratio* e la portata dell'art. 1786 c.c. è espressamente limitata «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili», e quindi non si riferisce di certo a tutti gli imprenditori.

5. - *Il privilegio dell'albergatore e la prescrizione del credito alberghiero.*

I crediti vantati dall'albergatore per le prestazioni fornite al cliente sono assistiti da privilegio; secondo quanto disposto dall'articolo 2760 c.c.: «I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi...».

La dottrina dominante è concorde nel considerare gravate da privilegio tutte le cose introdotte in albergo, nonché quelle depositate in rimesse, in appositi locali di custodia e nelle pertinenze. Trattasi di un privilegio speciale in quanto si esercita sui beni del cliente situati esclusivamente in albergo e nelle sue dipendenze.

Ne consegue che l'albergatore, pur non essendo titolare di un diritto di ritenzione sui beni del cliente, è legittimato a chiederne il sequestro conservativo ex art. 2769 c.c.

Il diritto degli albergatori — e di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione — al pagamento delle prestazioni fornite si prescrive, ex art. 2954 c.c., entro il termine di sei mesi. Da notare, comunque, che si tratta di prescrizione presuntiva in base alla quale, decorsi i sei mesi, il diritto al pagamento non si estingue, ma si presume unicamente che l'albergatore sia stato pagato. Quest'ultimo, se riuscirà a dimostrare l'esistenza del credito, riacquisterà il diritto al pagamento.

6. - *Gli usi uniformi nel Règlement international de l'Hôtellerie, nella Convenzione internazionale tra albergatori e agenzie di viaggio e turismo e nel «Code de pratiques sur les relations entre hôtels et agences de voyages».*

Nell'ambito delle fonti normative del contratto d'albergo un particolare ruolo — proprio a causa della mancata previsione legislativa della figura tipica di tale contratto — rivestono gli usi uniformi previsti nel *Règlement international de l'Hôtellerie* redatto e approvato a Roma nel 1954 dalla A.I.H. (Association Internationale de l'Hôtellerie). Tale regolamento delinea sostanzialmente l'ossatura del contratto di albergo indicandone gli aspetti essenziali e uniformandone la relativa disciplina in base alla legislazione del paese, agli usi locali e alle disposizioni particolari dell'albergo (rese pubbliche ai clienti). Il valore giuridico

del *Règlement international de l'Hôtellerie* è quello di una mera raccolta degli usi uniformi e delle condizioni generali di contratto. Va comunque segnalato che, dato il carattere internazionale del fenomeno turistico, tale regolamento rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la fissazione di tutta una serie di clausole uniformi (obblighi dell'albergatore e del cliente, modalità e termini di pagamento del prezzo, elementi del contratto) che vengono automaticamente e generalmente inserite nel contratto di albergo⁴¹.

Anche la Convenzione internazionale relativa ai rapporti tra albergatori e agenzie di viaggio, firmata a Bruxelles il 15 giugno 1979, rappresenta una pregevole fonte di prassi e regole contrattuali. Essa, tenendo conto dell'evoluzione degli usi professionali a livello internazionale, ha delineato una serie di regole relative alle modalità di pagamento, alle norme deontologiche e agli obblighi cui devono ispirarsi le parti⁴². Tale Convenzione è scaduta il 14 giugno 1987, ed è stata sostituita dal *Code de pratiques sur les relations hôtels/agences de voyages*, entrato in vigore il 3 luglio 1991 a seguito dell'adozione congiunta da parte dell'A.I.H. e della F.U.A.A.V. (Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages). Trattasi di un vero e proprio codice di condotta redatto sulla base dei principi generali affermatasi da vari anni nella prassi delle relazioni contrattuali esistenti tra albergatori e agenti di viaggio. Il «*Code de pratiques*» è strutturato in 28 articoli e 3 allegati indicanti: una serie di definizioni cardine del contratto alberghiero; una lista di riferimento per la redazione e conclusione dei contratti relativi ai contratti individuali e ai gruppi e il regolamento d'arbitrato del «*Comité de Liaison A.I.H./F.U.A.A.V.*». In esso viene sancito il carattere esclusivamente internazionale di tale codice con l'esplicito riferimento (ex art. 3) alla stipulazione di contratti alberghieri tra soggetti di diversi paesi. Le parti contraenti comunque raccomandano, le Associazioni nazionali incaricate di concludere le convenzioni a livello nazionale, di ispirarsi ai principi enunciati nel «*Code de pratiques*» (art. 4).

⁴¹ I diritti e gli obblighi nascenti dal *Règlement International de l'Hôtellerie* presentano una matrice giuridica di natura sia pubblicistica (come l'esposizione delle tariffe), e quindi inderogabile, che di natura privatistica (ad es. modalità e termini di pagamento) soggetta ai principi dell'autonomia contrattuale.

⁴² Per un'analisi più dettagliata della Convenzione del 1979 vedasi F. INDOVINO FABRIS, *La legislazione turistica*, Padova, III^a ed., 1992.

In tema di formazione del contratto è previsto che lo stesso si concluda a seguito dello scambio di corrispondenza fra agenzia ed albergatore consistente: in una richiesta di prenotazione da parte dell'agente di viaggio, nell'accettazione dell'albergatore e nella conferma della ricezione di quest'ultima (art. 9). Tralasciando gli aspetti relativi unicamente alla disciplina dei rapporti⁴³ tra albergatori e agenti di viaggio accenniamo brevemente ad alcune disposizioni che si riferiscono seppur indirettamente al cliente turista. In base all'art. 17 si riconosce al cliente un vero e proprio diritto ad essere informato — da parte sia dell'agente di viaggio che dell'albergatore — secondo i principi di una correttezza e lealtà professionale. Inoltre in tema di obblighi nei confronti del cliente (art. 21), l'albergatore è tenuto — in caso di inadempimento di una prenotazione accettata e confermata — a sue spese ad assicurare al cliente una equivalente sistemazione nell'albergo più vicino, accollandosi le spese per il trasporto (andata e anche ritorno all'albergo qualora si liberasse la camera prenotata) e per le necessarie comunicazioni telefoniche (fax o telex).

⁴³ Per una prima ed interessante decisione giurisprudenziale in ordine alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente fra organizzatore ed intermediario di viaggi cfr. App. Roma, 12 febbraio 1991, in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 751 e segg. (che peraltro conferma la sentenza del Tribunale di Roma del 16 ottobre 1989, *ivi*, 1991, p. 286 e segg.).

CAPITOLO SECONDO
IL CONTRATTO TURISTICO

1. - *Il contratto turistico nell'ambito del fenomeno dell'autonomia contrattuale.*

La complessità e la mutevole articolazione dei moderni traffici giuridici, nel campo economico-commerciale, non consentono alle parti di soddisfare appieno i loro interessi e di regolare in maniera adeguata i loro molteplici rapporti, utilizzando esclusivamente tutti quei contratti che sono già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento positivo. Tale inadeguatezza dei mezzi giuridici vigenti è quanto mai avvertita in quel fondamentale settore dell'attività economica contemporanea in forte evoluzione rappresentato dal comparto turistico.

In tal senso va osservato che lo strumento giuridico cardine della regolamentazione del complesso delle attività turistiche è costituito dal contratto turistico.

Con tale espressione si suole individuare quella particolare fattispecie contrattuale innominata attraverso la quale l'operatore turistico — sia esso una società intermediaria o organizzatrice — predispone a favore dell'altro contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, il viaggio e tutta una gamma di servizi e di prestazioni tali da permettere l'effettiva godibilità del soggiorno in una o nelle varie destinazioni prestabilite, per tutto l'arco temporale previsto¹.

Come si può ben comprendere, si tratta di una formulazione alquanto estesa poichè è finalizzata a racchiudere diverse tipologie di accordi contrattuali che intercorrono tra chi opera professionalmente nel settore dei servizi turistici e chi agli stessi è a vario titolo interessato (contratto di crociera, contratto di assistenza

¹ Una definizione simile ma limitata all'attività intrapresa dalla società organizzatrice c.d. *tour operator* è stata avanzata da L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 131 e segg.

turistica, contratto di intermediazione e di organizzazione di viaggio).

Si è definita tale fattispecie contrattuale come innominata, in quanto non espressamente prevista e disciplinata dal nostro ordinamento, tuttavia, riconosciuta e garantita dallo stesso in via mediata attraverso l'applicazione dell'art. 1322 c.c., essendo diretta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela².

Trattasi, sotto un profilo squisitamente tecnico-giuridico, di indicazioni di considerevole importanza al fine di adeguare il quadro normativo ed istituzionale ai problemi posti dall'ampliamento delle sempre più composite e ricercate prestazioni fornite dalle imprese turistiche. Di conseguenza i rapporti contrattuali in questione, pur essendo innominati³, sono contraddistinti da una

² Considerata la notevole interdipendenza settoriale e l'articolata evoluzione dei rapporti contrattuali esistenti all'interno del fenomeno turistico, non è sicuramente esauriente ricondurre l'esame sulla meritevolezza degli interessi nell'ambito della mera liceità giuridica del contratto atipico, come autorevole dottrina da tempo sostiene individuando i criteri di tale meritevolezza tra i principi enunciati in tema di causa illecita ex art. 1343 c.c.. A sostegno di tale tesi si può senz'altro annoverare il disposto previsto dall'art. 1323 c.c., il quale espressamente sottopone alla disciplina "Dei contratti in generale" anche quei contratti che non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare. La previsione normativa pone, in sostanza, una ulteriore limitazione all'autonomia contrattuale delle parti in quanto considera la necessità della verifica che il contratto innominato posto in essere contenga i requisiti richiesti dagli artt. 1325-1343-1346 c.c. In tal senso autorevole dottrina (v. R. CLARIZIA, voce: *Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988) afferma che il richiamo specifico dell'art. 1323 c.c. intende evidenziare che la mancanza di una disciplina specifica del tipo non esime le parti dal rispettare quelle norme imperative di carattere generale che vigono sia per i contratti tipici sia per quelli atipici; vale a dire, quindi, che il contratto turistico contenga i requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c., la causa sia lecita (artt. 1343 c.c. e segg.), l'oggetto (artt. 1346 c.c. e segg.) possibile, lecito, determinato, determinabile, e una certa forma richiesta (artt. 1350 c.c. e segg.) sia stata rispettata.

³ Il tema dei contratti innominati rappresenta uno dei più fervidi campi di indagine del diritto civile. Gli sforzi ricostruttivi avanzati dalla dottrina sono tendenzialmente orientati alla valutazione della rilevanza giuridica delle nuove figure contrattuali sorte e affermatesi nella prassi commerciale. In tal senso, fra le varie opere dedicate al contratto in generale nelle quali si analizza il problema giuridico-positivo dei contratti innominati, si segnalano: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1943; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948; M. ALLARA, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1968; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1972; R. SACCO, *Autonomia*

rilevante tipicità di ordine sociale ed economico, tenuto conto in modo particolare del sensibile fenomeno della diffusione e conseguente massificazione delle attività turistiche⁴.

2. - Elaborazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione giuridica del contratto turistico.

Per poter esaminare con precisione le elaborazioni dottrinali avanzate in tema di qualificazione giuridica del contratto turistico, occorre procedere facendo sempre puntuale riferimento alle svariate ipotesi che di fatto possono concretamente realizzarsi nei rapporti tra utente turista e operatori professionali, al fine di evitare il rischio di comparare opinioni contrastanti e confliggenti espresse rispetto a situazioni di fatto oggettivamente differenti⁵.

contrattuale e tipi, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 805 e segg.; E. ROPPO, *Il contratto*, Bologna, 1977; R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1975; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. artt. 1321-1469*, Torino, 1980; S. MAIORCA, *Il contratto*, Torino, 1981. Fra i preziosi contributi dottrinali incentrati sull'argomento dell'atipicità contrattuale per molti aspetti eccellente è l'opera di G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974. Altri importanti contributi sono quelli di: E. BETTI, *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1959, p. 32 e segg.; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968; F. MESSINEO, *Contratto innominato*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 95; C. OSTI, *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 462 e segg.; G. B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 81 e segg.; *IBID.*, *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, 1979, I, p. 1 e segg.; A. PIRAINO LETO, *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974; A. CAUTADELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974; F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 52 e segg.; G. PIOLA, *Atipicità del contratto e meritevolezza dell'interesse*, in *Temi*, 1976, p. 395 e segg.; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981; R. SACCO - G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, 10, Torino, 1983; P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 e segg..

⁴ In tema di sviluppo del processo di massificazione un'acuta analisi può rintracciarsi in J. S. DUESENBERY, *Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore*, Milano, 1969; e in F. MARTORANO, *Le contrat touristique*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès International de Droit comparé*, Teheran, 1974.

⁵ Cfr. M. ARATO, *Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, p. 433 e segg.

È necessario distinguere in via preliminare e in maniera chiara ed inequivocabile le diverse figure professionali di imprenditori turistici che possono entrare in contatto con il cliente turista e, quindi, originare situazioni giuridiche soggettive suscettibili di intervento sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale.

Comunemente gli imprenditori turistici vengono racchiusi sotto la denominazione di "Agenzie di viaggio" o "turistiche", ma è opportuno distinguere, nell'ambito delle due diverse forme di assistenza turistica, tra organizzatori di viaggi (*Tour operators, Travel organizers, Organisateur de voyages*) e intermediari di viaggi (*Travel agents, Travel intermediaries, Intermédiaires de voyages*)⁶⁻⁷.

Tale distinzione è il punto di riferimento comune dal quale la dottrina, mostrando particolare attenzione, è tradizionalmente partita per elaborare costruzioni idonee alla qualificazione del contratto in esame.

Trattasi di posizioni alquanto eterogenee che presentano in ogni caso interessanti spunti di riflessione e numerosi elementi di validità, poiché scaturiscono essenzialmente «dall'analisi di situazioni di fatto, ancorate come sono al regolamento di interessi voluto dalle parti nel singolo caso concreto»⁸.

⁶ Da notare che la L. 17 Maggio 1983, n. 217 — Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica — ha inteso ricondurre sotto la disciplina delle agenzie di viaggio anche l'attività degli imprenditori turistici che producono viaggi organizzati con mezzi propri o altrui, per riconoscere la possibilità a tutte le imprese del settore di servirsi per la propria attività di mezzi (trasporto, alloggio, svago, ecc.) indipendentemente dalla proprietà o meno dei medesimi. Difatti l'art. 9 dispone: «Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione di viaggi o soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, numero 1084».

⁷ Sull'argomento C. CARRASSI, *Il contratto di viaggio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 99 e segg., sostiene che il turismo di massa attuale comprende, in maniera corrispondente, un settore produttivo ed uno distributivo, l'uno propriamente industriale contraddistinto dalla presenza dei *tour operators*, l'altro commerciale presidiato dagli intermediari di viaggi.

⁸ V. PIERFELICI, *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator»*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 645, osserva che «ogni contratto serve a realizzare gli interessi connessi alla valutazione economica che i contraenti fanno delle utilità fornite con le prestazioni, per cui, nell'interpretazione del contratto, l'attenzione deve focalizzarsi sull'individuazione del concreto orientamento della volontà contrattuale».

In tal senso, per quanto concerne il rapporto instauratosi tra il turista e l'intermediario di viaggi — in base al quale l'operatore turistico assume abitualmente l'impegno, dietro il pagamento di un corrispettivo, di procurare alla controparte sia un viaggio e/o un soggiorno, sia uno o più servizi separati rivolti al medesimo fine — non vi sono opinioni contrastanti per operare la sua riconducibilità nell'ambito della disciplina del contratto di mandato prevista dagli artt. 1703 c.c. e segg.; e in particolare dall'art. 1710 c.c. che sancisce il dovere di diligenza del buon padre di famiglia da parte del mandatario nell'esecuzione del mandato. In effetti la dottrina prevalente è concorde nel considerare che l'attività svolta dall'intermediario di viaggi appare sostanzialmente coincidente con quella tipica del mandatario professionale, essendo obbligato a curare per conto del turista la conclusione dei contratti relativi alla prestazione dei vari servizi necessari per la realizzazione del viaggio⁹.

Se è assodato che l'intermediario di viaggi nello svolgimento della sua attività conclude un contratto di mandato è, invece, assai dibattuta la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi.

È da premettere che tale fattispecie contrattuale riguarda un fenomeno complesso e in costante evoluzione che si verifica ogni qual volta che l'utente turista si rivolge all'imprenditore turistico richiedendo la preparazione di un intero viaggio organizzato (il c.d. *tour package*) con la conclusione di vari contratti — di trasporto, di albergo, di soggiorno, con i ristoranti, per spettacoli, gite, escursioni — con l'eventuale esclusione di tutte le pratiche amministrative¹⁰. Pertanto è fondamentale rilevare che il *tour*

⁹ A tal riguardo, V. CUFFARO, voce «*Contratto turistico*», in *Digesto IV — Discipline privatistiche — Sezione Civile*, Vol. IV, Torino, 1989, p. 294 e segg., afferma che nel rapporto giuridico in questione, fra cliente e agenzia di viaggi si conclude un contratto di mandato con rappresentanza mediante il quale l'intermediario si impegna a compiere in nome e per conto del cliente un'attività consistente nella conclusione di un negozio giuridico (che può essere la stipulazione di un contratto d'albergo, di trasporto o diretto a conseguire una prestazione diversa) contro il pagamento di un corrispettivo. Quindi è stato osservato che in tale ipotesi l'agente turistico si limita essenzialmente a svolgere una mera attività di cooperazione esterna dal contenuto esclusivamente giuridico.

¹⁰ In tal senso M. GRIGOLI, *Il contratto di viaggio*, in *Trattato diritto privato diretto da P. Rescigno*, XI, Torino, 1984, p. 800 e segg., sostiene che «lo sviluppo del turismo, legato al mutato assetto delle condizioni economiche e

*operator*¹¹ non si limita a svolgere, come invece opera l'intermediario, una mera attività di cooperazione esterna fra il turista e il soggetto obbligato alla prestazione dei servizi, ma provvede a ideare, "assemblare e confezionare" i singoli elementi componenti il *tour package*¹².

Di conseguenza la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi è stata di volta in volta qualificata dalla dottrina come: contratto di trasporto, di mediazione, contratto di mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo, contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato, contratto misto, contratto di mandato e, in ultimo, di appalto.

La tesi a lungo predominante in passato propugnava l'applicabilità al contratto in questione della disciplina giuridica del contratto di trasporto prevista agli artt. 1678 c.c. e segg.¹³. Il ra-

sociali, ha giocato un ruolo decisivo in merito all'ampliamento della sfera di attività degli operatori turistici, i quali non si limitano, appunto, ad integrare, come accadeva nel passato, l'iniziativa spontanea del turista improvvisato, ma operano principalmente per la promozione e realizzazione del viaggio, con innegabile vantaggio e diffusione verso larghi strati sociali".

¹¹ Cfr. L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 135, nota 9, che si ricollega alla decisione, Pret. Roma, 1° marzo 1973, in *Temi*, 1974, p. 537, ove si sostiene che il contratto di viaggio "è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, in cui da una parte vi è un'impresa che offre un complesso di servizi suoi diretti e non suoi, coordinati e manovrati attraverso la sua vasta organizzazione operativa, e dall'altra vi sono degli eventuali clienti, che hanno interesse al complesso unitario prodotto dall'organizzazione e si offrono di acquistarlo e di fatto lo acquistano".

¹² G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest* 1989 n. 9, p. 43 e segg., osserva che l'attività dell'organizzatore del viaggio non si esaurisce nel compimento di singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, ma riguarda un ventaglio più ampio e articolato di prestazioni. Difatti il *tour operator* stipula i contratti tra turista e le imprese che forniscono ed effettuano le prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio e/o soggiorno, li offre nel loro insieme quale risultato precipuo della propria attività, promette al cliente il fatto dei vari fornitori dei servizi.

¹³ Tale argomentazione era stata avanzata con notevole vigore in tema di viaggi di crociera. Si erano espressi in tal senso illustri giuristi: V. VITALE, *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1938, I, p. 98 e segg.; Id., *Contratti per crociere turistiche*, in *Giur. comp. dir. comm.*, 1942, p. 143 e segg.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 1960, 299, n. 347; S. FERRARINI, *I contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile*, in *Foro it.*, 1947, 73; D. AMORE, «Crociera (Contratto di)», voce in *Noviss. Dig. It.*, V, Torino, 1961, p. 21 e segg.; G. ROMANELLI, *Agenzia*

gionamento si fondava sulla considerazione in base alla quale la prestazione prevalente e assorbente nel contratto in esame è costituita dal vero e proprio trasporto; tutte le altre prestazioni, per quanto coordinate e finalizzate alla completa ed esauriente realizzazione del viaggio, sarebbero sempre state considerate come accessorie e secondarie.

Quindi queste ultime venivano considerate in posizione meramente strumentale rispetto alla prestazione principale dell'organizzatore di viaggi — lo scopo economico-sociale consistendo difatti nell'obbligo di trasferire il viaggiatore — al punto da essere inglobate nella fattispecie del contratto di trasporto. Tale costruzione inevitabilmente consentiva di attribuire all'imprenditore turistico la qualifica di vettore e, quindi, di sottoporlo al particolare regime di responsabilità per questo previsto.

Da notare che la casistica giurisprudenziale italiana sull'argomento non si contraddistingue certo per ampiezza e profondità ma, malgrado ciò, vanno annoverate alcune sentenze che denotano, pur se in modo saltuario, frammentario e a volte anche contraddittorio, un minimo di sensibilità¹⁴ da parte dei magistrati nei confronti di tale materia¹⁵.

di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica, in *Riv. dir. nav.*, 1959, II, p. 257 e segg.

¹⁴ Conforme a tale posizione è l'opinione di V. PIERFELICI, *op. cit.*, p. 641, in quanto si considera che la debolezza contrattuale degli utenti è acuita dalla relativa modesta casistica giurisprudenziale, poiché, di fronte ad un danno subito, un'eventuale composizione privata del conflitto, a condizioni anche svantaggiose, viene ritenuta economicamente meno controproducente del ricorso alla tutela giurisdizionale — che presenta in ogni caso un elevato margine di aleatorietà data l'assenza di principi positivi uniformi.

¹⁵ Per una rassegna giurisprudenziale delle decisioni adottate in tema di attività turistiche si segnalano: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. dir. nav.*, 1939, II, 263 e in *Foro it.*, 1939, I, 1003; Cass., 26 marzo 1947, n. 432, in *Foro it.*, 1947, I, 265; Id., in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, p. 286 e segg.; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 58 e segg.; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, p. 21 e segg.; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, p. 354 e segg., e in *Foro it.*, 1977, I, 2701; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. Civ.*, 1979, p. 653 e segg.; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1964, p. 536; Id., 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, p. 487 e segg.; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 881 e segg.; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, p. 1033 e segg.; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. e prat. assicuraz.*, 1963, p. 438; Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, c. 481 e segg.; Giudice Conciliatore Roma, 17 giugno 1987, in *Temi romana*, 1988, pp. 191-192; Giudice Conciliatore Roma, 15 giugno 1989, in *Temi romana*, 1989, p. 363

Significativo è l'esempio relativo alla qualificazione giuridica del contratto di crociera turistica. Qualificato prima come contratto di trasporto (Trib. Napoli, 4 marzo 1953, in *Riv. Giur. Circ.*, 1953, p. 1054), successivamente come mediazione (Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, p. 481), in seguito come mandato caratterizzato dall'oggetto del negozio da stipularsi dal mandatario (Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Dir. e Giur.*, 1957, p. 444), il contratto di crociera turistica è stato ulteriormente definito come contratto misto, il quale, in virtù del principio dell'assorbimento, è disciplinato dalla normativa prevista in tema di trasporto di persone (Cass., 5 maggio 1961, n. 1041, in *Foro it.*, 1961, I, p. 1704 e segg.; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, p. 438 e segg.).

In particolare, la tesi prevalente in passato da parte della giurisprudenza di ritenere applicabile al contratto turistico la disciplina giuridica del contratto di trasporto di persone, era avvalorata da numerose decisioni¹⁶.

e segg.; Giudice Conciliatore Taranto, 8 maggio 1989, in *Arch. Civ.*, 1989, p. 999 e segg.; Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in *Resp. civ. e prev.*, p. 699; App. Torino, 10 gennaio 1986, *Giur. it.*, 1988, I, 2, c. 183 e segg.; Trib. Napoli, 7 maggio 1983, in *Riv. dir. mar.*, 1984, p. 896 e segg.; Trib. Roma, 17 gennaio 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 485 e segg.; Trib. Napoli, 23 luglio 1984, in *Diritto e Giur.*, 1985, p. 763 e segg., poi confermata da App. Napoli, 24 settembre 1985 (inedita); Trib. Roma, 16 ottobre 1989, in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 286 e segg., confermata poi in Appello, 12 febbraio 1991, *ivi*, 1991, p. 751 e segg.; Trib. Roma, 6 ottobre 1989, *ivi*, 1992, p. 263 e segg., e *ivi*, 1991, p. 512 e segg.; Pret. Roma, 13 marzo 1973 e Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 598 e segg.; Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in *Foro it.*, 1991, c. 3062 e segg.; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, *ivi*, 1990, I, 1970, e in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1480; Trib. Lecce, 21 settembre 1990, in *Foro it.*, 1991, 3061; Trib. Perugia, 8 luglio 1986, poi confermata da App. Perugia, 26 ottobre 1987 (entrambe inedite); Cass., 28 aprile 1965, n. 752, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 1834; *Id.*, 4 giugno 1991, n. 6306, in *Foro it.*, c. 3060, che conferma App. Milano, 27 giugno 1986, e in *Il Corriere giuridico*, 1991, p. 1216 e segg.; *Id.*, 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, p. 454 e segg. e in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1564 e segg.; Trib. Genova, 13 ottobre 1990, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1991, 442 e segg.; Cass., 6 gennaio 1982, n. 7, in *Riv. giur. circ. trasp.*, p. 524 e segg.; Trib. Orvieto, 11 febbraio 1992, in *Foro it.*, 1992, c. 1572 e segg.; Trib. Roma, 23 marzo 1988, in *Giur. it.*, 1991, c. 66 e segg.

¹⁶ Cfr. Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1964, p. 536 e segg.; *Id.*, 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, p. 487 e segg.; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 881 e segg.; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, p. 1033 e segg.; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. prat. assicuraz.*, 1963, p. 438 e segg.

Ma per quanto interessante possa risultare, soprattutto per la definizione di alcuni casi specifici, l'attribuzione della disciplina del vettore all'organizzatore di viaggi, certamente non tiene conto della evidente evoluzione del contratto turistico e dello stesso concetto del viaggio¹⁷.

Per tali motivi i giuristi hanno manifestato successivamente notevoli perplessità nei confronti di tale orientamento, respingendo la sua adozione per delineare un fenomeno dai connotati alquanto complessi e variegati.

Un'altra posizione dottrinale, in ogni caso rimasta alquanto isolata, individua la fattispecie prevalente nel contratto di organizzazione di viaggi nel contratto di mediazione regolato dagli artt. 1754 c.c. e segg., in quanto l'attività del *tour operator* si esplicherebbe nel mettere in contatto il turista con le singole imprese che a vario titolo offrono e prestano i servizi richiesti¹⁸.

Comunque, mentre l'attività del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti fra loro per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza; l'attività del *tour operator* è essenzialmente quella di stipulare i vari contratti con i soggetti più disparati al fine di riunirli ed assemblarli nel pacchetto turistico unitariamente ideato e realizzato¹⁹. Anzi nel settore turistico è proprio il *tour operator* che svolge la sua attività sulla base di vincoli di collaborazione contrattuale (con le imprese

¹⁷ Sull'argomento si sofferma puntualmente L. STANGHELLINI, voce: *Viaggio (Contratto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, p. 1127 e segg., il quale afferma che una volta la motivazione principale che induceva il turista a concludere il contratto di viaggio era costituito dal fascino dello spostamento da un luogo all'altro. Oggi invece la vacanza non è più intesa solo come viaggio, bensì come ricerca di una complessa e composita serie di prestazioni di svago e di divertimento tale da costituire esse stesse il fulcro centrale del negozio in esame.

¹⁸ Sostenitore di tale opinione è A. DE MARTINI, *Le attività preparatorie della «ricerca dei contratti» nell'ordinamento italiano*, in *Temi Rom.*, 1971, pp. 16-18.

¹⁹ M. ARATO, *op. cit.*, osserva che, mentre l'operatore turistico conclude i contratti nell'interesse del turista, il mediatore deve essere imparziale; e C. CARRASSI, *op. cit.*, p. 104, inoltre considera che la tutela predisposta dall'art. 1759 c.c. non è certo esauriente in quanto sarebbe limitata alle sole circostanze note al mediatore prima della conclusione del contratto senza neppure estendersi a tutte quelle altre che tale soggetto avrebbe potuto conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza.

ricettive), di rappresentanza (con le imprese di trasporto e di assicurazione) e di subordinazione (con le imprese di navigazione marittima e aerea)²⁰.

Diversa soluzione è prospettata da altra dottrina che, dopo aver argomentato che il viaggio e la vacanza possono considerarsi come dei veri e propri beni, propende per l'assimilazione del contratto di organizzazione di viaggio alla fattispecie della compravendita, della quale andrebbe applicata la disciplina prevista dagli artt. 1470 c.c. e segg.²¹.

Un ulteriore tentativo di superare l'*impasse* relativo alla qualificazione giuridica del contratto di organizzazione è formulato da autorevole dottrina che avanza la tesi del mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo²².

La soluzione prospettata consente di applicare alla situazione *de quo* la disciplina prevista all'art. 1381 c.c., in base alla quale il soggetto che ha promesso l'obbligazione o il fatto di una terza persona è tenuto a indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso.

Da ciò conseguirebbe che, una volta assodata per l'operatore turistico la qualifica di *tour operator*, questi, anziché limitarsi a compiere singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, prometterà ai clienti il fatto dei vari fornitori di base (vettori, albergatori, società di animazione e intrattenimento), rispondendo direttamente dell'inadempimento dei servizi compresi nel viaggio o soggiorno organizzato. L'organizzatore di viaggi si distinguerebbe dal puro intermediario per la presenza di un'obbligazione di garanzia delle prestazioni che dovranno essere fornite dai terzi.

In tale orientamento dottrinale la posizione giuridica soggettiva contrattuale del turista risulta maggiormente tutelata rispetto

²⁰ Medesima considerazione va fatta in relazione alle figure del commissario (artt. 1731 c.c. e segg.) e dell'agente di commercio (artt. 1742 c.c. e segg.) in quanto sostanzialmente inadatte, per le suddette ragioni, a rappresentare fedelmente l'attività del *tour operator*.

²¹ Sostiene tale posizione C. LAMBERTI, *Nota* a Pret. Roma 13 marzo 1973 e a Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 617 e segg., il quale rimanda anche a G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario al cod. civ.*, Torino, 1980, p. 5 e segg. e a D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 65 e segg., per avvalorare che la disciplina relativa alla compravendita può riguardare non solo cose ma anche diritti, beni immateriali e servizi intesi in senso lato.

²² Di questo convincimento sono: G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *op. cit.*, p. 78; V. PIERFELICI, *op. cit.*, p. 651.

all'ipotesi del semplice mandato poiché, in caso di mancata o inadeguata fruizione dei servizi turistici pattuiti, potrà cercare di rivalersi — in base al duplice rapporto negoziale che lo lega, in virtù del contratto a favore di terzi col fornitore di base, e del mandato con promessa del fatto del terzo con il *tour operator* — nei confronti sia dell'organizzatore di viaggi che degli altri imprenditori interessati, con innegabili vantaggi di praticità e di snellimento procedurale²³.

È anche da segnalare l'indirizzo seguito da illustre dottrina la quale, rifacendosi alla tradizionale distinzione istituzionale esistente tra le obbligazioni di mezzo e le obbligazioni di risultato, ha inteso sostenere con vigore la soluzione di un "contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato"²⁴.

Altresì si è prospettata in dottrina la costruzione del contratto in esame come contratto misto²⁵. Secondo tale orientamento nel contratto di organizzazione di viaggi il *tour operator* esplicherebbe contestualmente diverse attività che si sostanzierebbero nelle prestazioni (e quindi nelle relative discipline) tipiche del contratto di trasporto (per gli spostamenti dei viaggiatori mediante i mezzi noleggiati dall'organizzatore), del contratto di mandato (per l'attività di intermediazione con le imprese fornitrici dei vari servizi) e del contratto di appalto (per la programmazione del viaggio e del soggiorno). Ne conseguirebbe la presenza di una serie di discipline dotate ciascuna di una rilevanza giuridica autonoma che, a nostro avviso, risultano essere sostanzialmente inidonee a regolare compiutamente il rapporto globalmente considerato. Difatti la pluralità e la strumentalità delle prestazioni sono delle caratteristiche talmente connaturate al contratto turistico che è praticamente impossibile scinderne la relativa disciplina a seconda della singola attività svolta.

²³ Di questo avviso G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *op. cit.*, p. 81. Vedasi altresì, G. ROMANELLI - G. SILINGARDI, *voce: Contratti di viaggi organizzati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, 1988, Roma.

²⁴ In particolare cfr. L. STANGHELLINI, *op. cit.*, p. 1130 e segg.; e *op. cit.*, c. 137 e segg.; il quale richiama il contenuto degli artt. 1176 e 1218 c.c. per sottolineare che l'unitarietà della definizione e dell'oggetto del contratto turistico possa condurre l'interprete a ritenere che il singolo turista abbia il diritto di esigere il pieno e completo soddisfacimento di quel risultato che si è promesso di ottenere.

²⁵ Cfr. F. MARTORANO, *op. cit.*, p. 351 e segg.

Il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggi raggiunge il suo punto critico rispetto alla alternativa tra lo schema della *locatio operis*, in particolare dell'appalto di servizi, e quello del mandato.

Tale ultima tesi è sembrata prevalere in passato, in quanto adottata e sostenuta da autorevole dottrina²⁶, e avvalorata dalla prassi piuttosto diffusa nel settore di inserire nelle condizioni generali che regolano il contratto turistico, in maniera del tutto arbitraria ed artificiosa, la qualifica di intermediario dell'organizzatore di viaggi. Si trattava di una scelta pratica che consentiva all'operatore turistico di tutelare al meglio la propria posizione giuridica poiché, fra i vari tipi di responsabilità vigenti nel nostro ordinamento giuridico, quello relativo al mandatario professionale era senza dubbio il meno rigoroso, essendo questi obbligato soltanto a comportarsi secondo le regole della "diligenza media del buon padre di famiglia"²⁷.

In base a tali considerazioni, tra gli stessi propugnatori della tesi del mandato, si è posta la rilevante questione della inadeguatezza e insufficienza degli artt. 1710 e 1218 c.c., assunti come parametri per valutare la responsabilità dell'organizzatore di viaggi²⁸.

²⁶ Fra i principali sostenitori di tale orientamento si possono annoverare: E. SPASIANO, *Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose*, in *Riv. dir. nav.*, 1962, II, p. 67 e segg.; V. PIERFELICI, *op. cit.*, p. 649; R. RODIERE, *op. cit.*, p. 87 e segg.; *Contra* G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *Intermediario e organizzatore di viaggi: regime di responsabilità e controlli pubblici* in *Arch. giur.*, 1979, v. CXCVI, fasc. 1, p. 49 e segg.

²⁷ In particolare C. CARRASSI, *op. cit.*, p. 106, sottolinea che la configurazione della tesi del mandato, comportando l'applicazione dei principi vigenti in tema di ordinaria diligenza, non si adatta certamente ad una reale tutela del contraente debole.

D'altronde, a nostro avviso, non sembra nemmeno ipotizzabile e quantomeno sostenibile la ricostruzione della natura giuridica e relativa qualificazione di una fattispecie così complessa sulla base di una mera autoqualificazione operata unilateralmente dall'imprenditore turistico nel documento contrattuale.

In tal senso cfr. App. Paris, 1ère ch., 25 marzo 1958, in *Jurisclasseur Périodique*, 1958, II, 10, p. 617 e segg., che esclude qualsiasi valore alle clausole autoqualificatorie di un contratto «*considérant que ce sont les caractères propres et la nature réelle d'un contrat qui doivent déterminer sa qualification et qu'il appartient aux juges de lui restituer cette qualification véritable si les contractants en ont faussement adopté une autre*».

²⁸ È interessante da segnalare la posizione critica nei confronti di tale orientamento assunta da M. ARATO, *op. cit.*, p. 445, il quale obietta che nella

Una volta introdotta attraverso il recepimento della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (la c.d. C.C.V.) stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970, la distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio, gli orientamenti giurisprudenziali hanno cercato di interpretare e regolare tale complesso fenomeno in costante evoluzione²⁹.

A tale riguardo è degna di essere menzionata una recente sentenza della Corte di Cassazione, in base alla quale l'agente di viaggio è responsabile del mancato ingresso del turista in un paese straniero non avendolo preventivamente informato dell'ostacolo amministrativo vigente nel paese di destinazione alla fruizione del servizio³⁰.

Quindi l'intermediario *de quo* viene condannato al risarcimento dei danni subiti dal cliente avendo contravvenuto il preciso obbligo di comunicare ogni notizia relativa alla concreta realizzabilità del programma turistico. È interessante notare i risvolti di ordine pratico e di evoluzione giurisprudenziale che tale ultimo orientamento ha il pregio di evidenziare. Difatti, se da un lato a causa dell'autorevolezza dell'organo giudicante, la Suprema Corte, è prevedibile oltre che auspicabile una larga e consolidata

sostanza il mandatario impone la sua volontà al mandante-turista, poiché gli vende un viaggio pre-confezionato, senza che il cliente nemmeno conosca la controparte contrattuale con la quale, in virtù della spendita del nome fatto del mandatario, direttamente è legato. Si avrebbe in tal caso un'inversione della *ratio* degli artt. 1703 c. c. e segg.

²⁹ Per una completa disamina delle pronunzie che intendono ricondurre il contratto turistico nell'ambito della fattispecie del mandato v.: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. dir. nav.*, 1939, II, p. 263 e segg., e in *Foro it.*, 1939, I, c. 1003 e segg.; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 58 e segg.; Pret. Roma, 13 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 598 e segg.; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, p. 21 e segg.; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, p. 354 e segg., e in *Foro it.*, 1977, I, c. 2701 e segg.; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. Civ.*, 1979, p. 653 e segg.

³⁰ Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1564: "Le circostanze che il mandatario, a norma dell'art. 1710 c. c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato non sono solo le sopravvenute, intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato, ma, in considerazione della *ratio* della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l'ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto".

diffusione del principio — che pone a carico dell'agente di viaggio l'obbligo di fornire tutte quelle indicazioni utili alla effettiva esecuzione del programma — nella giurisprudenza delle Corti di Merito; dall'altro la portata della sentenza farà in modo che gli operatori turistici si preoccupino di fornire tutti quegli elementi di cognizione che evitino al turista impedimenti di qualsiasi natura alla regolare fruizione del servizio, al fine di scongiurare il rischio di incorrere in onerose responsabilità.

Partendo dalla inidoneità degli orientamenti sin qui esaminati a costituire un valido riferimento di ordine giuridico dei rapporti contrattuali turistici, autorevole dottrina ha avanzato l'ipotesi di inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto prevista dagli artt. 1655 c.c. e segg.³¹

Tale elaborazione dottrinale, almeno secondo i suoi sostenitori, sarebbe quella più consona alla realtà degli attuali rapporti tra agenzia turistica e turista, poiché quest'ultimo soggetto è interessato ad un servizio considerato nel suo risultato complessivo e nella sua utilità finale, piuttosto che alle singole prestazioni che compongono il *tour package*³².

Orbene, la configurazione del contratto in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto di servizi è quantomeno idonea a riunire, sotto il profilo meramente giuridico, un'operazione tecnico-commerciale frantumata in diversi contratti, rappresentando una "creazione di utilità economicamente valutabile a vantaggio del committente" come è stato affermato dalla giurisprudenza³³.

³¹ Così M. GRIGOLI, *op. cit.* p. 802 e segg.; E. MOSCATI, *La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano*, in *Legislazione economica*, a cura di F. Vassalli - G. Visentini, Milano, 1979, p. 352 e segg.; M. ARATO, *op. cit.*; G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 274 e segg.

³² In tal senso C. CARRASSI, *op. cit.*, sostiene che tale tesi consente di impegnare l'agente al conseguimento di un risultato piuttosto che allo svolgimento di una attività, di renderlo responsabile dell'operato dei terzi che prestano i servizi come se fossero ausiliari propri e di adossargli l'*onus probandi* dovendo dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile.

³³ Cass., 28 maggio 1977, n. 2002, *op. cit.*, in cui si stabilisce che "l'agenzia di viaggio turistica è un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere non solo nella prestazione di un'attività d'intermediazione fra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, ma anche nell'organizzazione ed esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici, attraverso mezzi presi a noleggio o mediante l'opera di una o più subvettori. In questo secondo caso, l'agenzia stipula con i viaggiatori un vero

Inoltre, la figura dell'appalto di servizi, consentirebbe realmente di approntare una snella ed efficace tutela dell'utente fruitore di beni e servizi turistici³⁴.

In definitiva, comunque si ritenga di risolvere il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggio, va sicuramente considerata prioritaria l'esigenza di individuare uno strumento giuridico che, non solo tuteli il contraente debole rappresentato dall'utente turista ma — altrettanto importante — sia aderente alla realtà socio-economica del settore turistico onde assicurare contemporaneamente una equilibrata diffusione ed espansione dell'attività degli operatori professionali, all'insegna della certezza e della chiarezza del diritto.

e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore e, ove faccia eseguire il trasporto da subvettori, conclude con costoro un ulteriore contratto di trasporto che si pone, rispetto all'altro, su un piano distinto, ma parallelo. Nel caso invece che l'agenzia limiti la sua attività alla prestazione dell'assistenza turistica, due diverse configurazioni giuridiche possono essere adottate. Se fra i compiti dell'agenzia si considera essenziale quello della conclusione dei contratti di trasporto per conto dei turisti, attribuendosi agli altri compiti carattere meramente accessorio, la situazione appare in tutto analoga a quella che, rispetto al trasporto di cose, dà vita al contratto di spedizione. Se invece si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dall'agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto come una delle varie attività da porre sullo stesso piano in una visione unitaria dei compiti assunti dall'agenzia, la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'appalto di un servizio. I viaggiatori, anche se rimangono estranei al contratto di trasporto stipulato dall'agenzia organizzatrice del viaggio, possono esperire l'azione extracontrattuale di responsabilità per fatto illecito."

³⁴ In tal senso vedasi M. DEIANA, *La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, p. 148 e segg..

CAPITOLO TERZO

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA
AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.)

1. - *La disciplina giuridica della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.): campo di applicazione.*

Nonostante i continui tentativi e le numerose — e spesso contrastanti — elaborazioni dottrinali delineino un certo tipo di regolamentazione dei diritti e dei doveri delle parti contraenti del contratto turistico¹, occorre, seppur brevemente, considerare la disciplina della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.) stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con L. 27/12/1977 n. 1084, ed entrata in vigore nel nostro ordinamento il 4 ottobre 1979².

¹ Per una compiuta informazione bibliografica, cfr. E. ROPPO, *Sull'ambito di applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio* (l. 27-12-1977, n. 1084), in *Riv. giur. circ. traspr.*, 1979, p. 3, nota 4.

² Per un'accurata ed esauriente analisi del testo della Convenzione vedasi E. ROPPO, *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1757 e segg.; in cui si sottolinea che: "con la sua ricezione nell'ordinamento italiano, questo si è arricchito della definizione e della disciplina di un nuovo tipo legale di contratto, o meglio di due nuovi sottotipi, che andranno ad aggiungersi alla serie di quelli già previsti dal legislatore nel codice civile o in leggi speciali: tipi di contratto corrispondenti ad operazioni economico-sociali la cui veste giuridica da tempo costituisce materia, per dottrina e giurisprudenza, di una difficile e delicata attività di qualificazione, concretamente intesa per lo più a definire l'ambito della responsabilità degli operatori turistici nei confronti di chi si avvale dei loro servizi..... Le definizioni dei due tipi di contratto (COV e CIV) hanno ad oggetto gli elementi per così dire costitutivi dell'operazione. Il contratto di organizzazione di viaggio (COV) è caratterizzato dall'essere concluso direttamente tra il soggetto che s'impegna a fornire le prestazioni di trasporto e di soggiorno ed il soggetto che ne fruisce, e dall'aver per oggetto immediato e diretto l'erogazione di tali prestazioni. Sua caratteristica saliente è quella di riguardare appunto un complesso di prestazioni tra loro combinate, nel cui ambito quella di trasporto riveste carattere essenziale nel doppio senso che essa non può comunque mancare, e deve inoltre avere,

In *primis* l'art. 2, n. 1 afferma che la Convenzione «si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggio o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o, in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno stato contraente». Orbene, secondo l'art. 1, n. 1 si intende per «contratto di viaggio sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio»³. Trattasi, naturalmente, di una formulazione opportunamente ispirata dalla esigenza, pregnante in un consesso internazionale, di reperire schemi dalla latitudine più ampia possibile.

Ma l'area di operatività della disciplina giuridica contenuta nella C.C.V. viene ulteriormente delineata dall'art. 2, n. 2, il quale dispone che la «presente Convenzione si applica senza il pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori». È evidente in tal senso la *ratio legis* di tutelare la situazione giuridica soggettiva dei viaggiatori non privandoli di vantaggi e garanzie eventualmente disposti da discipline legali diverse dalla C.C.V.; la quale andrebbe concepita come un vero e proprio intervento normativo diretto ad assicurare un "*minimum* uniforme" di protezione ai turisti degli Stati contraenti⁴.

Da notare poi che nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il campo di applicazione della C.C.V. è stato ulteriormente delineato attraverso l'utilizzo della riserva di cui all'art. 40, n. 1, lettera A, della quale l'Italia si è avvalsa all'atto del deposito dello strumento di ratifica.

In base a detta riserva la Convenzione in oggetto è valida in riferimento «ai soli contratti di viaggio internazionali che dovreb-

nell'economia dell'operazione, carattere prevalente e non meramente accessorio.... Il contratto di intermediario di viaggio (CIV) riguarda per contro una o più prestazioni di trasporto, di soggiorno o di altro genere che possono sì giustapporsi, ma non integrano mai quel complesso organico di servizi cui nella prassi del ramo si allude parlando di *tour package*".

³ In tal senso convergono le disposizioni della C.C.V. relative alla distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio e ai rispettivi regimi di responsabilità, che vengono puntualmente richiamate dall'art. 9 della L. 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

⁴ Tale indirizzo è stato espresso chiaramente da E. ROPPO, *op. cit.*, p. 1765.

bero essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito»⁵. Di conseguenza è esclusa la possibilità di invocare le norme della Convenzione per la disciplina dei viaggi che si svolgono esclusivamente all'interno dei confini dello Stato italiano a meno che, come prassi consolidata conferma, i documenti (*dépliants, brochures*, programmi di viaggio di vario genere) non operino un esplicito rinvio ricettizio alla medesima disciplina assumendola, quindi, come parte integrante del testo contrattuale. Nel caso in cui, invece, non vi sia un esplicito richiamo delle norme della Convenzione, è opinione predominante che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra intermediari e/o organizzatori di viaggi e turisti si possano rispettivamente applicare le discipline del mandato e dell'appalto previste dal codice civile.

2. - *Obblighi e diritti dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggi e dei viaggiatori.*

Il capitolo II° della Convenzione si occupa degli obblighi generali degli organizzatori e intermediari di viaggi e dei viaggiatori.

Gli obblighi generali degli operatori professionali (*Tour operators* e Agenzie di viaggio) che scaturiscono dalla conclusione di un contratto di viaggio consistono nella protezione dei diritti e degli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e dei buoni usi in questo campo⁶.

⁵ In particolare G. CIURNELLI, *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, p. 677 e segg. pone l'accento anche sulla limitata rilevanza internazionale di tale Convenzione poichè gli Stati firmatari sono stati solo: Italia, Belgio, San Marino, Costa d'Avorio, Portogallo, Città del Vaticano, Libano, Marocco, Nigeria, Filippine, Taiwan, Togo, Alto Volta; e quelli che in seguito vi hanno aderito solo Argentina, Benin e Camerun. Lo stesso autore afferma: «Bisogna rilevare che l'art. 40 della C.C.V. prevedeva la formulazione della riserva all'atto della sottoscrizione, adesione o ratifica, mentre lo stato italiano si è avvalso di essa nel momento del deposito dello strumento di ratifica».

⁶ La dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di attribuire un significato concreto e compiuto a tale enunciazione di principio includendovi la diligenza professionale, l'espletamento di tutte le formalità (di natura anche amministrativa), l'obbligo di informazione e di assistenza.

Invece gli obblighi generali a carico del viaggiatore vengono delineati sulla base di individuazioni più analitiche, poiché essi devono fornire tutte le necessarie informazioni che sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio, affinché sia il *tour operator* che l'agente di viaggi possano eseguire correttamente le loro prestazioni.

È opportuno segnalare che, oggetto particolare della regolamentazione contenuta nella Convenzione, sono: i documenti di viaggio, il recesso dal contratto, la responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggio; anche in considerazione del prevalente riconoscimento della necessità di predisporre regimi differenziati per attività profondamente e sostanzialmente diverse nella loro stessa natura tecnico-economica.

Gli artt. 5-7 prevedono che il documento di viaggio sottoscritto e rilasciato dall'organizzatore di viaggi contenga una serie articolata di indicazioni tra cui:

- a) il dettaglio delle prestazioni e il prezzo globale;
- b) l'eventuale numero minimo di viaggiatori;
- c) le clausole di recesso;
- d) il riferimento alla C.C.V. oppure il riferimento a un "programma di viaggio" contenente tutte le informazioni.

Gli artt. 18-19 prevedono che nel documento di viaggio (analogo al precedente) sottoscritto e rilasciato dall'intermediario debbano figurare:

- a) nome e indirizzo dell'organizzatore o del prestatore dei singoli servizi;
- b) nome e indirizzo dell'intermediario con l'esplicita indicazione che l'intermediario agisce come tale (in mancanza di tale annotazione è considerato come organizzatore).

Da notare che tali documenti di viaggio sono previsti non tanto per la validità del contratto (*ad substantiam*) quanto al fine di provarne l'esistenza (*ad probationem*), svolgendo una più generale funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici⁷.

⁷ Di diverso convincimento è V. CUFFARO, voce «Contratto turistico», in *Digesto IV — Discipline privatistiche — Sezione Civile*, Vol. IV, Torino, 1989, p. 294 e segg., il quale sostiene che non si tratti nemmeno di forma *ad probationem* in quanto l'aspetto saliente delle disposizioni in oggetto è quello dell'efficacia *inter partes* di particolari condizioni che, ove non vengano evidenziati dal documento di viaggio, non entrano a far parte del regolamento contrattuale che resta disciplinato dalla normativa uniforme. Su tale argomen-

La C.C.V. regola puntualmente (agli artt. 8-11 e 20), con una disciplina orientata tendenzialmente alla tutela dell'imprenditore turistico, le ipotesi di modificazioni del rapporto contrattuale. Difatti è previsto in maniera dettagliata che il viaggiatore può farsi sostituire nell'esecuzione del viaggio da altra persona idonea, indennizzando l'organizzatore e/o l'intermediario di tutte le spese causate dalla sostituzione, e che può altresì recedere dal contratto in maniera parziale o totale in qualsiasi momento purché indennizzi la controparte conformemente alla legislazione nazionale vigente o secondo quanto stabilito nelle disposizioni del contratto.

L'organizzatore a sua volta può annullare il viaggio sia prima che durante l'esecuzione del contratto, per:

- circostanze eccezionali ed imprevedibili che, se conosciute in anticipo, non gli avrebbero consentito di organizzare il viaggio e concludere i contratti relativi;
- mancato raggiungimento del numero minimo di viaggiatori previsto nel contratto.

In caso di recesso dell'organizzatore nessun indennizzo è dovuto ai viaggiatori oltre il rimborso di quanto pagato, purché questi ultimi siano avvisati — almeno 15 giorni antecedenti l'inizio del viaggio — del mancato raggiungimento del numero minimo. Inoltre, in caso di annullamento del viaggio prima dell'esecuzione, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al cliente soltanto quanto pagato; mentre se l'annullamento ha luogo in corso di esecuzione, è previsto un equo indennizzo reciproco.

Da tener presente anche che l'organizzatore può variare il prezzo globale (a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio) solo nel caso di variazioni avvenute:

- nel corso dei cambi o
- nelle tariffe aeree dei vettori di linea.

In ultimo va segnalato che, nel caso in cui l'aumento ecceda del 10% il prezzo globale originario, il viaggiatore può recedere senza alcuna penalità avendo diritto al rimborso di quanto pagato⁸.

to, inoltre, E. ROPPO, *op. cit.*, p. 1772, è dell'opinione che il formalismo in questione è *sui generis*: non ha incidenza e valore probatorio, bensì sostanziale; trattasi però di un'incidenza sostanziale che si esprime su un piano differente da quello dell'invalidità. In ogni caso tale formalismo ricopre una fondamentale funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e, quindi, di prevenzione delle liti.

⁸ Come osserva E. ROPPO, *op. cit.*, p. 1777, l'art. 11 presenta un accentuato *favor* unilaterale nei confronti del *tour operator* in quanto gli consente "di lucrare profitti differenziali dalla oscillazione di cambi e tariffe, senza essere

3. - *La disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi.*

Il punto saliente di tutta la disciplina della C.C.V. è sicuramente quello relativo alla disciplina della responsabilità dell'operatore turistico nei confronti del viaggiatore-turista.

Gli artt. 12 e 21 sanciscono in capo alle figure dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi una responsabilità di tipo oggettivo poichè questi rispondono degli atti e delle omissioni dei loro impiegati e degli agenti nell'esercizio delle loro funzioni come se fossero loro propri⁹.

Per quanto concerne la responsabilità dell'organizzatore è utile distinguere l'attività di organizzazione e di preparazione del viaggio da quella di mera esecuzione e svolgimento dello stesso.

Nella prima fase — attività di organizzazione e preparazione — l'operatore è responsabile di qualunque pregiudizio arrecato al viaggiatore per inadempimento totale o parziale degli obblighi che derivano dal contratto o dalla Convenzione, salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente.

Nella seconda — attività di esecuzione o di svolgimento — invece vi sono due ipotesi:

- 1) i servizi (trasporto, alloggio, ristorazione, animazione ed altri) sono prestati direttamente dal *tour operator*: in tal caso questi risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore secondo le disposizioni che regolano detti servizi;

esposto al rischio corrispondente.... Proponendo aumenti esagerati del prezzo globale, costui può costringere, di fatto il viaggiatore a recedere sulla base di essa: un recesso che, in queste circostanze, sarebbe però solo formalmente del viaggiatore, dovendo nella sostanza imputarsi alla deliberata volontà dell'OV di risolvere il contratto. In tal modo l'OV si assicurerebbe, di fatto, una illimitata facoltà di recedere «senza indennizzo».

⁹ In tal senso E. ROPPO, *op. cit.*, p. 1780, afferma che si tratta di regole parallele a quella dell'art. 1228 del cod. civ., ma che operano "in senso più favorevole al viaggiatore di quanto lo sarebbe la disciplina del codice; ai sensi di questo, la responsabilità per il fatto degli ausiliari vale soltanto «salva diversa volontà delle parti» e dunque può essere pattiziamente declinata..” Tale pattuizione sarebbe inammissibile nel contesto della C.C.V. poichè l'art. 31, n. 1, sancisce la nullità di «qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto».

- 2) i servizi stessi sono effettuati da terzi: allora l'organizzatore risponde dell'inadempimento totale o parziale come se li avesse effettuati personalmente e, nel caso di cattiva esecuzione, può fornire la prova liberatoria di essersi comportato diligentemente nella scelta degli esecutori.

È previsto che la responsabilità dell'organizzatore sia limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave e se il *tour operator* svolge in proprio i servizi di alloggio e trasporto, per ogni viaggiatore a 50.000 franchi-oro per danno alle persone, a 2.000 franchi-oro per danno alle cose e a 5.000 franchi-oro per qualsiasi altro danno¹⁰. Tali limiti di indennizzo non valgono se l'organizzatore presta in proprio servizi di alloggio o di trasporto.

Da notare che l'organizzatore che abbia indennizzato il viaggiatore subentra ai diritti di quest'ultimo nei confronti del prestatore di servizi ed ha anche diritto di rivalsa verso i fornitori per le infrazioni contrattuali effettuate nello svolgimento dei servizi. Il viaggiatore dal canto suo ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio subito.

La C.C.V. disciplina anche in tema di responsabilità dell'intermediario di viaggi. Questi, ai sensi dell'art. 22, sarà responsabile per il pregiudizio causato dall'inosservanza che commette nell'inadempimento dei suoi obblighi (ad esempio: corrette ed esaurienti informazioni sui viaggi e servizi offerti, corretta prenotazione ed emissione di documenti di viaggio, corretto espletamento delle formalità amministrative, corrette ed esaurienti informazioni generali sui paesi, documenti personali, disposizioni sanitarie, ecc.).

Tale responsabilità è limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave, a 10.000 franchi-oro per viaggiatore. Comunque va precisato che l'intermediario non è responsabile dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che sono oggetto del contratto di viaggio; e questo perchè il viaggiatore può agire direttamente nei confronti dell'organizzatore di viaggio o dell'impresa erogatrice dei vari servizi, in forza del rapporto diretto che fra essi si instaura ai sensi dell'art. 17¹¹.

¹⁰ Questi massimali sono rapportati ad un'unità di misura, il franco-oro *Poincaré*, del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

¹¹ L'art. 17 dispone: «Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

Tralasciando, in tale sede, di analizzare anche gli altri aspetti giuridici relativi alla disciplina della C.C.V. è doveroso accennare ad alcuni spunti di riflessione.

Senza dubbio positivo è il giudizio relativo alle importanti innovazioni a favore della tutela del viaggiatore che la Convenzione introduce: si va dalla responsabilità diretta degli organizzatori di viaggio per l'inadempimento derivante dai servizi effettuati da terzi, alla responsabilità dell'intermediario di viaggi in quanto fornito di mandato con rappresentanza; dalla possibilità da parte del viaggiatore-danneggiato di esercitare sia l'azione contrattuale contro il *tour operator* che quella (totale o complementare) extracontrattuale nei confronti dell'impresa erogatrice, alla nullità di ogni clausola contraria alla C.C.V. e sfavorevole al viaggiatore.

Si tratta in ogni caso — sotto il profilo privatistico — di un primo tentativo di riequilibrio delle situazioni giuridiche soggettive in causa, di affermazioni di principio che sono certamente necessarie ma non sufficienti, tenuto conto soprattutto della scarsa rilevanza che la C.C.V. riscuote a livello internazionale. Difatti tale Convenzione è stata sottoscritta da pochi Paesi ed in Europa vi hanno aderito solo Italia (con la riserva cui si è accennato), Belgio, Portogallo, Città del Vaticano e San Marino. Tra gli aderenti quindi mancano i grandi paesi ad "alta vocazione turistica" come Germania, Francia, Spagna, U.S.A. e Giappone, con conseguenze facilmente immaginabili. D'altronde «l'obiettivo di dare disciplina internazionale uniforme è stato sostanzialmente fallito dalla Conferenza Diplomatica di Bruxelles, che portò all'approvazione del progetto UNIDROIT sulla C.C.V.; tanto da realizzare piuttosto che l'uniformazione, la diversificazione delle discipline normative sul contratto di viaggio perfino all'interno dei paesi membri della CEE»¹².

¹² G. SILINGARDI, *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 643. Basti pensare al caso della Germania Federale che, nonostante l'entrata in vigore della C.C.V. in data 26 febbraio 1976 (in Belgio, Benin, Camerun, Taiwan e Togo, a seguito del deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione secondo quanto previsto dall'art. 36, n. 2), invece di ratificare la medesima Convenzione, integrò il BGB - con l. 10 maggio 1979 di diritto interno c.d. «*Reiservertragsgesetz*» disciplinando il settore dei viaggi e soggiorni organizzati. In tal senso vedasi R. PARDOLESI, *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 55 e segg.

CAPITOLO QUARTO

LA DIRETTIVA CEE N. 314/90 DEL 13/6/1990 CONCERNENTE I VIAGGI LE VACANZE E CIRCUITI «TUTTO COMPRESO»

1. - *Finalità dell'intervento comunitario in tema di servizi turistici «tutto compreso».*

La direttiva in esame rappresenta un valido modello di regolamentazione comune tra gli Stati che fanno parte della Comunità economica europea, riguardante i rapporti che intercorrono tra l'organizzatore e/o l'intermediario di viaggi e il viaggiatore¹. Tale intervento normativo persegue una duplice finalità.

Da un lato l'intento è quello di ravvicinare e uniformare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali in materia di viaggi, di vacanze e di circuiti «tutto compreso», che risultano essere notevolmente divergenti e, quindi, foriere di gravi ostacoli alla libera prestazione di detti servizi e di distorsioni alla concorrenza tra gli operatori turistici degli Stati membri.

Dall'altro, l'obiettivo concorrente ma non certo secondario, è quello di offrire un adeguato quanto puntuale livello di salvaguardia dei diritti del turista²:

- vietando che la pubblicità, le indicazioni e le clausole contrattuali siano enunciate in forma non chiara, incomprensibile ed inaccessibile al grande pubblico;
- dettando precise prescrizioni in materia di facoltà di recesso dal contratto da parte del consumatore e di responsabilità degli organizzatori e dei venditori di servizi «tutto compreso» (in caso di inadempimento dei medesimi soggetti);

¹ In G.U.C.E., n. L 158, del 23 giugno 1990.

² In tal senso v. la Comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata «Un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori» e approvata mediante la Risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986, in G.U.C.E., n. C 118, del 7 marzo 1986, la quale menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso.

— approntando una serie articolata di garanzie in grado di far fronte anche alle ipotesi di insolvenza e/o di fallimento degli operatori professionali.

Non è un caso, quindi, che la direttiva abbia avuto un travagliato iter, evidenziando in maniera lampante il ruolo che ormai riveste il turismo in ambito comunitario³.

2. - La disciplina della Direttiva (CEE) n. 314/90.

Va inizialmente osservato che oggetto della presente direttiva sono i viaggi, le vacanze e gli itinerari (*rectius* circuiti) «tutto compreso»: intendendosi per esso la combinazione di due dei seguenti tre elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici⁴ non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono una parte significativa del «tour package»⁵.

L'ambito di applicazione della direttiva, essendo riferito all'intero territorio comunitario (a differenza della C.C.V.), riguarderebbe i viaggi sia esterni che interni allo Stato italiano (mentre per i viaggi effettuati all'interno dei nostri confini che non vengono disciplinati dalla Convenzione — purchè questa non venga espressamente richiamata nel documento di viaggio —

³ Difatti gli atti formali che hanno dato origine alla Direttiva n. 314/90 sono: il Trattato istitutivo CEE (in particolare l'art. 100 A); la Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988, in *G.U.C.E.*, n. C 96, del 12 aprile 1988; la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 1989, in *G.U.C.E.*, n. C 69, del 20 marzo 1989; il Parere del Comitato economico e sociale del 23 febbraio 1989, in *G.U.C.E.*, n. C 102, del 24 aprile 1989. Per un primo commento a tali atti vedasi: G. SILINGARDI, *La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1988, p. 411 e segg.; G. CIURNELLI, *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, p. 677 e segg.

⁴ La direttiva sembra ricalcare la *ratio* ispiratrice della legge tedesca sul contratto di organizzazione di viaggio che, al § 651 A, comma 2, del Codice civile, dispone: «la dichiarazione di concludere contratti con le persone che devono eseguire le singole prestazioni non viene considerata se, da ulteriori circostanze, risulti specificatamente che il dichiarante rende sotto la propria responsabilità le prestazioni di viaggio previste dal contratto».

⁵ Da notare che l'art. 2, n. 1 c) dispone: «...La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».

abbiamo dinanzi visto che si applica la disciplina del contratto di appalto per quanto concerne la figura dell'organizzatore di viaggi, e quella del contratto di mandato per l'intermediario)⁶.

In tale provvedimento comunitario non viene operata alcuna distinzione tra l'attività di organizzazione di viaggi e quella di intermediazione, accomunando entrambi gli operatori turistici nell'ambito di un unico e identico profilo giuridico-normativo e avendo cura di introdurre alcuni fondamentali principi di salvaguardia dei diritti del turista⁷.

In *primis*, in tema di offerta al pubblico di servizi tutto compreso e di opuscoli, vi è l'obbligo da parte degli organizzatori e degli intermediari di viaggio di fornire al viaggiatore materiale informativo «leggibile, comprensibile e preciso» in merito a: destinazione del viaggio; caratteristiche, classificazioni ufficiali, categorie e livello di *confort* dei mezzi di trasporto e delle sistemazioni; pasti; itinerari; notizie generali concernenti le condizioni applicabili ai cittadini degli Stati membri in materia di documenti personali, formalità sanitarie; acconti e saldi; eventuale numero minimo dei partecipanti e particolare attenzione alle indicazioni ingannevoli⁸.

Il turista ha diritto ad ottenere una copia del contratto recante tutte le condizioni e il c.d. «programma turistico» che deve contenere, fra gli altri, i seguenti elementi: orari, soste intermedie e coincidenze, posti assegnati sui mezzi di trasporto, indirizzo e telefono dei rappresentanti locali.

Nell'allegato al testo della direttiva vengono precisati in maniera dettagliata tutti gli elementi descrittivi del servizio e le informazioni che devono esservi incluse.

⁶ In tal senso è stato modificato l'orientamento espresso nella Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988 che ne limitava l'applicazione ai viaggi, vacanze e circuiti turistici tutto compreso organizzati e/o venduti da «una società di viaggi registrata nella Comunità».

⁷ In tal senso vedasi l'indagine condotta da G. SILINGARDI, *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 633 e segg.

⁸ A tal proposito l'art. 3, n. 2 g) prevede: «...Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore a meno che:

- prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse, l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;
- si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto».

In aggiunta a questo particolare obbligo di informazione (sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto) è previsto in capo all'«organizzatore e/o venditore», sia un obbligo di assistenza (permanente) nei confronti dei minori e nei casi di emergenza, sia quello di sottoporre al viaggiatore una polizza assicurativa, facoltativa, in grado di fronteggiare le spese di annullamento del viaggio e le spese di rimpatrio forzato in caso di incidenti o malattie.

È altresì riconosciuta al turista che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso la possibilità di cedere la propria prenotazione — dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevolmente anteriore a quello previsto per la partenza — a una persona che soddisfi le condizioni richieste per il viaggio pagando le eventuali spese supplementari indotte dal cambiamento⁹.

Varie sono le disposizioni contenute nella direttiva in esame che tendono a salvaguardare la situazione giuridica soggettiva del viaggiatore contro gli aumenti ingiustificati del prezzo convenuto. Da segnalare che, mentre la disciplina prevista dall'art. 11, n. 2, della C.C.V. consente all'organizzatore di viaggi una illimitata facoltà di recesso «senza indennizzo» in tutti i casi in cui l'aumento del prezzo globale ecceda il 10% di quello inizialmente previsto¹⁰ ed anche la possibilità di effettuare aumenti ingiustificati entro il suddetto limite, nell'atto adottato dalla Comunità europea le modificazioni del prezzo da parte degli operatori turistici sono previste — a condizione che il programma indichi chiaramente le modalità di calcolo — solo per tener conto delle variazioni avvenute nei:

- a) costi di trasporto;
- b) diritti e tasse (ad es. di imbarco e sbarco o di atterraggio);
- c) tassi di cambio.

⁹ Naturalmente il viaggiatore-cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti degli operatori turistici (*tour operators* o agenti di viaggio) sia per il pagamento del saldo del prezzo, che per le eventuali spese supplementari che ne derivano. L'art. 4, n. 3 della direttiva amplia sensibilmente la tutela a favore del turista in quanto (contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 della C.C.V.) non prevede che la facoltà di sostituzione possa essere esclusa mediante la predisposizione di un'apposita clausola pattizia.

¹⁰ Cfr. E. ROPPO, *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1777.

È tassativamente vietato qualsiasi aumento di prezzo nel rigoroso termine di venti giorni antecedenti la data prevista per la partenza (art. 4, n. 4).

La disciplina del recesso sia da parte del viaggiatore che dell'organizzatore — dettagliatamente regolata ai nn. 5 e 6 dell'art. 4 della direttiva — è orientata a realizzare un reale riequilibrio delle condizioni contrattuali previste dalla C.C.V. Quest'ultima attua un'accentuata disparità di trattamento¹¹ in quanto per il turista sorge sempre l'obbligo dell'indennizzo (art. 9), per l'organizzatore, al contrario, è possibile esercitare il diritto di recesso senza commisurare alcuna indennità (art. 10).

A questo proposito la direttiva individua le ipotesi di modifiche di elementi essenziali del contratto da parte dell'organizzatore (quale il prezzo) che consentono al viaggiatore di recedere senza alcun obbligo di pagamento di penali. Inoltre, in caso di annullamento del viaggio, l'organizzatore che non è in grado di effettuare al completo la prestazione e i servizi previsti, deve offrire al cliente un viaggio o i servizi equivalenti e di qualità non inferiore, pena il rimborso totale delle quote e l'indennizzo per l'inadempimento contrattuale. Se, invece, dopo la partenza l'organizzatore non è in grado di fornire dei servizi essenziali e nemmeno una valida alternativa, il viaggiatore ha diritto al rimpatrio immediato e al risarcimento del danno.

In tema di obblighi assicurativi (art. 7) la direttiva prevede che l'organizzatore e/o il venditore debbano dimostrare di poter fornire adeguate garanzie in caso di insolvenza e di fallimento al fine di assicurare il rimpatrio e il rimborso dei fondi depositati dai clienti¹².

L'intervento comunitario in tale fattispecie presenta degli interessanti aspetti di analogia con la scelta approntata da tempo dal

¹¹ G. SILINGARDI, *Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1991, p. 933 e segg.; M. DEMARCHI, *La direttiva sui viaggi «tutto compreso»*, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 518 e segg.

¹² Da notare che l'art. 7 della Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988, in *G.U.C.E.*, n. C 96, del 12 aprile 1988, prevedeva l'obbligo dell'organizzatore di provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile e di predisporre adeguati fondi di garanzia, separati, per il rimborso ed il pagamento delle somme non diversamente coperte. La norma che poi è stata formulata in sede definitiva pur essendo ispirata a criteri meno rigorosi rappresenta, comunque, un *minimum* uniforme di tutela a cui tutti gli Stati membri dovranno attenersi.

legislatore regionale di imporre alle agenzie di viaggio e turismo, oltre all'obbligo di versare un «congruo deposito cauzionale» (ex art. 9, L. n. 217, del 17 maggio 1983), anche quello di stipulare delle polizze assicurative a garanzia degli esatti adempimenti che sono stati assunti nei confronti dei clienti¹³.

Ma tra gli aspetti più salienti della disciplina prevista dalla direttiva CEE n. 314, vi è senza dubbio quello riguardante la responsabilità degli operatori turistici.

All'art. 5, n. 1, si dispone chiaramente che l'organizzatore e/o il venditore sono responsabili nei confronti del turista della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia di quelli che debbano essere eseguiti direttamente da loro stessi, che di quelli eseguiti da altri prestatori di servizi; fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi¹⁴. Tale regime di responsabilità (non dero-

¹³ Per una puntuale ed ampia panoramica delle previsioni normative attuate a livello regionale in *subiecta* materia si rimanda a G. SILINGARDI - M. RIGUZZI - E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 41 e segg., nota 14.

¹⁴ La portata innovativa di tale formulazione risalta anche dal confronto rispetto all'originario testo della proposta, poichè in quest'ultima non era menzionata la locuzione "organizzatore e/o venditore". Ma un'analisi accurata del reale significato di tale locuzione ai fini della esatta identificazione della fattispecie in esame, è stata condotta da G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, p. 568 e segg. L'autore prospetta due ipotesi di interpretazione della responsabilità prevista dal testo della Direttiva. Da un lato si ipotizza una responsabilità dell'agente intermediario sussidiaria e solidale rispetto a quella dell'organizzatore qualora il nominativo di quest'ultimo non sia stato reso noto all'utente. In tal caso si sostiene che si tratti di un tipo di responsabilità analoga a quella prevista a carico dell'intermediario ex art. 19, n. 2 della C.C.V., e avvalorata anche da un interessante precedente in tema di responsabilità posta a carico del fornitore per danni cagionati da prodotti difettosi in conseguenza proprio della mancata individuazione del produttore (ex. art. 4 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 224 di attuazione della Direttiva CEE n. 374/85). Dall'altro, si avanza l'ipotesi di una vera e propria responsabilità diretta dell'agente di viaggi nei confronti del turista anche per l'operato dell'organizzatore, salvo rivalsa nei rapporti interni, con piena facoltà demandata all'utente di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni (e l'eventuale risarcimento dei danni) indifferente dal *tour operator* o dall'intermediario. In quest'altro caso, è quantomeno opportuno considerare, che si prospetta una soluzione per certi aspetti simile a quella adottata attraverso il recepimento della Direttiva del Consiglio CEE del 30 maggio 1978 n. 473 sulla coassicurazione comunitaria che, in deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., consente all'assicurato di pre-

gabibile a sfavore del turista), prevede delle ipotesi tassative di esonero da parte dell'operatore turistico in caso di:

- interventi imprevedibili e insormontabili di terzi estranei alla fornitura dei servizi;
- cause di forza maggiore;
- mancanze imputabili al viaggiatore.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, è prevista la possibilità che gli Stati membri limitino l'ammontare dell'indennizzo in conformità delle convenzioni che disciplinano dette prestazioni (trattasi oltre alla C.C.V. in precedenza esaminata, della Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale¹⁵, della Convenzione di Berna sui trasporti ferroviari del 1961, della Convenzioni di Parigi sulla responsabilità degli albergatori del 1962 e della Convenzione di Atene sul trasporto via mare del 1974).

Per i danni diversi da quelli corporali, invece, l'indennizzo potrà essere limitato in virtù del contratto purchè tale limitazione non risulti irragionevole.

Comunque è stabilito che l'organizzatore e/o il venditore devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore che si trovi in difficoltà.

In ultimo va segnalato che — secondo quanto disposto dall'art. 8 — è lasciata la libertà agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose al fine di approntare misure e strumenti più idonei alla protezione del consumatore turistico.

3. - Brevi considerazioni in tema di efficacia degli atti comunitari

A tal punto, è opportuno riflettere brevemente sulla *vexata quaestio* in tema di efficacia delle direttive comunitarie non tempestivamente recepite dagli ordinamenti nazionali degli Stati

tendere il pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero, a sua discrezionale scelta, dal coassicuratore delegatario o, pro quota, dai singoli coassicuratori.

¹⁵ Va tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 132, del 2-6 maggio 1985, ha sancito la non conformità ai principi costituzionali delle limitazioni di responsabilità contenute nella Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo, poichè detti limiti non garantiscono un rimborso adeguato in caso di lesione o di morte dei viaggiatori.

membri¹⁶ (considerata la rilevanza che riveste per il caso in esame). Premesso che ai sensi dell'art. 189, 3° comma, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la direttiva comunitaria è un atto normativo che «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»; va tenuto conto che la necessità di un successivo provvedimento di attuazione non priva l'atto in questione del carattere vincolante¹⁷.

¹⁶ Al riguardo è opportuno precisare che gli Stati membri dovevano recepire la disciplina in oggetto entro il 31 dicembre 1992 (ex art. 9, n. 1); termine che non è stato rispettato dal nostro ordinamento. Difatti lo scioglimento anticipato delle Camere ed il successivo travagliato periodo post-elettorale ha obbligato il Parlamento ad emanare la L. 19 dicembre 1992, n. 489, contenente "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno" significativamente definita "mini-comunitaria" che, tuttavia non ha incluso il testo della Direttiva CEE n. 314/90.

¹⁷ Occorre soffermarsi, seppur in maniera sintetica, nell'ambito della produzione comunitaria, sulla distinzione esistente tra i regolamenti e le direttive. In particolare i regolamenti, per gli aspetti che li contraddistinguono e per la loro idoneità a creare norme direttamente applicabili alle persone fisiche e giuridiche, rappresentano l'espressione più tipica ed innovativa del potere normativo delle Comunità europee. La notevole importanza che assumono nell'ambito di tali organizzazioni si evince dal dato normativo dell'art. 189 del Trattato istitutivo della CEE, che li pone all'apice dell'elenco degli atti comunitari, seguiti dalle direttive e dalle decisioni e, quindi, dagli atti privi di efficacia vincolante quali le raccomandazioni e i pareri.

I regolamenti comunitari si caratterizzano in base a tre distinti connotati: la portata generale, l'obbligatorietà in tutti i loro elementi e la diretta applicabilità all'interno di ciascuno degli stati membri.

Per portata generale si intende il fatto che si indirizzano ad una pluralità indeterminata di destinatari, individuabili solo in virtù dei loro legami con una situazione definita in termini astratti. Quindi è sufficiente che l'atto si indirizzi ai destinatari non in modo diretto e individuale, ma in quanto appartenenti ad una categoria disciplinata astrattamente e nel suo complesso.

La circostanza di essere obbligatori in tutti i loro elementi contraddistingue i regolamenti in maniera sostanziale in base al loro contenuto normativo-precettivo.

La diretta applicabilità pur non essendo un connotato esclusivo dei regolamenti trova in essi la sua espressione più compiuta; non a caso l'art. 189 del Trattato CEE ne parla solo a proposito dei medesimi. Ma non si è mai dubitato che la diretta applicabilità venga considerata come caratteristica del diritto comunitario nel suo complesso — anzi è il fondamentale principio — e non dei soli regolamenti. Tale tesi trova sostegno sia, nella intrinseca natura delle istituzioni comunitarie e nella loro capacità di porsi in diretto contatto con quella stessa sfera soggettiva in cui opera il diritto degli Stati membri, sia

Anzi, l'eventuale inosservanza o mancato recepimento nel termine previsto integra una violazione al Trattato istitutivo CEE, che può precludere anche all'avvio di una procedura di contestazione dell'inadempimento, e, se del caso, alla promozione di un giudizio innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee¹⁸.

nell'obbligo generale dei medesimi Stati membri di fare spazio nel proprio ambito al diritto comunitario e di dare ad esso puntuale applicazione con gli strumenti propri del diritto interno. Non sarebbe infatti possibile assicurare l'efficacia diretta, immediata e uniforme delle norme comunitarie nel territorio di tutti gli Stati membri, se le norme interne potessero derogare, in qualsiasi momento, a quelle comunitarie.

Per quanto concerne i requisiti formali i regolamenti devono: essere motivati, fare riferimento alle proposte e ai pareri obbligatori richiesti, essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità. La motivazione è un requisito comune anche alle direttive e alle decisioni però, rispetto ai regolamenti, ha dato luogo ad una tematica specifica poiché la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha precisato che per essi, in quanto atti normativi a portata generale, la motivazione richiesta è meno dettagliata e può limitarsi alla indicazione della situazione complessiva. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità è richiesta per i regolamenti a differenza delle direttive e delle decisioni che, invece, devono essere notificate ai loro destinatari. Comunque c'è da tener presente che si è ormai sviluppata la prassi di pubblicare anche le direttive e le decisioni rivolte agli Stati membri, facendo cadere il carattere di esclusività dei regolamenti. In ogni caso i regolamenti entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, venti giorni dopo la loro pubblicazione, a meno che un termine di *vacatio legis* inferiore venga adeguatamente motivato.

Da notare che a differenza del regolamento, la direttiva può avere carattere individuale, può essere quindi indirizzata a uno o più Stati membri. Dal punto di vista procedurale, la direttiva viene adottata dal Consiglio (o su delega dalla Commissione: ex artt. 189 e 155, deve essere motivata e fare riferimento alle proposte e ai pareri obbligatori ex art. 190, Trattato CEE).

In definitiva mentre i regolamenti — in quanto atti di portata generale, obbligatori in tutti gli elementi contenuti e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro — hanno indiscutibilmente una validità automatica all'interno degli ordinamenti senza che sia necessario un ulteriore intervento del potere normativo dello stato, le direttive, invece, si rivolgono agli stati e sono vincolanti circa il risultato da raggiungere, ma lasciano liberi i singoli ordinamenti nella scelta delle forme e dei mezzi per raggiungere le finalità prefissate. Di conseguenza, in base a tale orientamento, le disposizioni ivi esaminate non avrebbero efficacia prima del loro effettivo recepimento, con il risultato di accollare proprio sui soggetti meritevoli di tutela — vale a dire gli utenti dei viaggi e vacanze tutto compreso — le inefficienze e i ritardi del nostro sistema giuridico.

¹⁸ Corte giust. 13 dicembre 1967, causa 17/67, Newman, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia*, 1967, p. 521 e segg.

E ciò, è proprio quanto avvenuto a più riprese nei confronti del nostro legislatore con interessanti conseguenze e sviluppi d'ordine dottrinale¹⁹ e giurisprudenziale²⁰.

La Corte Costituzionale attraverso un graduale processo evolutivo (vedi da ultimo, le sentenze n. 64 del 18/1 - 2/2 1990 e n. 168 dell'8/4/1991), a sua volta, ha riconosciuto l'immediata applicabilità delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento a condizione che:

- 1) contengano prescrizioni incondizionate (vale a dire, tali da non lasciare apprezzabili margini di discrezionalità al legislatore nazionale nella loro attuazione);
- 2) le singole disposizioni siano sufficientemente precise;
- 3) lo Stato italiano sia inadempiente per essere trascorso inutilmente il termine fissato per darvi attuazione²¹.

¹⁹ Sull'argomento in dottrina: T. BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1990, p. 91 e segg.; R. BARATTA, *In tema di effetti diretti (o di diretta applicabilità) delle direttive comunitarie* (in nota a Corte giust. 24 marzo 1987, causa 286/85), in *Giust. civ.*, 1988, 2173 e Id., *Norme contenute in direttive comunitarie inattuata e loro opponibilità ai singoli*, in *Riv. dir. internaz.*, 1989, p. 253 e segg.; B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, p. 311 e segg.; Id., *Sulle direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1972, p. 225 e segg.; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986, p. 227 e segg.; R. MONACO, *L'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano* (nota a Corte cost. 22 luglio 1976, n. 182), in *Foro it.*, 1976, I, c. 2325 e segg.; Id., *Le fonti del diritto comunitario*, in E. Pennacchini - R. Monaco - L. Ferrari Bravo - S. Puglisi, 1983, p. 57 e segg.; R. LUZZATTO, *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano, 1980; F. CAPELLI, *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983, p. 261 e segg.; R. KOVAR, *Rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali*, in *Trent'anni di diritto comunitario*, 1981, p. 118 e segg.; G. ISAAC, *Droit communautaire général*, 3ème éd., Parigi-Milano-Barcellona-Messico, 1990, p. 170 e segg.

²⁰ Cfr. A. BARONE, *L'efficacia diretta delle direttive CEE nella Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 130 e segg.; il quale si sofferma sul fatto che alla base dei recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari vi sia una valutazione contenutistica degli atti CEE la cui qualificazione viene fatta dipendere dalla sostanza precettiva più che dalla veste formale.

²¹ Da notare che, secondo la Consulta, l'accertamento in concreto di tali presupposti nelle disposizioni delle singole direttive, può essere effettuato direttamente dal giudice nazionale oppure demandato alla Corte di giustizia ex art. 177, 2° comma, del Trattato CEE.

Un interessante riferimento giurisprudenziale può anche essere rintracciato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 dell'8 giugno 1984 che cita: «nelle materie riservate alla sfera di competenza della Comunità il giudice ordinario deve egli stesso provvedere ad assicurare la piena e continua os-

Inoltre una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee²² (in data 19 novembre 1991 — cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich contro Repubblica Italiana) compie un importante passo in avanti nell'intento di rafforzare l'efficacia, la portata e il valore delle direttive nelle ipotesi in cui gli organi nazionali non ne abbiano disposto il tempestivo recepimento nell'ambito dell'ordinamento interno. Viene affermato un fondamentale principio di diritto comunitario secondo cui «gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili»²³.

La responsabilità dello Stato viene subordinata alla sussistenza di tre distinte condizioni necessarie e sufficienti:

- 1) il risultato prescritto della direttiva deve implicare l'attribuzione di diritti a favore dei singoli;
- 2) il contenuto di tali diritti deve essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva;
- 3) l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi²⁴.

È facilmente comprensibile la portata innovatrice di tale pronuncia e la potenziale capacità espansiva di tale indirizzo che potrebbe essere adottato anche in materia di tutela dei consuma-

servanza delle norme comunitarie direttamente applicabili nell'ordinamento senza tener conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmente confliggenti e senza quindi che sia necessario rivolgersi alla Corte Costituzionale per far dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali leggi».

²² Cfr. A. BARONE - R. PARDOLESI, *Il fatto illecito del legislatore*, in *Foro it.*, 1992, c. 146 e segg.; G. PONZANELLI, *L'Europa e la responsabilità civile*, *ivi*, 1992, c. 150 e segg.; G. GIACALONE, *Il Commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1992, p. 57 e segg.; L. DANIELE, *Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate*, in *Foro it.*, 1992, IV, c. 173 e segg.

²³ Nella specie, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha posto fine alla controversia fra due lavoratori italiani e lo Stato in tema di tutela dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Tale materia era stata regolata dalla direttiva 80/987, la quale introduce garanzie specifiche per il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori nel caso di datore di lavoro insolvente. Poiché lo Stato italiano non ha recepito tale direttiva entro il termine previsto (23 ottobre 1983) è tenuto a risarcire i danni causati ai privati cittadini per tale inadempimento.

²⁴ Cfr. D. SIMON - A. BARAV, *La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue Marché Commun*, 1987, p. 165 e segg.; D. SIMON, *Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires*, in *Juriclasseur Europe*, Dicembre 1991, p. 1 e segg.

tori e, quindi, di utenti turisti ex art. 5, n.1 e n. 2, della Direttiva n. 314 del 13 giugno 1990.

D'altronde va precisato che, in una particolare ipotesi, la tutela del turista prevista da tale direttiva in tema di responsabilità del *tour operator* è già operante nel nostro ordinamento giuridico in quanto espressamente richiamata dall'art. 5 del Regolamento CEE n. 295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, entrato in vigore l'8 aprile 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea²⁵.

Difatti si ricorda che: «In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio "tutto compreso" il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute ...».

CAPITOLO QUINTO

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N. 295/91 DEL 4 FEBBRAIO 1991

²⁵ In G.U.C.E., n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

1. - Il fenomeno dell'«overbooking aereo».

Il Regolamento del Consiglio n. 295/91 del 4 febbraio 1991¹ — che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea — scaturisce dall'avvertita necessità di un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo al fine di garantire uno sviluppo armonico del settore.

Tale intervento normativo, entrato in vigore nel nostro ordinamento l'8 aprile 1991, disciplina il fenomeno c.d. dell'«overbooking aereo» (detto anche «volo aereo superprenotato» o «negato imbarco»).

L'overbooking consiste nella pratica, piuttosto diffusa tra le diverse Compagnie aeree, di accettare un numero di prenotazioni superiore ai posti effettivamente disponibili sul velivolo in correlazione al fatto — statisticamente accertato — che una determinata percentuale di viaggiatori in possesso di regolare prenotazione non acquisterà il biglietto e di conseguenza non si presenterà all'imbarco dando luogo al noto fenomeno del «no-show»².

Come è evidente tale prassi³ presenta un elevato margine di

¹ In G.U.C.E., n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

² Il fenomeno del «no-show» ha origine nella diffusa pratica attuata da parte di alcuni viaggiatori, i quali, dovendo viaggiare spesso su brevi percorsi e per motivi di lavoro, prenotano il posto su diversi aerei riservandosi di scegliere all'ultimo momento (e senza quindi in maniera corretta annullare le prenotazioni superflue) il volo. Tra i vari rimedi da più parti ipotizzati, si è ritenuto di dover escludere, per una serie di motivi economici e pratici, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei passeggeri c.d. «no-show».

³ P. GIRARDI, *Riflessi giuridici dell'overbooking nel trasporto aereo di linea*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, II, p. 172, afferma che «La prassi dell'overbooking si impone però come scelta necessitata che le compagnie aeree sono

rischio (che d'altronde rientra nel "rischio d'impresa" del vettore aereo) per la compagnia aerea caratterizzato dal fatto di non poter imbarcare passeggeri malgrado questi siano in possesso della prenotazione confermata ed anche del regolare biglietto.

Al fine di fronteggiare i rischi e soprattutto le conseguenze negative derivanti da tale prassi da vari anni alcune compagnie aeree hanno approntato degli «schemi di indennizzo per mancato imbarco» (i cc.dd. «*Denied Boarding Compensation Schemes*»), i quali, pur non avendo valore di norme di legge, rappresentano un primo tentativo di componimento delle divergenti esigenze esistenti tra i vettori aerei e i passeggeri⁴. Ma è fuori dubbio che un reale assetto di tali rilevanti interessi contrapposti in *subiecta* materia possa essere conseguito unicamente attraverso la predisposizione di un'apposita e dettagliata regolamentazione di diritto internazionale uniforme.

2. - *La disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91.*

A tutela del passeggero che può non trovare posto sull'aereo a causa del fenomeno dell'*overbooking*, è intervenuto il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee che ha disciplinato la materia prevedendo indennizzi ed altre facilitazioni.

L'ambito di applicazione della normativa in esame riguarda, ai sensi dell'art. 1, i passeggeri «in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata⁵, in partenza da un aeroporto situato

costrette ad adottare al fine di attenuare gli effetti negativi, di natura sia economica che operativa, connessi al ... fenomeno... (c.d. *no-show*)».

⁴ Cfr. N. BROUGH, *Rapporti fra compagnie aeree ed utenti: problemi e prospettive*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest* 1989 n. 9, p. 83 e segg.

⁵ In questa sede è interessante segnalare che la dottrina dominante è concorde nel considerare la «prenotazione confermata» indicata nel testo del Regolamento, non tanto come un rapporto giuridico preparatorio, diretto alla successiva stipulazione di un futuro contratto definitivo, ma come un vero e proprio modo di essere del contratto aereo. Del resto "le modalità di risarcimento, sia in forma specifica, sia mediante la corresponsione di somme di denaro, sono, giuridicamente, la quantificazione del risarcimento del danno da inadempimento che il Regolamento impone alla compagnia aerea inadempiente". Tale è l'opinione di V. FRANCESCHELLI, *La prenotazione alberghiera*

nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione».

In altri termini, queste disposizioni si applicano a tutte le compagnie aeree comprese — e questo è di fondamentale importanza — quelle non comunitarie i cui aerei decollano da un qualsiasi aeroporto della CEE.

A tali condizioni, in caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:

- a) il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuato;
- b) un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale;
- c) un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.

Orbene, qualunque sia la scelta effettuata dal passeggero, il vettore aereo è tenuto a pagare immediatamente dopo avere negato l'imbarco, una compensazione minima pari a: 150 ECU per i voli sino a 3500 km; 300 ECU per i voli che vanno oltre i 3500 km (considerata la destinazione finale indicata nel biglietto).

Detti importi vengono ridotti del 50% nel caso in cui il vettore offra al viaggiatore un volo alternativo la cui ora di arrivo non ecceda le due ore nel primo caso (voli entro 3500 km) e le quattro ore nel secondo (voli oltre 3500 km).

Da notare poi che le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Oltre alle compensazioni minime stabilite in base all'art. 4, il vettore aereo è obbligato ad offrire — a titolo gratuito — ai passeggeri cui è «stato negato l'imbarco:

- a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione;

(una ricostruzione giuridica ed economica), in *Quadrimestre*, 1991, p. 665 e segg. A sostegno di tale posizione, in ultima analisi, vi è l'inequivocabile disposto dell'art. 2b) secondo il quale si intende per «prenotazione confermata» "un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:

- l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo, e
- l'annotazione «OK» o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo".

- b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
 c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno più pernottamenti»⁶.

Va avvertito che il regolamento in oggetto non si applica qualora il passeggero viaggi gratuitamente o benefici di particolari tariffe ridotte che non sono accessibili direttamente o indirettamente al pubblico dei consumatori⁷.

Interessante, sotto il profilo della tutela del diritto all'informazione e all'assistenza da parte del turista, è l'obbligo imposto alle compagnie aeree di porre a disposizione del pubblico — presso i propri uffici di accettazione e/o presso le agenzie di viaggio — i documenti contenenti le disposizioni che disciplinano dettagliatamente i casi di mancato imbarco dei passeggeri⁸.

Ma ancora più rilevante, da un punto di vista privatistico di un equo contemperamento degli interessi in gioco in materia di viaggio organizzato «tutto compreso», è l'art. 5. Esso prevede che «in caso di mancato imbarco nel quadro di un viaggio tutto compreso il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero, ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della Direttiva 90/314 CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della Direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute».

Come si può ben intendere in tale fattispecie la tutela del turista è attuata in maniera esaustiva e puntuale, in quanto l'onere della responsabilità per inadempimento del contratto di viaggio organizzato «tutto compreso», a seguito di un mancato imbarco su un volo aereo di linea, incide sul soggetto a cui è effettivamente ed inequivocabilmente imputabile il pregiudizio; vale a dire il vettore aereo.

⁶ Cfr. art. 6, Regolamento (CEE) n. 295/91, in *G.U.C.E.*, n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

⁷ V. M. CAVALLI - P. DONDI, *Regolamento CEE sull'«overbooking» nei trasporti aerei*, in *Dir. comun. scambi intern.*, 1991, pp. 429-430.

⁸ Inoltre si raccomanda di tenere nella giusta considerazione le diverse condizioni e interessi dei passeggeri rimasti a terra, dando la precedenza all'imbarco a coloro che siano in particolari condizioni (es. persone con difficoltà di movimento e bambini non accompagnati).

Ulteriore elemento distintivo di tale normativa è che malgrado gli indennizzi e i servizi accessori previsti, rimane impregiudicato il diritto del passeggero di adire le vie legali per richiedere un risarcimento supplementare del danno⁹, ad eccezione del caso in cui si tratti di un «passeggero volontario», vale a dire di un passeggero disposto a rinunciare al proprio posto, in cambio di una compensazione.

In definitiva il nuovo Regolamento non considera illecita la prassi dell'overbooking ma si preoccupa, invece, di dettare le regole cui le compagnie aeree devono adeguarsi per garantire un livello minimo di tutela del turista.

In tal senso è doveroso precisare che tale regolamento non è valido per i voli «charter», ma solo per i «voli di linea»¹⁰ e che — punto debole di tale disciplina — non sono previste particolari forme di controllo dell'applicazione di tale disciplina da parte delle compagnie aeree.

⁹ Per comprendere l'importanza di tale disposizione è sufficiente accennare al caso in cui il mancato imbarco comporti l'annullamento di un importante appuntamento d'affari con i relativi danni derivanti.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2 lett. c) si intende per «volo di linea», un volo che «è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile, adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati ed è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:

- i) in base ad un orario pubblicato, oppure
- ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente».

Da segnalare che le definizioni elaborate dall'I.C.A.O. (*International Civil Aviation Organization*) individuano il trasporto regolare o di linea, essenzialmente in base alle seguenti caratteristiche:

- a) offerta al pubblico del trasporto;
- b) carattere oneroso del medesimo;
- c) frequenza e regolarità tali da far apparire il singolo volo come facenti parte di una sistematica serie di voli programmati.

In tal senso vedasi G. ROMANELLI, *Il trasporto aereo di persone*, Padova, 1959.

CAPITOLO SESTO

IL PROBLEMA GIURIDICO POSITIVO
DELLA TUTELA DEL TURISTA

1. - *Il turista quale consumatore di beni e servizi turistici: prospettive d'indagine.*

La crescente diffusione e intensificazione dei «rapporti turistici» — in specialmodo tra i turisti e gli operatori professionali (siano essi *tour operators*, agenzie di viaggio o fornitori di base degli elementi costitutivi i viaggi e i soggiorni organizzati) — ha fatto emergere in maniera imprescindibile e pressante l'esigenza di tutelare la situazione giuridica soggettiva dell'utente di tali servizi. Tale fenomeno riveste interessanti aspetti di ordine giuridico rispetto ai quali le elaborazioni dottrinali di stampo privatistico, i recenti orientamenti giurisprudenziali e gli interventi normativi, offrono diverse (anche se complessivamente inadeguate) soluzioni.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa all'individuazione e conseguente costruzione interpretativa della figura del turista in quanto soggetto portatore di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.

In tale sede si ritiene di poter inquadrare la fattispecie inerente la salvaguardia del turista nell'ambito più generale della c.d. tutela del consumatore¹, partendo proprio dal presupposto che

¹ La letteratura giuridica italiana in materia di tutela del consumatore negli ultimi decenni si è arricchita di importanti e autorevoli contributi in sintonia con l'emersione del fenomeno a livello socio-economico. A titolo esemplificativo v.: AA.VV., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole*, Milano, 1970; ID., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978; ID., *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1978; G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; ID., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977; ID., *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986; ID., voce: *Consumatore (tutela del)*, *Diritto della Comunità europea, Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988; G. ALPA - M. BESSONE, *Il consumatore e l'Europa*,

per turista generalmente suole intendersi quella particolare situazione giuridica soggettiva², facente capo al soggetto fruitore di beni e servizi turistici.

Avendo fatto riferimento — in relazione alla figura del turista — alla qualifica di situazione giuridica soggettiva³ è quantomeno

Padova, 1979; ID., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1980; ID., *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1980; ID., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1987; M. BESSONE, *La disciplina delle attività d'impresa e le norme costituzionali a tutela della persona del consumatore*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 414 e segg.; ID., *La tutela civilistica dei consumatori e gli strumenti del controllo giudiziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 983 e segg.; IBID., *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, 1983, p. 929 e segg.; IBID., *Consumatori oggi. Quale partecipazione al governo dell'economia?*, 1985, p. 2 e segg.; F. GALGANO, *La democrazia dei consumatori*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1981, p. 38 e segg.; G. GHIDINI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970; C. M. MAZZONI, *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 622 e segg.; E. ROPPO, *Protezione del consumatore e teorie delle classi*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 701 e segg.; U. RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, I, *Profili di tutela individuale*, Milano, 1979.

² In dottrina vi sono delle divergenze in merito alla definizione terminologica utilizzata. Secondo A. M. OFFIDANI, *Contributo alla teoria della posizione giuridica*, Torino, 1952, per situazione giuridica andrebbe intesa «una determinazione obiettiva di comportamento, riferita (o imputata) ad un termine giuridico individuato (soggettivo, impersonale o materiale)» mentre per posizione giuridica si intenderebbe «la condizione in cui si trova un termine giuridico individuato nei confronti di uno o più altri termini ad esso contrapposti, valutata alla stregua delle rispettive possibilità di intervento diretto nell'altrui sfera di autonomia giuridica, e costituente presupposto di una serie indeterminata di atti e rapporti giuridici concreti». Diversa formulazione è operata dalla dottrina tedesca (in particolare K. LARENZ) ispirata alla teoria c.d. della *Rechtstellung*, vale a dire della «posizione giuridica», volta a sostituire all'idea del diritto soggettivo quella del «posto spettante nell'ordinamento della comunità», intesa, quindi, come un concreto modo di essere del diritto oggettivo.

³ Per ulteriori approfondimenti vedasi: M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958; ID., *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di Sarasso, Milano, 1983; A. BERTINI, *Norma e situazione nella semantica giuridica*, Milano, 1958; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F. D. BUSNELLI - U. NATOLI, *Diritto Civile*, I, 1, Torino, 1986, p. 253 e segg.; E. BUCHER, *Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis*, Tübingen, 1965; P. CALAMANDREI, *Il processo come situazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, p. 219 e segg.; S. CASSARINO, *Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956; J. CASTAN TOBEÑAS, *Situaciones Jurídicas Subiectivas*, Madrid, 1963; F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956; L. DUGUIT, *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris, 1901;

opportuno soffermarsi in *subiecta* materia al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci che tale prospettazione ermeneutica può creare.

Possiamo senza dubbio negare l'attribuzione al turista di un vero e proprio diritto soggettivo⁴ quale espressione — secondo la dottrina tradizionale — della situazione giuridica soggettiva principe che realizza la più ampia protezione degli interessi del singolo. Tale considerazione appare evidente (vista l'improponibilità a favore del soggetto di una *facultas agendi* o addirittura di un *agere licere*) e viene ulteriormente avvalorata dall'esame *de jure condito* che delinea un panorama giuridico contraddistinto da una tutela alquanto latente del consumatore turista.

ID., *Traité de droit constitutionnel*, Paris, 1921; J. GOLSCHIMDT, *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin, 1925; U. FRAGOLA, *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo*, Milano, 1939; V. FROSINI, *Il soggetto del diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 227 e segg.; ID., *Situazione giuridica*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970, p. 468 e segg.; K. LARENZ, *Rechtsperson und subjektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe (Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, 1935, pag. 238 e segg.); R. LATOURNERIE, *Étude sur la classification des diverses situations juridiques*, in *Rev. droit publ.*, 1933, p. 327 e segg.; C. MAIORCA, *Vicende giuridiche*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975; A. M. OFFIDANI, *op. cit.*; P. ROUBIER, *Droits subjectives et situations juridiques*, Paris, 1963; G. SPERDUTI, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944.

⁴ La bibliografia esistente in tema di diritto soggettivo è pressoché sterminata. Tra gli innumerevoli contributi vedasi: A. THON, *Rechtswissenschaft und subjektives Recht*, 1878 (trad. it. a cura di A. Levi, *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova, 1939); K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960 (trad. it., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966); R. JHERING, *Der Kampf um's Recht*, 1872 (trad. it. a cura di R. Mariano, *La lotta per il diritto*, rist., Bari, 1960); G. JELLINEK, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, 1892 (trad. it. 2ª ed. del 1905, a cura di G. Vitagliano, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Milano, 1912); H. KELSEN, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Prolegomena*, Leipzig-Wien, 1934); B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, (trad. it. di C. Fadda e P. E. Bensa, Torino, 1902); R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149 e segg.; ID., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978; ID., *Verso l'unità della conoscenza giuridica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1984, p. 635 e segg.; ID., *Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 959 e segg.; P. PERLINGERI, *Profili istituzionali di diritto civile*, Napoli, 1979; ID., *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979; W. CESARINI SFORZA, voce: *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 e segg.; ID., *Avventure del diritto soggettivo (L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali)*, Milano, 1942.

Ugualmente non ci sembra possibile ricondurre la figura del turista nell'ambito dell'interesse legittimo⁵ in quanto trattasi della situazione giuridica soggettiva, tradizionalmente antitetica al diritto soggettivo, modellata essenzialmente su schemi di natura pubblicistica⁶. La stessa Costituzione si occupa di interessi legittimi in tre distinte disposizioni: all'art. 24 essi vengono considerati assieme ai diritti soggettivi al fine della garanzia, piena e generale, della loro tutela giurisdizionale; all'art. 103 rappresentano il parametro di riferimento della giurisdizione del giudice amministrativo; all'art. 113 beneficiano al pari dei diritti soggettivi della tutela giurisdizionale prevista nei confronti degli atti della pubblica amministrazione.

Orbene, non potendoci dilungare sull'esatta configurazione giuridica degli interessi legittimi, va da sé che la dottrina dominante è solita sostenere che essa si sostanzierebbe nella difformità

⁵ Per una panoramica sull'interesse legittimo v.: E. CANNADA BARTOLI, *Il diritto soggettivo come presupposto dell'interesse legittimo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, p. 334 e segg.; E. CAPACCIOLI, *Interesse legittimo e risarcimento dei danni*, in *Diritto e processo*, Padova, 1978, p. 100 e segg.; E. CASETTA, *Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, p. 611 e segg.; E. GABRIELLI, *Appunti sui diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 969 e segg.; F. LA VALLE, *L'interesse legittimo come profilo di ulteriore rilevanza delle libertà e dei diritti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1969, p. 764 e segg.; G. MIELE, *Potere, diritto soggettivo e interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, p. 123 e segg.; R. MONTEFUSCO, *Rilevanza dei requisiti di differenziazione e qualificazione nell'individuazione delle posizioni di interesse legittimo (l'interesse legittimo tra interesse a ricorrere e interesse illegittimo)*, in *Dir. proc. amm.*, 1985, p. 408 e segg.; L. PICCARDI, in *AA.VV.*, *Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario*, II, Roma, 1932, p. 115 e segg.; O. RANELLETTI, *Diritti subiettivi e interessi legittimi*, in *Foro it.*, 1893, I, c. 481 e segg.; A. ROMANO, *Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 260 e segg.; R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di risarcibilità di danni derivanti da lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 55 e segg.; B. SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, 1985; G. ZANOBINI, *Interessi legittimi nel diritto privato*, in *Studi in memoria di F. Ferrara*, II, Milano, 1943, p. 702 e segg. (ora in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955, p. 345 e segg.).

⁶ *Contra* v. L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F. D. BUSNELLI - U. NATOLI, *op. cit.*, p. 331, in cui si afferma che «il rifiuto della categoria nell'ambito privatistico costituisce l'indice di un preconcetto, da un lato; di un inadeguato apprezzamento della reale funzione pratica cui, anche in tale ambito, la figura sembra destinata ad assolvere, dall'altro».

di situazioni esistenti tra la posizione soggettiva del singolo e quella rappresentata dalla pubblica amministrazione intesa in senso lato.

Ne consegue che se tale figura consente al consumatore (*rectius* utente di beni e servizi della pubblica amministrazione) di affinare e rinforzare i suoi — pur limitati — strumenti di tutela nei confronti dei pubblici poteri, altrettanto non può dirsi (salvo il caso piuttosto raro in cui abbia a che fare con un ente pubblico) per il turista dovendo quest'ultimo interagire generalmente con un interlocutore privato, sia esso un organizzatore e/o un intermediario di viaggi, o un prestatore di servizi accessori.

Proprio l'impostazione di partenza incentrata sulla tutela del consumatore, peraltro seguita dalla dottrina nelle sue varie articolazioni, suggerisce di condurre l'analisi della figura del turista in direzione della fattispecie rappresentata dai cc.dd. interessi diffusi⁷. In questa prospettiva ci preme rammentare che, nonostante gli

⁷ Al fine di affrontare un'indagine di più ampio respiro e portata in materia di interessi diffusi si possono annoverare, fra gli altri, i contributi di: G. ALPA, *Mezzi giudiziali e stragiudiziali di tutela del consumatore. Appunti sul ruolo degli strumenti privatistici e sulla rilevanza degli interessi diffusi*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 279 e segg.; G. BERTI, *Il giudizio amministrativo e l'interesse diffuso*, in *Jus*, 1982, p. 68 e segg.; T. BOURGOIGNIE, *L'accès des consommateurs à la justice dans la communauté européenne: apports de droit comparé*, Bruxelles, 1983; M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Le azioni a tutela degli interessi collettivi* (Atti del Convegno di Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976; B. CARAVITA, *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1985, p. 318 e segg.; Id., *Elaborazione giurisprudenziale e intervento legislativo nella tutela degli interessi diffusi*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 1986, p. 132 e segg.; A. CORASANITI, *Interessi diffusi*, in *Diz. dir. priv.*, Irti, Milano, 1980, p. 419 e segg.; V. DENTI, *voce: Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, IV, Torino, 1983, p. 305 e segg.; Id., *Interessi diffusi e controllo della legittimazione*, in *Le Regioni*, 1983, p. 539 e segg.; R. FEDERICI, *Gli interessi diffusi*, Padova, 1984; G. GHIDINI, *L'intérêt des consommateurs comme intérêt «diffus» et sa défense*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 33; M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 7 e segg.; N. REICH, *La promotion des intérêts diffus par la Communauté Européenne*, ZERP, Brema, 1985; E. ROPPO, *Tutela degli interessi diffusi e modelli di controllo sociale dei contratti «standard»*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 307 e segg.; U. RUFFOLO, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985; F. G. SCOCA, *Sulle implicazioni del carattere sostanziale dell'interesse legittimo*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, III, Milano, 1988, p. 667 e segg.; V. VIGORITI, *Metodi e prospettive di una recente giurisprudenza in tema di interessi diffusi e collettivi*, in *Giur. it.*, 1980, IV, c. 305 e segg.

interessi diffusi siano stati elevati a dignità giuridica soprattutto in considerazione della loro rilevanza giurisprudenziale, è nostro convincimento che essi possano, anzi debbano, avere una loro autonoma rilevanza sostanziale⁸.

In particolare si ritiene che il turista sia portatore di un interesse diffuso proprio in virtù del fatto che tale *tertium genus* (accanto ai già accennati diritti soggettivi e interessi legittimi), venga concepito come «un fascio di interessi individuali, aventi diversi soggetti e identico oggetto»⁹.

2. - Verso uno «status» giuridico del turista? Esperienze e tendenze.

L'aver considerato il turista quale soggetto portatore di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento, inevitabilmente apre il dibattito sulla possibilità di poter individuare in tale figura un'eventuale forma embrionale di *status* giuridico¹⁰.

A nostro avviso tale ipotesi, orientata essenzialmente a far prevalere quelle ragioni pur socialmente apprezzabili di protezione degli interessi dei consumatori turisti, non può essere condivisa in quanto si ritiene più coerente e rispondente alla realtà giuridica operare al caso in esame l'inquadramento nell'ambito della figura della situazione giuridica soggettiva.

⁸ A tal riguardo A. DI MAJO, *La tutela dei diritti civili*, Milano, 1993, p. 39, afferma che «Non si potrà intendere tuttavia né apprezzare il *quid novi* se non si fuoriesce dall'idea o dallo schema secondo cui gli unici modelli di riferimento sono forniti dall'alternativa *interessi generali-interessi individuali* e dalle figure soggettive (conseguenti) rappresentate dalla *potestà amministrativa* di cura dell'interesse pubblico) e dal *diritto soggettivo* del privato. Dovrà invece accettarsi l'ipotesi che, accanto a questi modelli, si collochi (e comunque si legittimi) modello diverso che sia espressione di modi diversi e autonomi di rilevanza, e quindi di cura e di tutela di *interessi*, non immutabili né alla collettività generale di cui è tutore il pubblico potere né all'individuo atomisticamente considerato *uti singulus* e visto prevalentemente come portatore di *interessi patrimoniali*».

⁹ In tal senso F. G. SCOCA, voce: *Interessi protetti (diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 15.

¹⁰ Inclina a tale orientamento (specie) in relazione ai diritti del consumatore è G. ALPA, *Diritto privato dei consumi*, op. cit., p. 56 e segg., il quale giustamente avverte che ad ogni interesse non sempre corrisponde un'apposita tutela e, quindi, una correlata situazione giuridicamente rilevante.

Autorevole dottrina si è soffermata sull'analisi della rilevanza che i termini situazione e *status* ricoprono nell'ambito dell'esperienza giuridica, sostenendo che essi «esprimono modi profondamente diversi di valutazione. La *situazione* ha carattere episodico e temporaneo: un frammento di azione e di vita concluso nei confini ristretti di un rapporto con uno o più soggetti o di una relazione coi beni del mondo esterno. Lo *status*¹¹, al contrario, richiama l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dar vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona»¹².

Pertanto è necessario operare una sintetica rassegna — *de jure condito* — delle disposizioni che possono essere evocate in tema di tutela del turista al fine di argomentare l'opinione (di situazione giuridica soggettiva) avanzata in questa sede. Si precisa che il termine turista, pur essendo di comune accezione e impiego nelle varie elaborazioni dottrinali, non ha ancora ricevuto a tutt'oggi — contrariamente a quanto è avvenuto nella maggior parte dei paesi occidentali — un esplicito riconoscimento proprio nell'ambito del vocabolario giuridico del nostro ordinamento. Il ritardo cronologico che si accusa rispetto alle corrispondenti esperienze straniere (basti pensare agli esempi fornitici dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna¹³, dal Regno Unito e da diversi Stati europei), può forse spiegarsi considerando come nel nostro paese il fenomeno turistico abbia troppo spesso rivestito — specie a livello politico-istituzionale — un ruolo estremamente marginale, comportando *de facto* l'assenza persino di una corretta prospettiva terminologica.

¹¹ In tema di *status* vedasi: A. CICU, *Il concetto di status*, in *Studi in onore di V. Simoncelli* (Napoli, 1917, p. 61 e segg.), ora in *Scritti minori*, I, t. 1, Milano, 1965, p. 181 e segg.; G. CRISCUOLI, *Variazioni e scelte in tema di status*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 161 e segg.; A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; C. MAZZÙ, *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam.*, 1980, p. 1013 e segg.; R. ORESTANO, *Status libertatis, civitatis, familiae*, in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, 1971, p. 384; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; M. REHBINDER, *Status, contract and the Welfare-state*, in *Stanford law review*, 1971, XXIII, n. 5, p. 941 e segg.

¹² Cfr. P. RESCIGNO, *Situazione e «status» nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1973, I, p. 209 e segg.

¹³ Da notare che la disciplina delle attività turistiche introdotta in Spagna già dal 1988, si contraddistingue per la creazione (da parte dell'amministrazione turistica) in ogni regione di un'apposita commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie che insorgono tra i turisti e gli operatori professionali.

Ciò detto, riteniamo possibile evocare alcune disposizioni normative che, pur non avendo ad oggetto precipuo o come punto di riferimento immediatamente diretto la figura del turista, risultano suscettibili di applicazione anche alla fattispecie *de quo*. Trattasi di quelle previsioni normative che prendono in esame volta per volta il passeggero o il «trasportato» del contratto di trasporto (vedasi ad es. l'art. 1681 del codice civile o l'art. 415 del codice di navigazione), il cliente della struttura ricettiva alberghiera o ad essa assimilata (in base al disposto degli artt. 1783-1786 c.c.), il viaggiatore nei contratti di organizzazione e/o di intermediario di viaggio previsti dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 (nonché dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, della Convenzione di Berna sui trasporti ferroviari del 1961, della Convenzione di Parigi sulla responsabilità degli albergatori del 1962 e della Convenzione di Atene sul trasporto via mare del 1974); tutte manifestazioni, quindi, del variegato atteggiarsi del consumatore turista nei molteplici rapporti giuridici all'uopo instaurati.

Naturalmente la prospettiva di tutela del turista ivi propugnata risulterebbe sicuramente inadeguata e del tutto insufficiente qualora venisse limitata unicamente — e in maniera alquanto semplicistica — al riferimento delle suddette disposizioni.

Sorreggono a tal fine proprio quelle recenti indicazioni normative d'origine (come si è dinanzi visto) per lo più comunitaria che si inseriscono all'interno del nostro ordinamento arricchendolo di nuove e interessanti fattispecie. Intendiamo fare riferimento innanzitutto ai Regolamenti comunitari in quanto atti normativi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e dotati di una diretta e immediata applicabilità all'interno di ciascuno degli Stati membri.

È il caso del Regolamento CEE n. 295/91 del 4 febbraio 1991 — entrato in vigore l'8 aprile 1991 — che, stabilendo norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, delinea un primo strumento di tutela del turista in quanto passeggero vittima del fenomeno dell'*overbooking* aereo¹⁴.

¹⁴ D'altronde non sono prive di conseguenze immediatamente operative le prescrizioni normative previste (ex art. 5) dal Regolamento CEE n. 295/91 sull'*overbooking* che riguardano espressamente e direttamente l'agenzia di viaggi nella sua duplice veste di *tour operator* e di intermediario di viaggi.

In tale ottica non vanno del pari trascurate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 393 del 26 novembre 1991 (che ha dato attuazione alle Direttive n. 641 del 10 dicembre 1984 e nn. 343 - 344 del 22 giugno 1987 «in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria»), in quanto esse hanno consentito al nostro ordinamento giuridico di ampliare concretamente il livello di garanzia e di salvaguardia dei diritti del turista delineando una disciplina direttamente e appositamente predisposta nei confronti delle compagnie e delle società di assistenza turistica, le quali vengono assoggettate ad un particolare ed efficace regime di controlli pubblici.

Non meno rilevanti risultano essere — anche alla luce della progressiva evoluzione del fenomeno turistico nel variegato complesso delle attività socio-economiche contemporanee — le disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, (c.d. legge comunitaria del 1991) che dettano i criteri per il recepimento delle direttive nn. 364, 365 e 366 del 28 giugno 1990 relative al diritto di soggiorno dei cittadini CEE e in specie degli studenti.

Altresì dicasi del Regolamento CEE n. 3925/91 del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria¹⁵. Tale intervento normativo — applicabile sin dal 1° gennaio 1993 — costituisce un ulteriore e valido impulso all'affermazione del principio di libertà di movimento delle persone (e quindi anche dei turisti), in concomitanza del generale orientamento volto ad eliminare tutti quegli ostacoli che impediscono *de facto* una completa e reale fruizione dei servizi turistici.

Ma a nostro parere ancor più gravida di conseguenze risulta essere l'analisi *de jure condendo*, finalizzata a delineare le linee evolutive della tutela del consumatore turista a livello sia nazionale che comunitario.

Si è già accennato in precedenza al mancato recepimento entro il 31 dicembre 1992 della Direttiva CEE n. 314/90 del 13

¹⁵ A proposito dell'idoneità degli strumenti di tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo vedasi il contributo di L. TULLIO, *La tutela del passeggero e dell'auto al seguito nel contratto di trasporto marittimo*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 383 e segg.

giugno 1990, concernente i viaggi le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». A parte le considerazioni svolte in merito alla diretta e immediata applicazione di alcune disposizioni contenute in tale fondamentale atto normativo, va segnalato che in data 20 maggio 1992 é stata presentata alla Camera la Proposta di legge n. 813 recante «Norme in materia di tutela dei diritti del turista»¹⁶.

Si tratta di un disegno di legge che adotta in maniera sufficientemente dettagliata la maggior parte delle disposizioni previste nel testo della Direttiva CEE (oltre a evocare per la prima volta il termine turista). Difatti vengono disciplinati, tra gli altri, gli obblighi precontrattuali di informazione (artt. 2, 3 e 4), le ipotesi di annullamento e di modifica dei giri turistici e delle vacanze a causa degli operatori turistici (artt. 5 e 6), il sovrappollamento in albergo (art. 8), il recesso da parte del cliente e i relativi reclami (artt. 9 e 10), i sovrapprezzi praticati (artt. 11 e 12), i preavvisi e le giustificazioni concernenti le maggiorazioni di prezzo dei viaggi e delle vacanze organizzate (artt. 13 e 14), l'assicurazione (art. 16). Sembra che l'adozione di tale provvedimento da parte del Parlamento sia prevista entro la fine del corrente anno.

Altrettanto non può dirsi, invece, per la Proposta di legge n. 5749 presentata alla Camera il 13 giugno del 1991 che prevedeva l'istituzione del difensore civico del turista¹⁷. In tale disegno di

¹⁶ Attualmente (Giugno 1993) la Proposta di legge n. 813 «Norme in materia di tutela dei diritti del turista» della XI^a Legislatura é in discussione in sede referente presso la X^a Commissione parlamentare (Attività produttive e commercio) al pari della Proposta di legge n. 812 - presentata il medesimo giorno alla Camera dei Deputati — «Modificazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e della Proposta di legge n. 714, presentata anch'essa alla Camera il 13 maggio 1992, avente per oggetto «Norme per la promozione degli itinerari turistico-culturali». In tema di tutela del turista vedasi anche L. BARBIERA, *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pp. 1003-1004.

¹⁷ L'istituto del difensore civico nel nostro ordinamento é stato inizialmente disciplinato tramite la legislazione regionale con l'obiettivo di delineare un sistema di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. In seguito, con la legge di riforma delle autonomie locali, ne é stata rimessa (attraverso lo statuto) l'istituzione all'autonomia dei singoli enti secondo quanto disposto dall'art. 8 della l. 142/90: «Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini».

legge (in seguito naufragato in concomitanza della fine della X^a Legislatura) va senza dubbio segnalata la validità sia della *ratio* ispiratrice che dello strumento di tutela (prospettato) dell'utente dei servizi turistici, poiché in grado di offrire un efficace e rapido ristoro proprio a quegli interessi cc.dd. diffusi di cui il turista é portatore¹⁸.

Sul fronte della politica comunitaria vanno altresì segnalate due importanti iniziative intraprese in *subiecta* materia dal Consiglio dei Ministri.

La prima riguarda la Proposta di direttiva [92/C 222/05, COM(92) 220 def. - SYN 419, presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992] del Consiglio CEE concernente «la tutela dell'acquirente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili»¹⁹. In sostanza tale progetto di legge é finalizzato a salvaguardare l'acquirente nei contratti di «multiproprietà» c.d. anche «proprietà turnaria».

Il progetto, che si compone — allo stato — di tredici articoli e di un allegato, risulta alquanto articolato nelle regole definitorie in quanto stabilisce con puntualità (art. 2) cosa si debba intendere per: «contratto di godimento turnario di un bene immobile», «bene immobile», «alienante» e «acquirente». Il titolo II si occupa delle obbligazioni dell'alienante delineando (artt. 3, 4 e 5) un dettagliato sistema normativo. Inoltre nel titolo III, viene prospettato un particolare regime contrattuale ispirato a chiari intenti di tutela dell'acquirente tramite, ad esempio, la esplicita previsione della nullità delle clausole che esonerano l'alienante dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva o che impongono al cliente la rinuncia dei diritti previsti (art. 8).

Non potendoci, in tale sede, soffermare ad un esame più approfondito del progetto di legge, va comunque considerato che il settore della multiproprietà, da alcuni anni in costante e continua diffusione, rimane ancora privo di apposita disciplina nonostante nell'elaborazione giuridica del fenomeno la dottrina abbia

¹⁸ Lo strumento di tutela ipotizzato a favore del turista sia (italiano che straniero) si giustifica per il fatto che esso frequentemente è vittima di svariate forme di ingiustizia da parte degli operatori turistici. In tal senso i proponenti intendevano affiancare agli organi giurisdizionali tradizionali un vero e proprio «organo di giustizia amministrativa» al fine non solo di controllare l'operato della pubblica amministrazione nel comparto turistico, ma di mirare ad una tutela reale, efficiente e rapida dei diritti dei fruitori dei servizi turistici.

¹⁹ In *G.U.C.E.*, n. C 222, del 29 agosto 1992.

fatto nel corso degli ultimi anni rilevanti progressi²⁰. È evidente che si tratta di un problema di rilevanza certamente non trascurabile in quanto riveste almeno due aspetti della situazione giuridica soggettiva del turista: la posizione di risparmiatore per la dimensione di investimento finanziario che molto spesso l'acquisto di quote di multiproprietà comporta, ma riguarda anche la posizione di acquirente per la dimensione di fruizione del tempo libero che si associa a questo genere di acquisto.

La seconda iniziativa comunitaria che merita di essere men-

²⁰ La letteratura italiana sull'argomento nell'ultimo ventennio si è arricchita di importanti contributi. Senza pretesa di completezza e a titolo esemplificativo si segnalano: AA.VV., «*Multiproprietà*», *confronto a più voci*, a cura di L. Barbiera, Milano, 1986; ID., *La multiproprietà. Contributo allo studio delle prassi*, Napoli, 1989; ID., *La multiproprietà in Italia. Analisi degli aspetti sociali, economici e legislativi*, 1984, Milano; ID., *La multiproprietà. Aspetti giuridici della proprietà turistica e della proprietà turistico-alberghiera*, a cura di G. Alpa, Bologna, 1983; P. ANDRIANI, *Per una definizione della multiproprietà. (Una rassegna dei contributi monografici in tema)*, in *Riv. not.*, 1985, p. 910 e segg.; G. ALPA, «*Multiproprietà*» e *vincolo alberghiero*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 642 e segg.; G. BENACCHIO, *Dal condominio alla multiproprietà*, in *Riv. not.*, 1982, p. 5 e segg.; O. CALLIANO, *La multiproprietà*, in *Tratt. Rescigno*, VII, 1, Torino, 1982, p. 229 e segg.; ID., *Multiproprietà*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, V, Torino, 1984, p. 155 e segg.; E. CALÒ - T. A. CORDA, *La multiproprietà, principi teorici, precedenti dottrinari e giurisprudenziali, leggi straniere, formule usuali*, Roma, 1984; P. C. CAPPARELLI - P. SILVESTRO, *Multiproprietà*, in *Diz. dir. priv. Irti*, I, *Diritto Civile*, Milano, 1980, p. 573 e segg.; G. CASELLI, *La multiproprietà. Problemi giuridici*, Milano, 1984; M. CONFORTINI, *La multiproprietà*, I, Padova, 1983; D. DE MARTINI, *Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, nel leasing, nella multiproprietà*, Padova, 1988; C. GRANELLI, *La «multiproprietà» o le «multiproprietà»*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 187 e segg.; R. LANZILLO, *Le varie forme di multiproprietà. Prospettive di indagine*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 317 e segg.; A. LEZZA, *La multiproprietà cooperativa*, Napoli, 1989; A. LEZZA - S. G. SELVAROLO, *Un modello di proprietà: la «multiproprietà»*, in *Riv. giur. ed.*, 1977, II, p. 17 e segg. (con aggiornamenti ed integrazioni anche in *Legislazione economica. Rassegne e problemi*, a cura di F. Vassalli e G. Visentini, V, settembre 1980 - dicembre 1981, Milano, 1983, p. 893 e segg.); S. MAIORCA, *La multiproprietà. Analisi di un modello di appartenenza*, Appendice a *Le obbligazioni, le loro fonti e le loro garanzie*, Torino, 1982, p. 501 e segg.; U. MORELLO, *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984; A. NATUCCI, *La tipicità dei diritti reali*, II, Padova, 1985, p. 83 e segg.; M. PETRONE, *La multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici*, Milano, 1985; E. QUADRI, *La multiproprietà tra logica speculativa e interessi sociali*, in *Foro it.*, 1984, V, c. 226 e segg.; S. SANGIORGI, *Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto*, Napoli, 1983; F. SANTORO PASSARELLI, *Multiproprietà e comproprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, p. 19 e segg.

zionata è la Decisione del Consiglio n. 421/92 del 13 luglio 1992²¹ concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo.

Essa consta di 6 articoli e dell'allegato indicante in maniera dettagliata, sia le azioni comunitarie a favore del turismo da intraprendere durante il triennio 1993-'95, che il relativo calendario delle priorità da osservare entro il 1993.

L'importanza di tale atto normativo va valutata in una visuale prospettica ed evolutiva dell'intero fenomeno turistico. In tal senso non può non risultare di fondamentale rilevanza il riconoscimento esplicito contenuto nel titolo n. 4 — *Turisti come consumatori* — del Piano delle azioni comunitarie. Difatti è stabilito che: «L'azione della Comunità è intesa a sostenere le iniziative che migliorano l'informazione e la protezione dei turisti nei settori quali i sistemi di classificazione esistenti, la segnaletica, la multiproprietà («timeshare»), la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso».

Come si può ben comprendere le istanze di salvaguardia del turista sono orientate a divenire (nell'arco dei prossimi anni) qualcosa di ben più pregnante che un mero sforzo logico di concettualizzazione ermeneutica prodotto dalla dottrina grazie — ancora una volta — all'importante opera di sensibilizzazione profusa dagli stessi organi comunitari.

In ultima analisi è quantomeno opportuno fare riferimento ad un significativo ed interessantissimo orientamento giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti dei turisti cittadini degli Stati membri della Comunità europea. Tale recente indirizzo può senz'altro essere rintracciato nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 2 febbraio del 1989 (causa n. 186/87 Ian William Cowan contro il Procuratore del Tesoro francese). In essa si dispone che: «Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato CEE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti il cui diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un'aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro»²².

²¹ In *G.U.C.E.*, n. L 231, del 13 agosto 1992.

²² Cfr., *Anche il turista è protetto dal diritto CEE*, in *Diritto comunitario e*

Ne discende, quindi, una ragguardevole estensione delle fattispecie di salvaguardia dei diritti dei turisti soprattutto in relazione al risarcimento dei danni subiti.

Orbene, l'ampliamento della gamma di ipotesi (peraltro ancora rigorosamente limitate nel numero) di previsione normativa in tema di tutela dei diritti del consumatore turista, non ci consente allo stato attuale di poter individuare a capo di tale soggetto un vero e proprio *status* giuridico autonomo, inteso quale reale centro unitario di imputazione di effetti giuridici rilevanti.

Ciò nonostante la figura dell'utente fruitore di beni e servizi turistici rappresenta — seppure ad uno stato ancora embrionale e in fase di ulteriore e progressiva definizione — una situazione giuridica soggettiva meritevole di particolare attenzione da parte del legislatore (specie quello nazionale), al fine di apprestarne una reale quanto efficace tutela.

3. - La tutela del turista e la responsabilità dell'operatore turistico.

È noto come la rapida e continua espansione del variegato complesso delle attività turistiche rappresenta uno degli aspetti più eclatanti della nostra epoca. L'innalzamento dei livelli di redditi, l'universalità delle comunicazioni, il progressivo aumento del tempo libero, la maggiore mobilità interna ed esterna,

degli scambi internazionali, 1991, pp. 93-94. Il caso in esame concerne un turista britannico (Ian William Cowan) rimasto vittima di un'aggressione (che gli ha provocato una grave lesione personale) da parte di ignoti all'uscita della metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi. In tali casi, in base agli artt. 706-3, 706-13 e 706-15 del Codice di procedura penale francese è possibile ricorrere alla *Commission d'indemnisation des victimes d'infraction* del tribunale francese competente al fine di chiedere l'indennizzo dei danni subiti. Comunque ai sensi dell'art. 706-15 tale indennizzo è limitato solo alle «persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrino:

- di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di reciprocità, per l'applicazione di dette norme e di possedere i requisiti stabiliti in detto accordo;
- oppure di essere titolari del documento denominato tessera di residente straniero».

Orbene, il Tribunale di Parigi ha correttamente sottoposto alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 7. Quest'ultimo stabilisce il principio di non discriminazione disponendo la completa parità di trattamento tra tutti i cittadini degli Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata direttamente dal diritto comunitario.

l'emancipazione culturale, l'affermarsi di nuovi stili di vita, l'ampliamento della gamma di servizi sociali offerti dagli operatori pubblici e privati, il diffondersi di nuove formule e di nuove esigenze di svago e di divertimento, sono tutti fattori che hanno contribuito a modificare, in maniera nitida e significativa, la concezione e le stesse modalità di attuazione del fenomeno.

A tal punto l'analisi degli interessi giuridici, economici e politico-legislativi in gioco, relativamente alla tematica della responsabilità degli operatori turistici (Agenzie di viaggio e *Tour operators*), indica — a seconda dei casi — proprio nelle figure dell'intermediario e/o dell'organizzatore di viaggi, i soggetti in capo ai quali appare più opportuno imputare, trasferendolo dal consumatore turista, l'onere dei danni derivanti dall'inadempimento o dell'inesatta esecuzione del contratto turistico.

È naturale pertanto chiedersi, se, e in quale senso e misura, il nostro ordinamento giuridico offra soluzioni positive atte a realizzare la predetta indicazione.

A una prima valutazione, riferita alle norme che per espresso dettato o per comune interpretazione possono ritenersi direttamente o in via mediata applicabili alle ipotesi di tutela del turista, il giudizio appare decisamente insoddisfacente per l'inadeguatezza del sistema normativo vigente.

A ciò si aggiunga che la prassi contrattuale ormai consolidata presenta una serie di situazioni nelle quali l'utente-turista rivolgendosi agli operatori turistici viene sottoposto a condizioni contrattuali vessatorie e uniformi per tutto il settore²³.

Ne scaturisce l'esigenza di salvaguardare i diritti del consumatore turista nei confronti del c.d. «potere normativo unilaterale» esercitato dalla controparte in virtù della sua organizzazione e competenza professionale²⁴, al fine di riequilibrare l'intero assetto di tale rapporto contrattuale.

²³ A tal riguardo, cfr. E. ROPPO, *Nota a Trib. Orvieto 11 febbraio 1992, Contratti turistici e clausole vessatorie, Foro it.*, 1992, I, c. 1571 e segg., il quale, dopo aver sviluppato un'acuta ed interessante disamina sul contenuto dei contratti turistici e sull'individuazione dei nuclei problematici rilevanti, avverte la particolare presenza dell'*impasse* di tecnica normativa esistente tra la disciplina prevista dalla direttiva CEE n. 314/90 sui viaggi tutto compreso e la disciplina prevista dal progetto di direttiva sulle clausole inique nei contratti conclusi con il consumatore.

²⁴ Sul piano della valutazione degli interessi afferma G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 275 e segg., che: «l'orga-

Orbene, solo una chiara e mirata disciplina dei rapporti turistici sotto il profilo della responsabilità potrebbe rappresentare lo strumento cardine di riferimento puntuale ed esauriente per tutti coloro — operatori professionali pubblici e privati, imprenditori, utenti e/o consumatori turisti — che a vario titolo sono direttamente interessati al fenomeno turistico. In tal senso è stata attribuita natura oggettiva²⁵ alle fattispecie di responsabilità in esame in quanto intrinsecamente collegate al c.d. «rischio d'impresa» e, pertanto, scevre di ogni rigorosa ipotesi di colpa.

Alla base di tale tesi vi è la considerazione divenuta sempre più realistica, che la complessa evoluzione e il susseguente processo di “massificazione” del fenomeno turistico, sono inevitabilmente contraddistinti dal costante moltiplicarsi di eventi dannosi non sempre agevolmente prevedibili od evitabili e che di frequente finiscono per gravare proprio in capo ai singoli fruitori di beni e/o servizi turistici.

Per tali motivi, una interpretazione che voglia restare aderente e conforme a meri criteri di equità economico-giuridica, ha inteso risolvere il problema dei “danni da vacanza” garantendone almeno il risarcimento da parte dell'imprenditore turistico, in quanto costui, per realizzare un profitto, crea e mantiene l'impresa ed è, quindi, in grado di sopportare meglio di qualsiasi altro soggetto i rischi connessi alla sua attività economica intrapresa²⁶.

nizzatore di viaggi è l'unico che conosce i «*sous-traitants*», i «*contractors*»; che ha intensi rapporti con essi, e possibilità di esercitare su di loro una forte pressione di fatto al fine di ottenere un adempimento ineccepibile. È l'unico che, sempre in punto di fatto, occorrendo è in condizione di perseguirli agevolmente ed efficacemente in giudizio. Egli inoltre può distribuire il rischio fra una molteplicità di affari, e può assicurarsi contro il rischio, e accrescere del costo del premio il prezzo del viaggio».

²⁵ Per un'acuta disamina dei principi della responsabilità oggettiva vedasi P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 6° ed., Milano, 1983, p. 149 e p. 350, il quale sostiene che la tendenza solidaristica e pianificatrice dello stato di diritto moderno non può permettere di accettare soluzioni giuridiche che addossino i danni a carico di sfortunati soggetti prescelti dal caso, ma deve piuttosto prevedere ipotesi di responsabilità da parte degli imprenditori comprendenti il rischio di eventi — anche incolpevoli — che rientrino nella loro sfera di organizzazione economica o che, comunque, costituiscano manifestazione di un rischio tipico della sua attività.

²⁶ Per quanto concerne la “teoria del rischio di impresa” v. G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; G. ALPA - M. BESSONE, *La responsabilità civile (Illecito per colpa, Rischio di impresa, Assicurazione)*, Milano, 1976; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile. ne Il diritto*

D'altronde, l'attribuire direttamente all'imprenditore²⁷ il «rischio di impresa», oltre ad avere la sua causa giustificatrice nella reintegrazione del patrimonio del turista danneggiato²⁸, soddisfa anche l'insopprimibile esigenza di un controllo sociale²⁹ dell'impresa turistica e di una efficiente disciplina dell'intero mercato³⁰.

Nello stesso solco si muove la disciplina prevista dalla Direttiva CEE n. 314/90 del 13 giugno 1990, concernente i viaggi le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», che agli artt. 5, nn. 1, 2 e 7, attribuisce chiaramente al turista la facoltà di intraprendere un'azione nei confronti sia del soggetto inadempiente (organizzatore di viaggi e/o fornitore di servizi) che dell'altro soggetto non direttamente coinvolto nel rapporto negoziale (intermediario-agente di viaggi).

privato nella società moderna, Bologna, 1977; P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, p. 72 e ss.; G. LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986.

²⁷ Per il caso di responsabilità del gestore di campeggi cfr. C. NOTARSTEFANO, *La responsabilità civile del gestore di campeggi*, Nota a App. Bari, 13 febbraio 1991, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 473 e segg.

²⁸ V.G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest* 1989 n. 9, p. 43 e segg.

²⁹ Cfr. G. ALPA - M. BESSONE - F. PRANDI - E. ROPPO, *Disciplina del mercato, controllo sociale dell'impresa, tutela del consumatore. Problemi e prospettive di politica del diritto*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari, Bari, 1974; S. RODOTÀ, *Tecniche privatistiche e controllo sociale*, in *Il controllo sociale delle attività private*, a cura di G. Amato - S. Cassese - S. Rodotà, Genova, 1972.

³⁰ In tal senso G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *Rischio d'impresa e dell'organizzazione di viaggi e assicurazione della responsabilità civile*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1980, p. 654 e segg., evidenziano che: «l'assicurazione della responsabilità civile si è così trasformata da originario strumento di mero indennizzo della sfera patrimoniale dell'assicurato per le conseguenze pregiudizievoli di pretese risarcitorie del terzo danneggiato, in un prevalente mezzo di tutela di quest'ultimo soggetto; e ciò a causa della sua capacità di garantire il ristoro di equilibri patrimoniali altrimenti compromessi dallo svolgimento di attività economiche particolarmente rischiose per la collettività. Dalla stretta interdipendenza fra assicurazione della responsabilità civile e problematica della responsabilità contrattuale ed aquiliana per l'esercizio delle moderne attività imprenditoriali, emerge pertanto le fondamentale esigenza, per l'operatore economico, di ottenere una copertura assicurativa in grado di garantire un integrale trasferimento a carico dell'assicuratore dei rischi di impresa che egli non potrebbe il più delle volte fronteggiare neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza».

Ora se può sembrare troppo rigoroso ritenere l'intermediario oggettivamente responsabile di qualsiasi danno subito dal turista ancorchè causato da illeciti di altri soggetti, una soluzione potrebbe consistere nell'attribuire a tale figura professionale una responsabilità diretta e immediata per le proprie obbligazioni, e una responsabilità indiretta e sussidiaria rispetto all'organizzatore per gli inadempimenti relativi alla prestazione dei servizi da parte di terzi³¹. Adottando tale orientamento non v'è dubbio che gli strumenti di tutela della situazione soggettiva del consumatore turista vengano concretamente arricchiti e l'equilibrio contrattuale esaurientemente ripristinato con la previsione del diritto di rivalsa a favore dell'intermediario nei confronti del *tour operator*³².

In ultima analisi vanno del pari segnalate le recenti (anche se alquanto sporadiche) tendenze giurisprudenziali³³ finalizzate al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da «vacanza rovinata»³⁴. Trattasi di un orientamento incentrato sulla consapevolezza della risarcibilità delle ferie non godute quale valore suscettibile di valutazione economico-patri-

³¹ Tale soluzione sembra essere accolta favorevolmente anche dalla Gran Bretagna in quanto prevista nell'atto formale di recepimento della direttiva. È noto, infatti, che in base al principio di sussidiarietà un soggetto può sottrarsi alla responsabilità eccependo che il creditore deve prima rivolgersi al debitore principale per la soddisfazione dei propri diritti: ma solo nel caso in cui il debitore principale non sia in condizione di adempiere (parzialmente o totalmente), il soggetto responsabile in via sussidiaria sarà chiamato in causa a tutti gli effetti.

³² Per un ampliamento di questa tematica cfr. G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, pp. 580-582, il quale esamina in maniera approfondita il significato e la portata degli artt. 5 e 7, ed ipotizza anche la previsione di un regime di responsabilità gravante sull'intermediario basato sul rischio d'impresa e non già sul tradizionale criterio della colpa.

³³ Possono rintracciarsi alcune decisioni giudiziali che presentano similitudini al caso *de quo*. V. ad es.: la sentenza del Tribunale di Taranto, 30 marzo 1988, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 699 e segg.; la sentenza della Pretura di Monza, 7 dicembre 1990, in *Foro it.*, 1991, c. 3062 e segg., con nota di R. PARDOLESI.

³⁴ Cfr. C. VACCA, *Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanze da sogno e vacanze da incubo*, (nota a Trib. Roma, 6 ottobre 1989), in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 263 e segg. L'autore si sofferma opportunamente sulla problematica inerente il danno non patrimoniale o c.d. «morale» ex art. 2059 c.c. e le ipotesi di risarcibilità del danno da «vacanza rovinata».

moniale e di conseguenza opportunamente indennizzabile nei casi accertati di lesione. In tal senso significativa è la decisione del Tribunale di Roma, del 6 ottobre 1989, con la quale si riconosce la risarcibilità del danno individuato «nel minor godimento e nel disagio sopportati per l'inadeguatezza della sistemazione alternativa»³⁵. Inoltre, nella determinazione del ristoro economico si è espressamente «avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce al godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative». È da salutare con particolare favore tale indirizzo peraltro già delineatosi in Germania, in *primis* a livello giurisprudenziale a partire dalla pronuncia del B.G.H. del 10 ottobre 1974 (che optava per la natura patrimoniale del danno da «vacanza rovinata»), e affermatosi di seguito con l'esplicita previsione legislativa del *Reiservertrag* al par. 651 f), *Abs.* 2.

A conclusione di tale indagine una brevissima riflessione ci sembra d'obbligo.

È ormai assodato ed incontrovertibile ritenere il turismo quale componente essenziale delle attività umane contemporanee.

Esso favorisce la libera circolazione degli uomini e delle idee, agevola la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, incoraggia le iniziative sociali sia individuali che collettive, promuove la ricerca costante di uno sviluppo completo ed equilibrato dell'esistenza umana e la convivenza civile tra i popoli. Ne discende un quadro multiforme, uno scenario contraddistinto da numerose ipotesi di fattispecie che restituiscono l'immagine di una realtà infinitamente complessa, che non si lascia, per forza di cose, contenere entro i modelli concettuali tradizionali elaborati del pensiero giuridico.

E tuttavia si è visto come la complessa problematica inerente la tutela del turista abbia un significato giuridico univoco in quanto ogni sua manifestazione d'esistenza rappresenta un passo in avanti per la relativa disciplina.

In quest'ottica il giurista non può certamente esimersi dal tentativo di svolgere una compiuta analisi e di affinare i suoi strumenti d'indagine ermeneutica, al fine di stimolare un fecondo approfondimento che trovi puntuale collocazione nel segno della continua evoluzione della materia.

³⁵ In *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 512 e segg.

Altresì, va senza dubbio avvertito che, proprio la possibilità di una ricostruzione teorica soddisfacente del fenomeno turistico da parte del giurista³⁶, non elimina la necessità evidente e insopprimibile di nuovi interventi legislativi, quantomeno in quegli specifici ambiti nei quali l'autonomia privata non è in grado, per i limiti che le sono propri, di mediare opportunamente i molteplici interessi esistenti in un settore caratterizzato da una costante, ed in alcuni casi incontrollata, espansione.

DOCUMENTI

³⁶ Una pregevole analisi sul ruolo e sulla reale portata dell'opera del giurista nell'ambito dell'ordinamento giuridico è stata condotta da E. GIANANTONIO, *Dottrina e giurisprudenza come «fonti del diritto»*, in *Giur. it.*, 1991, IV, c. 375 e segg.

Règlement International de l'Hôtellerie (1954)

1. ADMISSION A L'HOTEL

Le contrat d'admission est conclu dès que l'hôtelier s'est conformé à la demande faite par un client et a accepté de réserver la chambre commandée par le client ou sur son ordre.

Les bases du contrat sont les suivantes:

- a) la législation du pays où se trouve l'hôtel;
- b) les dispositions particulières à l'hôtel, celles-ci peuvent être indiquées par des avis placés dans les chambres;
- c) le présent Règlement international de l'hôtellerie.

2. DROITS DU CLIENT

Le client acquiert du fait de l'admission le droit:

- a) à l'usage et à l'entière jouissance des pièces louées pendant la durée du contrat;
- b) au bénéfice des services normaux de l'hôtel comprenant l'usage de toutes les installations communes ainsi que tous les avantages accordés à la clientèle.

3. DEVOIRS DU CLIENT

Le client accepte en particulier ce qui suit:

- a) la location ne s'applique qu'à lui et aux personnes nommées lors de la conclusion du contrat;
- b) si le client accepte la chambre, la nourriture, la pension ou autres prestations particulières à l'hôtel, sans s'être informé au préalable des prix de ces dernières, il accepte tacitement les conditions de prix usuelles.

Il est d'usage de percevoir un supplément de frais pour le garage des automobiles et autres services particuliers demandés par le client.

Les installations particulières de chauffage, telles que le chauffage par un poêle ou un feu de grille, l'éclairage pour des buts spéciaux, ainsi que la prise d'énergie électrique pour le repassage, le chauffage, ou pour d'autres buts sont comptés en supplément au client suivant les usages de l'endroit.

c) il est interdit à la clientèle de faire la cuisine, elle-même à l'hôtel;
 d) si des aliments ou des boissons consommés habituellement à l'hôtel y sont apportés par les clients, l'hôtel est en droit de compter un supplément;

e) le client est responsable de tous les dégâts et préjudices subis par l'hôtel, attribuables à sa propre faute, ou à celle de ses domestiques, de ses invités ou de toute autre personne dont il est responsable, tels que: tout dommage causé aux bâtiments, meubles, tapis, linge, bris de vaisselle, vol, etc. ...;

f) le prix des chambres est établi en supposant que le client prendra ses repas à l'hôtel. Si aucun repas n'est pris, ou certains de ceux-ci seulement, la direction est en droit de majorer le prix du logement en raison de la nécessité pour l'hôtelier de tenir les repas à la disposition de la clientèle aux heures usuelles.

L'hôtelier est en droit de donner la préférence aux clients s'engageant à prendre leurs repas à l'hôtel;

g) les voyageurs ne peuvent être accompagnés d'animaux qu'après entente préalable avec la direction. Il n'est pas d'usage de tolérer ceux-ci dans les salons, et en particulier dans les salles à manger, par contre, ils peuvent, si la direction y consent et moyennant une indemnité supplémentaire, être admis dans les chambres. Le client est responsable de tous les dégâts commis par ces animaux;

h) la direction se réserve le droit d'exiger la cessation ou l'atténuation de tout bruit anormal susceptible de gêner la clientèle, et comprenant l'usage de radio, télévision ou instruments de musique. Le client auquel une demande est adressée dans ce sens devra s'y conformer;

i) les infractions aux bonnes moeurs quelles qu'elles soient donnent à l'hôtelier le droit de résilier aussitôt tout contrat en cours.

4. COMMANDES DE CHAMBRES A L'AVANCE

Le voyageur qui commande des chambres à l'avance s'engage à occuper les chambres qui lui ont été réservées, à la date et à l'heure convenues, à moins qu'entre temps une nouvelle date n'ait été acceptée d'un commun accord. Toute commande doit préciser la date exacte de l'arrivée ainsi que l'adresse complète du client.

L'hôtelier est en droit de réclamer des arrhes à la commande. Si le client ne prend pas possession des chambres commandées à l'avance qui lui ont été réservées, ou s'il les évacue avant le jour convenu, l'hôtelier est en droit de réclamer une indemnité pour rupture du contrat conclu, jusqu'à concurrence de la totalité de la perte subie.

Au cas où l'administration de l'hôtel ne serait pas en mesure d'accepter la commande, elle doit en avertir le voyageur, si elle dispose du temps nécessaire pour le faire.

5. CONDITIONS ET DUREE DE LA LOCATION

a) A moins de convention contraire, le contrat de location est considéré comme conclu pour une journée; sa durée se trouve prolongée dans

le cas où la chambre n'est pas évacuée à temps (suivant les usages de l'endroit, c'est-à-dire, en règle générale, de 12 à 14 heures).

Dans le cas où les chambres ne seraient pas libérées en temps voulu, le contrat se continuerait de jour en jour, sous réserve de l'agrément de la direction.

b) Le prix est en général compté pour une journée ou une nuit. Le jour de l'arrivée est compté en entier. Le jour du départ n'est pas compté, pourvu qu'il soit annoncé à temps et que la chambre soit la libérée comme indiqué au paragraphe a) ci-dessus.

c) Les voyageurs qui exigent de prendre possession de leur chambre dès le matin de leur arrivée peuvent être requis d'acquitter le prix de la chambre pour la nuit précédente, si celle-ci n'a pu être louée, afin d'être tenue à leur disposition à l'heure demandée.

6. PENSION

a) «En pension» (ou chambres avec repas compris) est une convention entre le voyageur et l'administration de l'hôtel pour le logement et les repas contre perception d'un prix fixe. Lorsqu'il s'agit d'un arrangement de ce genre, le prix convenu pour la pension est calculé à partir du premier repas pris à l'hôtel après l'arrivée du client, tandis que les repas qui n'auraient pas été servis au client le jour de l'arrivée lui seront fournis sans supplément le jour de son départ. Il n'est pas consenti de réduction aux clients en pension pour les repas pris en dehors de l'hôtel.

b) Sauf convention spéciale contraire, on entend par «repas» le petit déjeuner (café, thé, etc. ...), le déjeuner de midi (menu du jour) et le dîner ou souper (non compris la boisson, le café, le thé, le lait, les eaux minérales, etc. ...). Tous ces repas doivent être pris aux heures et dans les locaux réservés à cet effet. Les repas pris en dehors de ces heures ou de ces locaux peuvent donner lieu à un supplément de prix.

c) L'arrangement en pension n'est consenti que pour un séjour de trois jours au minimum.

7. RESILIATION DU CONTRAT

a) En cas de conventions particulières, soit pour la pension, soit pour un séjour prolongé, l'hôtel peut, en cas de départ du client avant le moment convenu, réclamer l'indemnisation complète de toute perte raisonnable. En tous cas les conditions de faveur cessent d'être applicables.

b) En outre, l'hôtelier peut résilier le contrat de location :

1) en cas de délit grave ou d'infraction aux bonnes moeurs (voir 3 i);

2) en cas de maladie contagieuse du client, des personnes qui l'accompagnent ou de ses domestiques, entraînant un préjudice ou une perte pour l'hôte.

L'hôtelier peut réclamer à la personne responsable une indemnité appropriée aux circonstances ainsi que les frais de mesures sanitaires s'il y a lieu.

8. RESPONSABILITE DE L'HOTEL POUR LES OBJETS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

a) L'hôtelier ne sera tenu responsable de la perte ou de l'avarie des biens de ses clients que dans les cas suivants:

1) lorsque les dits clients déposent leurs biens auprès de l'hôtelier ou de son préposé, et obtiennent en échange un récépissé établi en bonne et due forme;

2) dans le cas où par négligence, l'hôtelier ou ses préposés ne prendraient pas les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens de ses clients.

b) En ce qui concerne le dépôt aux vestiaires, l'hôtelier ou son préposé ne sauraient être tenus responsables que des effets personnels vestimentaires déposés par ses clients contre récépissé.

c) Le propriétaire de l'hôtel n'est responsable d'aucune perte ou dommage causé aux biens de ses clients:

1) si ceux-ci sont laissés dans les voitures se trouvant dans le garage ou dans le parking de l'hôtel;

2) si des employés de l'hôtel conduisent les voitures dans un garage ou les en ramènent à la demande du client, sans l'autorisation de l'hôtelier.

d) La responsabilité définie au paragraphe a) (1 et 2) est limitée à une somme maximum conformément à la réglementation de chaque pays.

9. PAIEMENT DES NOTES

Les notes sont exigibles à présentation.

Les paiements doivent être effectués en monnaie du pays ou en argent étranger au cours du jour. Les chèques sur des banques ou les coupons d'agences de voyages ne seront acceptés que pour autant que pleine et entière garantie soit fournie pour leur encaissement.

L'hôtelier n'est pas tenu d'accepter les chèques ni les coupons.

10. DROIT DE RETENTION DE L'HOTELIER EN CAS DE NON PAIEMENT DES NOTES

L'hôtelier a légalement un droit de rétention des bagages, vêtements, etc. ... apportés par le voyageur, en cas de non-paiement des notes d'hôtel.

L'hôtelier a également le droit d'exiger le départ immédiat d'un voyageur qui ne paye pas sa note, sans lui permettre d'emporter ses vêtements ou objets personnels. La réalisation du bagage aura lieu suivant la réglementation en vigueur dans le pays.

11. POURBOIRES OU TAXES DE SERVICE

La réglementation concernant les pourboires et taxes de service est généralement portée à la connaissance du client soit par correspondance, soit au moyen d'avis affichés au bureau de réception ou dans les chambres.

12. OBJETS TROUVES A L'HOTEL

Les objets trouvés à l'hôtel doivent être remis à la direction.

13. CAS DE DECES A L'HOTEL

Dans le cas du décès d'un client à l'hôtel, sa succession est tenue de dédommager l'hôtel des frais pouvant résulter du décès, et comprenant notamment la désinfection ou remise en état de la chambre, le remplacement de la literie, du linge, etc. ...

Rome, novembre 1954.

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1084

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970

(Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della convenzione medesima.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

Andreotti - Forlani - Lattanzio - Antoniozzi

Visto, il Guardiasigilli: Bonifacio

CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA
AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Constatando lo sviluppo del turismo e il suo ruolo economico e sociale,
Riconoscendo la necessità di stabilire delle disposizioni uniformi in
materia di contratti di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. *Contratto di viaggio*: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

2. *Contratto di organizzazione di viaggio*: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

3. *Contratto di intermediario di viaggio*: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati, che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni «interline» o altre operazioni simili fra vettori.

4. *Prezzo*: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

5. *Organizzatore di viaggi*: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

6. *Intermediario di viaggi*: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

7. *Viaggiatore*: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo

domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

CAPITOLO II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI

Art. 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

Art. 4

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'art. 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.

CAPITOLO III

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Art. 5

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.

Art. 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
 - a) luogo e data di emissione;
 - b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
 - c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
 - d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
 - e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
 - f) se è il caso, il numero minimo dei viaggiatori richiesto;

g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;

i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'art. 29;

j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;

k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

Art. 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione.

L'organizzatore dei viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

Art. 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

Art. 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione o secondo le disposizioni del contratto.

Art. 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Art. 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.

2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

Art. 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Art. 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

- 50.000 franchi per danno alle persone;
- 2.000 franchi per danno alle cose;
- 5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

Art. 14

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

Art. 15

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.

Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.

4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

Art. 16

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPITOLO IV

CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI

Art. 17

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

Art. 18

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

Art. 19

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

Art. 20

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Art. 21

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Art. 22

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto ad agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

Art. 23

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPITOLO V**DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 24**

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

Art. 25

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extracontrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

Art. 26

Quando la responsabilità extracontrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

Art. 27

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extracontrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

Art. 28

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

CAPITOLO VI

AZIONI LEGALI

Art. 29

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

Art. 30

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia.

Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1,

cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

CAPITOLO VII

NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE
ALLA CONVENZIONE**Art. 31**

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.

2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.

2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.

Art. 33

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.

Art. 34

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Art. 35

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Art. 36

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 37

Ciascuno Stato contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.

Art. 38

Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.
3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione.

Art. 39

1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al

Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori di cui assicura le relazioni internazionali.

La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.

2. Ciascuno Stato contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Art. 40

1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:

a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;

b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.

2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.

3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Art. 41

La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.

Art. 42

Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere le riunioni di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione.

Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

Art. 43

Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:

1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.

2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.

3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.

4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conforme.

(Seguono le firme)

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (G.U. n. 141 del 25 maggio 1983)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1

Finalità della legge

[1°] La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[2°] Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

[3°] Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

[4°] Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 2

Comitato di coordinamento per la programmazione turistica¹.

[1°] Il comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

[2°] Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

[3°] Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

¹ Soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (v. 9.3).

[4°] Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

Art. 3

Comitato consultivo

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti al turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4

Organizzazione turistica regionale

[1°] Per l'espletamento della attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di «Aziende di promozione turistica» (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

[2°] Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonchè gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

[3°] Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonchè di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.

[4°] Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

[5°] L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

[6°] Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

[7°] Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono

essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Art. 5

Imprese turistiche

[1°] Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

[2°] I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

[3°] Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

[4°] Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggior età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente¹;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

[5°] I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art. 6

Strutture ricettive

[1°] Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

[2°] Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

[3°] I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

[4°] I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

[5°] Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in

¹ Così modificato dall'art. 3 ter della L. 27 marzo 1987, n. 121.

unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

[6°] I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

[7°] I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

[8°] Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

[9°] Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

[10°] Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

[11°] Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

[12°] Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

[13°] Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

[14°] In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art. 7

Classificazione delle strutture ricettive

[1°] Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

[2°] Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

[3°] Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: capacità ricettiva non inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

[4°] Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3, 2 stelle.

[5°] Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

[6°] I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricettive, culturali e sportive.

[7°] I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

[8°] Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

[9°] I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

[10°] Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

[11°] L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.

Art. 8

Vincolo di destinazione

[1°] Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per le vacanze.

[2°] Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

[3°] Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

[4°] Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

[5°] Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

[6°] Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

Art. 9

Agenzie di viaggio e turismo

[1°] Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 24 dicembre 1977, numero 1084.

[2°] L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali.

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

[3°] Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

[4°] Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

[5°] L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

[6°] Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[7°] L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in un'apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

[8°] In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

[9°] Non potrà in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

[10°] Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a stati membri della Comunità europea l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616¹.

Art. 10

Associazioni senza scopo di lucro

[1°] Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

[2°] Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Art. 11

Attività professionali

[1°] Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico e ogni altra professione attinente al turismo.

[2°] È guida turistica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

[3°] È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

[4°] È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

¹ V. Comma così modificato dall'art. 11 legge comunitaria 1990.

[5°] È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

[6°] È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

[7°] È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

[8°] È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna¹.

[9°] È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

[10°] È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

[11°] È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

[12°] In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

[13°] Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani².

[14°] Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

Art. 12

Disposizioni transitorie

[1°] L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

¹ V. L. 2 gennaio 1989, n. 6 (v. 20.5).

² V. Comma così modificato dall'art. 11 legge comunitaria 1990.

[2°] Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza dei termini di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

[3°] A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, e imprese ricettive saranno individuate con la seguente classificazione a stelle:

alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;

alberghi di lusso: cinque stelle;

alberghi di prima categoria: quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;

alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

[4°] Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e i campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

TITOLO II

Art. 13

Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

[1°] Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

[2°] Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[3°] I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini i cui al primo comma del presente articolo.

[4°] Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

[5°] Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 14

Ripartizione dei fondi

[1°] Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

[2°] Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

[3°] Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

[4°] Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

[5°] I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.

[6°] Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei «fondi per lo sviluppo delle attività turistiche» o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.

Art. 15

Criteri, procedure e controlli

[1°] Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

[2°] Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.

[3°] A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'ar-

ticolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16

Copertura finanziaria

[1°] All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica».

[2°] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984
concernente una politica comunitaria del turismo**

(84/C/115/01)

ALLEGATO

Disposizioni comunitarie che interessano il turismo

Direttiva 69/169/ CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU n. L 133 del 4.6.1969 e GU n. L 206 del 14.7.1982).

Direttiva 72/166/ CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2.5.1972).

Prima direttiva del Consiglio (80/1263/CEE), del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU n. L 375 del 31.12.1980).

Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 143 del 25.5.1981).

Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L 57 del 4.3.1981).

Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT); 1: ristoranti e spacci di bevande (gruppo 952 CITT); 2: alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968).

Direttiva 75/368/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITT) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975).

Direttiva del Consiglio relativa a misure destinate a favorire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, nonché dei depositari (GU n. L 213 del 21.7.1982).

Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977).

Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 158 del 16.6.1978).

Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16.6.1978).

Regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. L 147 del 9.8.1966).

Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972).

Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 517/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 358 del 31.12.1977).

Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.2.1972).

Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21.3.1975), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979 (GU n. L 35 del 9.2.1979).

Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15.10.1980).

Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15.10.1980).

Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1972, relativa all'ammmodernamento delle aziende agricole (GU n. L 96 del 23.4.1972).

Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (GU n. L 96 del 23.4.1972).

Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (GU n. L 96 del 23.4.1972).

Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975).

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L del 5.2.1976).

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L 129 del 18.5.1976).

Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU n. L 347 del 17.12.1973).

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU n. L 54 del 25.2.1978).

Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU n. C 162 dell'8.7.1978).

Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980).

Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1980, sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione (GU n. C222 del 30.8.1980).

Direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina (GU n. L 197 del 22.7.1978).

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 43 del 23.2.1970). Modificata dalla direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977), aggiornata con direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973), e con direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981).

Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978).

Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L 349 del 13.12.1978).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 139 del 13.6.1977).

Secondo programma comune per lo scambio di giovani lavoratori (GU n. L 185 del 21.7.1979).

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 1990
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»**

(90/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione¹,

in cooperazione con il Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità;

considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti «servizi tutto compreso», esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri;

considerando che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro;

considerando che il punto 36, lettera b) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della Comunità economica europea in materia di tutela e informazione dei consumatori⁴, invita la Commissione ad avviare studi, tra l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a presentare opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela dei consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del mercato comune;

considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una politica comunitaria del turismo⁵, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turi-

¹ GU n. C 96 del 12. 4. 1988, pag. 5.

² GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 120, e GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

³ GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 27.

⁴ GU n. C 165 del 23. 6. 1981, pag. 24.

⁵ GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1.

simo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata «Un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori» e approvata con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986⁶, menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso;

considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all'espansione ed all'aumento della produttività dall'adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini della Comunità che acquistano un servizio tutto compreso organizzato conformemente a tali norme, ma attirerebbe dei turisti di paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di norme garantite nei servizi tutto compreso;

considerando che le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro;

considerando che tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro; che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga per l'acquisto di altri servizi, dato che il carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli e la fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso dallo Stato di residenza del consumatore;

considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto compreso devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite nei documenti che descrivono il servizio tutto compreso che essi hanno rispettivamente organizzato e venduto non siano ingannevoli e che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano un'informazione chiara e precisa;

considerando che il consumatore deve avere una copia delle clausole contrattuali relative al servizio tutto compreso; che occorre a tal fine esigere che tutte le clausole contrattuali siano enunciate per iscritto o in ogni altra

⁶ GU n. C 118 del 7. 3. 1986, pag. 28.

forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e che egli ne riceva una copia;

considerando che il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di cedere ad un terzo interessato la propria prenotazione per un servizio tutto compreso;

considerando che il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso; che detta possibilità deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni;

considerando che, in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà di recedere dal contratto relativo ad un servizio tutto compreso prima della partenza;

considerando che occorre definire in modo chiaro i diritti dei consumatori, nel caso in cui l'organizzatore annulli il servizio tutto compreso prima della data prevista per la partenza;

considerando che l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti del consumatore se, dopo la partenza del consumatore non è fornita una parte importante dei servizi previsti nel contratto oppure se l'organizzatore constata di essere nell'impossibilità di adempiere ad una parte importante dei servizi previsti;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore dei servizi;

considerando che, quando la responsabilità dell'organizzazione e/o del venditore risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto di un servizio tutto compreso, è opportuno poter limitare tale responsabilità conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da quelli corporali, determinate limitazioni della responsabilità, purché ragionevoli, devono poter parimenti risultare dal contratto relativo al servizio tutto compreso;

considerando che occorre prevedere talune misure per informare il consumatore e per dar seguito ai reclami;

considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prova sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso» al fine di tutelare il consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso».

La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso («il contraente principale») o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna a acquistare servizi tutto compreso («gli altri beneficiari») o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso («il cessionario»);

5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore.

Articolo 3

1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.

2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda:

- a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello stato membro di destinazione interessato;
- c) i pasti forniti (meal plan);
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.

Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:

- prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;
- si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.

Articolo 4

1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:

- i) orari, locali di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;
- ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà. Se tali rappresentanti e organismi non esistono il

consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;

iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o con il responsabile locale del suo soggiorno;

iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:

a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;

b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;

c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o «all'ultimo momento» di prenotazioni o di contratti.

3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione — dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza — ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.

4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:

- costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;
- b) Il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.

5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare:

- recedere dal contratto senza pagamento di penali;
- oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.

Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.

6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempimento contrattuale, tranne nel caso in cui:

i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella descrizione del servizio tutto compreso; oppure

ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazione, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di non essere in grado di fornirli, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

— le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;

— tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile;

— tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.

Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.

4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore.

Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

Articolo 6

In caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate.

Articolo 7

L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

Articolo 8

Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

ALLEGATO

Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato:

a) destinazione o destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e di fine;

b) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della partenza e del ritorno;

c) quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di confort nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti forniti (meal plan);

d) se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento;

e) itinerario;

f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto compreso;

g) nome e indirizzo dell'organizzatore, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore;

h) prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto compreso;

i) scadenze e modalità di pagamento;

j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato;

k) termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 295/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che le misure di liberalizzazione adottate dal Consiglio nel luglio del 1990 rappresentano un ulteriore passo verso una vera politica comune nel campo dei trasporti aerei;

considerando che è necessaria un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo armonioso di un settore che deve svilupparsi in un ambiente in piena evoluzione;

considerando che la prassi in materia di compensazione per negato imbarco differisce sostanzialmente tra vettore e vettore;

considerando che talune norme minime comuni in materia di compensazione per negato imbarco contribuiranno a garantire il mantenimento della qualità dei servizi offerti dai vettori aerei in un contesto di maggiore concorrenza;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a fissare regole per l'imbarco in caso di sovrapprenotazione;

considerando che occorre fissare i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a corrispondere compensazioni e a fornire servizi aggiuntivi ai passeggeri cui viene rifiutato l'imbarco;

considerando che i passeggeri devono essere chiaramente informati circa le norme applicabili,

¹ GU n. C 129 del 24. 5. 1990, pag. 15.

² GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

³ GU n. C 31 del 6. 2. 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovrapprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica al trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «negato imbarco», il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi:

— siano in possesso di un biglietto valido

— abbiano una prenotazione confermata su detto volo e

— si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione;

b) «prenotazione e confermata», un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:

— l'indicazione, del numero e della data e dell'ora del volo e

— l'annotazione «OK» o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;

c) «volo di linea», un volo che presenti tutte le seguenti caratteristiche:

— è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati e

— è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:

i) in base ad un orario pubblicato, oppure

ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

d) «volo sovrapprenotato», un volo in cui il numero di passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul volo medesimo;

e) «volontario», una persona che:

— è in possesso di biglietto valido,

— ha una prenotazione confermata,

— si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione confermata in cambio di una compensazione;

f) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto presentata all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovrapprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore un mese dopo la notifica.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.

3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.

4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.

Articolo 4

1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:
— il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,
— un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o
— un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.

2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:

— 150 ecu per i voli sino a 3.500 km;

— 300 ecu per i voli oltre i 3.500 km;

considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.

3. Qualora il vettore offre un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3.500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3.500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50%.

4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.

5. Le compensazioni sono pagate in contanti o d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

6. Qualora su un volo sovrapprenotato il passeggero accetti di viaggiare

in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha diritto a un rimborso della differenza di prezzo.

7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).

Articolo 5

1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio «tutto compreso» il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»¹.

2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:

a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telex al punto di destinazione;

b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;

c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.

2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di spostamento tra gli aeroporti alternativi o verso una destinazione alternativa in prossimità, convenuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

Articolo 7

Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, direttamente indirettamente, al pubblico.

Articolo 8

I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco.

¹ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti all'articolo 2, lettera e) che hanno accettato una compensazione in applicazione delle regole di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.F. Poos

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 5749 DEL 17/6/1991

Art. 1.

(Difensore civico del turista).

1. Dopo l'articolo 4 della 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - *(Difensore civico del turista).* -

1. Presso ogni azienda di promozione turistica (APT), o in mancanza presso gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigiano (UPICA), è istituito l'ufficio del difensore civico del turista, con il compito di assistere i fruitori dei servizi turistici (trasporto, somministrazione di alimenti e bevande, alberghi, ostelli, campeggi ed esercizi ricettivi complementari anche extra alberghieri), di cittadinanza italiana e straniera, nell'ambito territoriale regionale, per la tutela, non giurisdizionale, dei loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, su istanza degli interessati o anche autonomamente, quando lo ritenga opportuno, il difensore civico del turista segnala ai competenti organi e alle competenti organizzazioni categoriali, perchè essi adottino i provvedimenti di loro pertinenza, gli illeciti, le irregolarità, le negligenze e i comportamenti comunque lesivi delle legittime aspettative dei fruitori dei servizi turistici compiuti da soggetti che svolgano attività comunque riferibili al settore turistico.

3. Nei casi in cui il fruitore dei servizi turistici ritenga di dover denunciare abusi o disfunzioni può rivolgersi al difensore civico del turista. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni, salvo motivi di forza maggiore dimostrabili e devono essere accompagnate da tutta la documentazione atta a dimostrare la tesi del danneggiato.

4. I rappresentanti delle organizzazioni categoriali maggiormente rappresentative possono nominare un proprio rappresentante presso l'ufficio del difensore civico del turista.

5. Presso i pubblici esercizi è obbligatoria l'esposizione del recapito, anche telefonico, del difensore civico del turista territorialmente competente.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità di nomina del difensore civico, con particolare attenzione all'esigenza di tutelare l'indipendenza nell'esercizio della funzione, le cause di incompatibilità, la durata del mandato, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 8 miliardi per il 1991 e a lire 13 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati».

Art. 3.

(Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

CODE DE PRATIQUES
sur les
RELATIONS HOTELS/AGENCES DE VOYAGES
établi conjointement par
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HOTELLERIE (A.I.H.)
et la
FEDERATION UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS D'AGENCES
DE VOYAGES (F.U.A.A.V.)

INTRODUCTION

La Convention AIH/FUUAV a cessé d'exister le 14 juin 1987.

De nombreuses Conventions Nationales et accords existant entre les Associations Nationales d'Hôteliers et d'Agents de Voyages, ressemblent de très près aux termes de l'ancienne Convention AIH/FUUAV. Plusieurs Etats en ont inclus les termes essentiels dans leur loi nationale. De ce fait, il est probable qu'une telle logique de concordance entre la loi et la pratique permette d'éviter tout risque grave de divergence entre pratiques commerciales et dispositions contractuelles qui pourrait laisser les hôteliers et agents de voyages dans l'incertitude quant à leurs droits et obligations.

Dans la mesure où la précédente Convention stipulait simplement ce qui est encore la pratique habituelle, on peut s'attendre à ce que les Cours et Tribunaux appliquent les mêmes principes lorsqu'aucun terme contractuel susceptible d'incompatibilité n'aura pas été signé par les parties.

Ce Code de Pratiques remplace la Convention AIH/FUUAV et codifie les mêmes principes de base qui ont guidé les relations hôteliers/agents de voyages pendant de longues années.

Ce Code de Pratiques cherche à fournir un guide utile aux hôteliers et agents de voyages dans le but de promouvoir harmonieusement leurs relations, et d'éviter les éventuels malentendus ou litiges.

Il comprend des principes généraux. Ses définitions, une liste de pointage pour l'établissement de contrats s'appliquant aux clients individuels et aux groupes, ainsi que le règlement d'arbitrage sont annexés.

Art. 1 - Parties signataires.

Les parties signataires sont :

- l'Association Internationale de l'Hôtellerie (ci-après dénommé AIH), dont le siège est 80, Rue de la Roquette, 75011 Paris, France et
- la Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages, (ci-après dénommé FUUAV), dont le siège est situé 163, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France et dont le Secrétariat Général est sis 17 Rue Grimaldi, MC 98000 MONACO.

Art. 2 - Obligations des parties signataires.

Les parties signataires s'engagent :

à intervenir auprès des Associations Nationales intéressées pour faire respecter au niveau international les clauses de ce Code de Pratiques;

à recommander à leurs membres respectifs et aux entreprises qui en dépendent de donner la préférence, pour la conclusion de leurs contrats hôteliers, aux membres et ressortissants de l'autre partie signataire.

Art. 3 - Caractère exclusivement international du Code de Pratiques.

Le Code de Pratiques s'applique aux contrats hôteliers de caractère international, conclus entre un hôtelier et un agent de voyages dont les établissements sont situés dans des pays différents.

Art. 4 - Plan national.

Les signataires recommandent aux Associations Nationales qui concluent des conventions applicables au niveau national de s'inspirer des principes du Code de Pratiques.

Art. 5 - Rôle supplétif et complémentaire du Code de Pratiques.

a) Le Code de Pratiques s'applique lorsque aucun contrat particulier n'est intervenu entre l'hôtelier et l'agent de voyages.

b) Il s'applique également, à titre complémentaire, pour toute disposition ne figurant pas dans un contrat particulier.

c) Les parties signataires souhaitent que le Code de Pratiques serve de directive pour la solution des litiges entre hôteliers et agents de voyages, soit sur le plan privé, soit dans la pratique judiciaire et de l'arbitrage.

Art. 6 - Domaine du Code de Pratiques.

Le Code de Pratiques est destiné à réglementer les contrats, dits hôteliers, entre les agents de voyages et les hôteliers.

Si certaines dispositions du présent Code de Pratiques se révélaient être en contradiction avec des lois nationales (notamment les dispositions dites anti-trust), ou internationales, les signataires reconnaissent que ces dispositions ne s'appliqueraient pas.

Art. 7 - Définition du contrat hôtelier.

Le "Contrat hôtelier" est un contrat selon lequel l'hôtelier convient avec un agent de voyages de fournir des prestations hôtelières à un voyageur ou un groupe de voyageurs, client(s) de l'agent de voyages.

Art. 8 - Réservation.

a) Tout contrat hôtelier est précédé d'une demande de réservation émanant de l'agent de voyages et adressée à l'hôtelier.

b) Toute demande de réservation non écrite doit être confirmée immédiatement à l'hôtelier par un document écrit (lettre, télégramme, télex, ordinateur, télécopie, etc.).

c) Toute demande de réservation doit préciser les prestations à fournir.

Art. 9 - Formation d'un contrat hôtelier.

a) A réception de la demande de l'agent de voyages, l'hôtelier devra confirmer la réservation par écrit en mentionnant le prix des services commandés, soit par lettre, télégramme, télex, ordinateur, télécopie, etc. ou par l'attribution d'un numéro d'ordre se rapportant expressément à la demande de réservation.

b) L'agent de voyages doit reconfirmer par écrit, immédiatement, ou dans le délai fixé par l'hôtelier, les termes de l'acceptation de l'hôtelier.

c) Le contrat hôtelier est alors conclu.

Art. 10 - Document de réservation.

a) Acceptation du bon d'échange (voucher).

L'hôtelier peut exiger le paiement en entier ou partiel à l'avance. S'il ne le fait pas il doit accepter un Voucher si toutefois il a été convenu entre l'hôtelier et l'agent de voyages que l'hôtelier accepte ce même bon d'échange (voucher).

L'agent de voyages doit accepter le bon d'échange remis par le client à l'hôtelier comme une garantie de paiement sauf si le contraire est clairement précisé.

b) Les services devant figurer sur un bon d'échange incluent, notamment les dates d'arrivée et de départ, le moyen de transport, et concernent les services spécifiquement hôteliers à fournir.

c) L'émission d'un bon d'échange comportant une extension des services spécifiquement hôteliers est subordonnée à un accord express entre l'hôtelier et l'agent de voyages relatif aux services à fournir et/ou le montant maximum de crédit.

Art. 11 - Tarifs.

L'hôtelier doit respecter les tarifs convenus par contrat dans la monnaie du pays où se trouve l'hôtel ou si elle est indiquée par contrat. Toutefois les contrats à longue durée peuvent prévoir une clause de révision des tarifs.

Art. 12 - Versements préalables.

a) L'hôtelier peut exiger un droit de réservation (fee) ou un paiement préalable (arrhes ou dépôt de garantie) comme condition de son acceptation de la commande. Si l'hôtelier considère que le paiement préalable doit être traité comme des arrhes (voir définition en annexe) il doit le stipuler

clairement. Le droit (fee) de réservation est déduit du compte définitif mais n'est pas remboursé en cas d'annulation.

b) Ce montant préalable peut avoir le caractère de dépôt de garantie sauf en cas d'annulation si celle-ci a été faite conformément aux modalités écrites d'annulation de l'hôtel ou aux usages de la profession. Si l'hôtelier a demandé un versement préalable, la conclusion du contrat hôtelier ne deviendra définitive qu'au moment où le versement de ce montant aura été effectué ou la preuve du versement produite.

c) L'hôtelier doit accuser réception du versement préalable 72 heures au plus tard après réception de celui-ci.

Art. 13 - Paiement dû à l'hôtelier.

a) Les prestations à payer par l'agent de voyages sont celles qui figurent dans le document du réservation adressé à l'hôtel.

b) L'agent de voyages ayant conclu le contrat hôtelier est responsable pour le paiement des services spécifiés, sauf s'il a été convenu que la facture doit être payée directement par le client.

c) En cas de séjour de longue durée, l'agent de voyages sera requis de payer l'hôtel pendant la durée du séjour pour les services déjà fournis, en accord avec les termes du contrat.

d) En cas de réservation par l'agent de voyages de services hôteliers dont le paiement sera effectué directement par le client, l'hôtel garantit la commission de l'agent sur les services spécifiés.

e) L'hôtelier a la liberté de n'accepter le règlement direct par carte de crédit que pour celles pour lesquelles il a été agréé.

Art. 14 - Bonne compréhension de la politique de commission.

La politique de l'hôtel concernant le paiement ou le non-paiement de la commission, ainsi que les conditions de paiement, doivent être clairement indiquées à l'agence de voyages et acceptées par celle-ci avant ou au moment de la confirmation originale.

Les informations importantes pour la compréhension d'une politique de commission consistent habituellement des suivantes:

a) S'il y a lieu de payer une commission et sur quels services;

b) le (ou les) taux de commission;

c) S'il faut payer une commission sur une extension de séjour acceptée par l'hôtelier ou sur les réservations effectuées par le client pendant son séjour pour une période ultérieure à condition que l'agent de voyages garantisse le paiement

Art. 15 - Annulation.

a) Les conditions et délais d'annulation totale ou partielle du contrat hôtelier ainsi que le montant de l'indemnité éventuelle due en cas d'annulation tardive doivent être conclus au moment de la confirmation.

L'hôtelier doit clairement définir sa politique d'annulation pour la saison demandée.

Le client doit être informé de la politique d'annulation.

b) Toute annulation doit être faite par un écrit daté (lettre recommandée, télex identifié...).

Pour que cette annulation prenne effet à la date de sa communication verbale, la confirmation écrite doit se référer expressément à cette date. Tout écrit émanant de l'hôtel et se référant à la communication verbale devrait dispenser l'agent de voyages d'une reconfirmation écrite supplémentaire.

S'il y a lieu, l'hôtelier doit émettre des numéros d'annulation qui sont conservés par l'agent de voyages dispensant celui-ci de faire une annulation par écrit.

c) Les réservations pour contingentement, congrès, conférences et séminaires, voyages de motivation, salons, etc... peuvent donner lieu à des accords spéciaux par écrit.

Un groupe est constitué d'au moins quinze personnes arrivant et quittant l'hôtel ensemble formant une entité ainsi considérée par l'hôtelier et l'agence de voyages. La réservation de groupe par l'hôtelier devra spécifier des services identiques pour chaque client et leur montant total devra être présenté sur une facture unique.

Si le nombre de personnes se trouve réduit après la réservation, de telle sorte que le groupe consiste de moins de 15 personnes, l'hôtelier doit aviser l'agent de voyages s'il considère encore ce nombre de personnes comme un groupe.

d) En l'absence d'accord contraire, l'agent de voyages peut annuler une réservation de groupe sans devoir payer de compensation selon les règles suivantes:

1) Annulation d'un groupe en entier - au moins 30 jours avant l'arrivée prévue:

Si la réservation concerne un groupe occupant plus de 30% de la capacité totale de l'hôtel, l'hôtelier avisera l'agent de voyages, par écrit, dans un délai de 60 à 30 jours avant l'arrivée prévue, qu'il se réserve de disposer des chambres non garanties par l'agent de voyages. Si l'agent de voyages garantit toutes les chambres réservées, l'annulation ci-dessus est caduque.

2) Annulation de la moitié, ou plus de la réservation définitive, au moins 21 jours avant l'arrivée prévue.

3) Annulation du quart, au plus, de la réservation définitive, au moins 14 jours avant l'arrivée prévue.

e) L'annulation faite après les délais ci-dessus donnera droit à l'hôtelier à une compensation selon les paragraphes e) 1, 2 ou 3, sauf si l'hôtelier couvre ses pertes par d'autres locations. L'hôtelier pourra être requis de prouver qu'il n'a pas pu re-louer les chambres.

Les frais d'annulation s'élèvent:

1) à un montant fixé à l'avance

2) en l'absence d'un tel accord, aux 2/3 du prix des services commandés (minimum une nuit par client annulé)

3) En cas d'annulation 3 jours (72 heures) ou moins avant l'arrivée prévue, aux 3/4 des services commandés.

f) En cas de départ anticipé ou de non utilisation de services commandés, l'agent de voyages devra compenser l'hôtelier de la perte réelle subie, à moins que le départ anticipé ou la non-utilisation du service soit du fait de l'hôtelier.

Si l'avance de paiement effectuée par l'agent de voyages est insuffisante pour couvrir le montant total de la facture, l'hôtelier se réserve le droit d'exiger la différence directement du ou des client(s).

Ces conditions seront applicables si elles sont de même habituellement appliquées aux clients contractés par l'hôtel directement.

Art. 16 - Information fournie à l'hôtel.

L'agent de voyages doit fournir à l'hôtel les informations nécessaires complètes et détaillées sur les réservations demandées.

Art. 17 - Information aux Agents de voyages et aux clients.

a) L'hôtelier ne doit pas accepter de réservation qu'il ne peut pas honorer.

b) L'hôtelier doit communiquer à l'agent de voyages des informations exactes quant à la catégorie, l'emplacement de son hôtel et la qualité de ses services.

L'agent de voyages doit avoir l'obligation de respecter à l'égard des clients, la teneur des renseignements fournis par l'hôtelier.

L'hôtelier et l'agent de voyages doivent s'abstenir à l'égard des clients de toute déclaration mettant en doute la qualité des services fournis par l'autre partie contractante ou de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle.

Art. 18 - Services fournis.

Les services fournis par l'hôtelier aux clients d'un agent de voyages en accord avec le contrat hôtelier doivent être de la même qualité que ceux que l'hôtelier fournit, dans les mêmes conditions, à ses clients directs, à moins qu'il en soit convenu entre l'agent de voyages et l'hôtelier. Si des services spécifiques sont prévus par contrat, des accords spéciaux peuvent être conclus.

Art. 19 - Mise à disposition des chambres.

a) L'hôtelier doit tenir les chambres réservées à la disposition des clients au plus tard à 15 heures le jour de l'arrivée et jusqu'à 18 heures du même jour, à moins que la réservation soit garantie ou une heure d'arrivée tardive spécifiée.

b) Le client doit libérer la chambre au plus tard à midi du jour du départ.

Art. 20 - No-show.

a) Réservations non garanties.

Dans tous les cas l'acceptation d'une réservation par l'hôtelier l'oblige à mettre à la disposition du ou des client(s) la ou les chambres jusqu'à 18 heures du jour de l'arrivée. Après 18 heures l'hôtelier peut disposer de la ou les chambres(s).

b) Réservations garanties.

La garantie donnée par le client à l'agent de voyages est constituée par le paiement en espèces, par chèque ou carte de crédit (ou dans le cas d'un agent de voyages une garantie formelle indiquée sur le document de réservation ou voucher) comme stipulé à l'article 12.

La garantie peut être exigée par l'hôtelier à tout moment pour toute réservation afin de répondre à une demande expresse du client, en quel cas l'hôtelier s'engage à conserver la réservation nominative jusqu'à midi du jour suivant la date d'arrivée prévue. Passé ce délai, l'hôtelier peut disposer de la chambre.

c) No-show.

Si un client n'arrive pas avant 18 heures cela constitue un "no-show". Dans ce cas les conditions relatives aux annulations tardives sont applicables (article 15 a).

Si le montant de la compensation due au titre d'annulation tardive ou "no-show" n'est pas spécifié il est convenu qu'il devrait représenter le coût de la ou des chambre(s) pour un minimum d'une nuit et au maximum de trois nuits par chambre.

Art. 21 - Obligations envers le client.

a) Pour toute réservation acceptée et confirmée en bonne et due forme, l'hôtelier doit respecter ses engagements contractuels. Dans le cas contraire, il doit indemniser l'agent de voyages pour le dommage réellement subi.

b) Si l'hôtelier ne fournit pas au client l'hébergement qui avait été réservé et confirmé par l'hôtelier, il doit, à ses frais:

1. Assurer le logement du client dans l'hôtel le plus proche équivalent et payer toute différence de prix;

2. Avertir le client ou l'agence de voyages à l'avance de l'arrivée du client; le cas échéant, il doit payer les frais des communications téléphoniques ou par télex du client qui désire avertir son domicile ou son bureau du changement d'hôtel; l'hôtelier doit aussi payer le transport du client vers l'autre hôtel;

3. Si le client désire retourner à l'hôtel qu'il avait réservé à l'origine, lorsqu'une chambre est de nouveau disponible, l'hôtel doit payer le transport du client vers l'hôtel d'origine.

Art. 22 - Principe de l'exonération de responsabilité pour cas de force majeure

Chaque fois qu'une des parties au contrat hôtelier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations par suite de cas de force majeure,

c'est-à-dire "événements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de sa volonté", elle est dégagée de ses obligations sans qu'il y ait indemnisation.

Art. 23 - Notification des cas de force majeure.

Lorsque l'hôtelier ou l'agence de voyages n'est pas en mesure de remplir ses obligations pour des cas de force majeure ou autres, il ou elle doit immédiatement avertir l'autre partie, par tous les moyens à sa disposition, afin de limiter les dommages potentiels.

Art. 24 - Eviter plusieurs réservations.

L'agent de voyages, même s'il s'adresse simultanément à différents hôtels pour obtenir des offres de réservations, s'interdira de conclure plusieurs contrats hôteliers pour le même séjour d'un voyageur (ou groupe), avec l'intention d'annuler ultérieurement dans les délais conventionnels ceux qu'il ne retiendrait pas.

Dans ce cas l'hôtelier pourra annuler unilatéralement la réservation concernée sans rembourser de droit de réservation (fee).

S'il s'agit de groupes répétitifs, l'ensemble des groupes pourra être annulé.

Art. 25 - Règlement à l'amiable d'un différend.

S'il existe une divergence d'opinion y compris lorsque la force majeure est invoquée, les parties contractantes rechercheront un règlement à l'amiable.

A défaut d'accord, chacune des parties pourra saisir le Comité de Liaison AIH/FUUAV.

Art. 26 - Règlement des litiges.

a) Tout litige international découlant d'un contrat entre un hôtelier et un agent de voyages pourra être soumis pour conciliation et arbitrage, au Comité de Liaison AIH/FUUAV.

b) En cas d'accord des deux parties pour faire arbitrer leur différend, la partie la plus diligente doit adresser à sa Fédération Internationale une demande d'arbitrage, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.

c) La Fédération ainsi saisie établira une attestation de demande d'arbitrage, en double, dont chacune des parties — si elles acceptent l'arbitrage et les procédures de compromis, — aura à signer un exemplaire qu'elle fera parvenir à sa Fédération Internationale.

d) Le déroulement de la procédure est établi dans le règlement d'arbitrage annexé à ce document.

Art. 27 - Interprétation du Code de Pratiques.

Le Comité de Liaison AIH/FUUAV, composé de délégués spécialement désignés à cet effet par chacune des deux organisations signataires, est habilité à interpréter les dispositions du Code de Pratiques.

Art. 28 - Date du Code de Pratiques.

Le présent Code de Pratiques est entré en vigueur le 3 juillet 1991 suite à son adoption par les deux parties signataires.

ANNEXE

I. DEFINITIONS

L'application de ce Code de Pratiques donnera lieu à l'utilisation des termes suivants dans la signification donnée ci-dessous même si cette signification pouvait être différente de celle utilisée dans les lois privées nationales:

Acomptes:

Selon la volonté des parties, le montant préalable demandé par l'hôtelier peut prendre la forme d'arrhes ou de dépôt de garantie, ou droit de réservation.

Arrhes:

Dans le droit français, portugais, espagnol ou peut être celui d'autres pays, le terme "arrhes" a le sens de: indemnité forfaitaire non remboursable en cas de résiliation du contrat par la faute de celui qui a payé les arrhes, et remboursable au double si c'est par la faute de celui qui les a reçues.

Dépôt de garantie:

Versement anticipé d'une partie du prix par l'agent de voyages à l'hôtelier, qui viendra en déduction du montant total de la facture ou devra être restitué en cas d'annulation régulière du contrat hôtelier.

Droit de Réservation:

Versement préalable par l'agent de voyages à l'hôtelier. Ce droit de réservation sera déduit sur la facture de l'hôtel mais ne sera pas remboursé en cas d'annulation.

Agent de voyages:

Toute personne physique ou morale (société) qualifiée telle par les dispositions légales de son pays ou par l'association nationale ou la Fédération Internationale intéressée, et qui a notamment comme activité de réserver des chambres et autres services dans des établissements hôteliers pour y loger des voyageurs.

Bon d'échange (voucher):

Un bon d'échange est un document émis par un agent de voyages par lequel il s'engage à payer l'hôtelier pour les prestations hôtelières fournies au client de l'agence. Ces prestations ou leur valeur maximum devront être mentionnées sur le bon d'échange. La copie d'un bon d'échange peut aussi servir de reconfirmation.

Contrat hôtelier:

Contrat par lequel un hôtelier s'engage envers un agent de voyages à fournir des services hôteliers à un voyageur client dudit agent de voyage.

Hôtel:

Sont considérés comme hôtels les établissements d'hébergement, affiliés soit directement soit par le canal d'une association nationale à l'AIH et ceux qualifiés tels par les prescriptions légales des pays où ils sont situés.

Service Hôtelier:

Les services hôteliers peuvent inclure des chambres, le petit déjeuner, d'autres repas, des salles de réunion ou de réception etc...

Tarif d'hôtel:

Liste des prix des différents services fournis par l'hôtel, séparément ou conjointement, publiée officiellement à l'intention des voyageurs.

II. LISTE DE POINTAGE POUR L'ETABLISSEMENT DE CONTRATS CONCERNANT CLIENTS INDIVIDUELS ET GROUPES

(NON APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONTINGEMENT)

- 1) Réservation et formulation du contrat
 - Parties contractantes (compétences contractuelles de leurs représentants)
 - Demande de réservation suivie d'une confirmation écrite
 - Service à fournir
 - Date du commencement et de la fin du contrat (disponibilité du logement pour le client)
 - Informations sur la catégorie et la situation de l'hôtel et sur les services disponibles
- 2) Conditions financières et paiement
 - Garantie de paiement par l'agent de voyages
 - Prix des services à rendre
 - Montant préalable s'il existe et statut d'un tel paiement (arrhes — dépôt de garantie — droit de réservation)
 - Tout accord de paiement particulier (voucher full crédit, paiement par carte de crédit, paiement direct par le client)
 - Note à donner pour les changements de prix
 - Date limite de paiement
 - Intérêts pour les délais de paiement
 - Paiement sur compte lors d'un séjour de longue durée
- 3) Commission
 - Montant, méthode et date de paiement de la commission due à l'agence
 - Base utilisée pour le calcul de la commission (prix net ou brut des taxes et des charges des services)
 - Accords sur la commission pour les séjours prolongés
 - Période maximale d'un séjour donnant lieu à une commission
 - Services commissionnables
- 4) Annulation, no-show, etc...
 - Conditions de forme pour une annulation valable
 - Date limite pour annulation valable
 - Indemnité pour une annulation tardive
 - Indemnité pour un no-show
 - Indemnité pour départ prématuré ou non-utilisation des services commandés

- 5) Conditions spéciales pour groupes
 - Applicabilité des tarifs de groupe
 - Arrangements sur l'envoi des rooming-lists du groupe
 - Conditions de paiement pour le groupe
 - Conditions en cas de d'annulation partielle

REGLEMENT D'ARBITRAGE AIH/FUUAV

1. Organisme permanent d'arbitrage

Le Comité de Liaison AIH/FUUAV est formé à parts égales de représentants des agences de voyages et des hôteliers. Les arbitres sont choisis parmi les représentants des deux professions. Des experts professionnels ou juridiques peuvent également être nommés arbitres.

2. Demande d'arbitrage

La partie désirant avoir recours à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAV adresse sa demande soit au Secrétariat général de l'AIH/, soit au Secrétariat général de la FUUAV.

Cette demande doit contenir, notamment :

- 2.1 noms, qualités et adresses des parties;
- 2.2 exposé des prétentions du demandeur;
- 2.3 conventions intervenues, correspondance échangée entre les parties et tous autres documents ou renseignements de nature à établir les droits et obligations des parties et les circonstances du litige.

3. Proposition d'arbitrage

En vue de régler un litige, une proposition d'arbitrage peut être faite, soit par l'AIH à l'un de ses membres, soit par la FUUAV à l'une des agences enregistrées.

4. Accord de la partie défenderesse

4.1 Le Secrétariat général transmet copie de la demande à la partie défenderesse. Avec son accord sur la demande d'arbitrage, la partie défenderesse fait parvenir au Secrétariat général, dans les meilleurs délais, ses moyens de défense, ses propositions éventuelles et fournit toutes pièces ainsi que tous renseignements de nature à appuyer sa défense.

4.2 Copie de la réponse est notifiée à la partie demanderesse, pour information.

5. Constitution du greffe

Le Secrétariat qui a reçu la demande d'arbitrage fait office de greffe durant la procédure d'arbitrage.

6. Nomination/Désignation des arbitres

Ils sont désignés par le greffe, au nombre de quatre : deux représentants des agences de voyages et deux représentants des hôtels.

7. Constitution du dossier

C'est au greffe qu'incombe la charge de constituer le dossier de l'affaire à l'intention des arbitres.

8. Compromis d'arbitrage

8.1 Le compromis est la convention par laquelle les parties s'engagent définitivement à régler leur litige par l'arbitrage et en couvrir les coûts.

8.2 Ce compromis, contenant désignation des arbitres et des objets en litige est adressé à chacune des parties en cause.

8.3 Il est adressé en outre, à chacune des parties, une copie du dossier fourni par la partie adverse et contenant les motifs de la demande ou de la réponse (moyen de défense prévu à l'article 4.1)

8.4 Le compromis, dûment signé et daté par les parties est renvoyé au greffe dans les plus brefs délais.

9. Récusation des arbitres

9.1 Lors de la signature du compromis, les parties ont la faculté de récuser les arbitres. Les motifs de récusation sont énumérés limitativement ci-après:

- parenté ou alliance avec l'une des parties;
- intérêt d'un arbitre dans le litige;
- objection d'une des parties;
- connaissance antérieure du litige en tant qu'arbitre.

9.2 En cas de remplacement d'un arbitre récusé, ce fait doit être indiqué dans le compromis.

10. Effet du compromis

Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAU, elles se soumettent par là même au présent règlement.

11. Remise du dossier aux arbitres

11.1 Dès réception du compromis signé par les parties, le greffe remet celui-ci aux arbitres, accompagné du dossier constitué à leur intention.

11.2 La date de la remise des documents est communiquée aux parties.

12. Lieu de l'arbitrage

Le lieu de l'arbitrage sera fixé au siège du Secrétariat qui fera office de greffe.

13. Procédure devant les arbitres

Les règles applicables à la procédure devant les arbitres sont celles qui résultent du présent règlement, et dans le silence du règlement, les règles de procédure du lieu de l'arbitrage.

14. Remplacement d'un arbitre en cours de procédure

En cas de décès ou de maladie d'un arbitre, le greffe pourvoit au remplacement de l'arbitre défaillant, sans qu'il y ait lieu de recommencer la procédure.

15. Instruction de la cause par les arbitres

15.1 Les arbitres procèdent à l'instruction de la cause par tous les moyens appropriés. Ils peuvent nommer un ou plusieurs experts technique ou juridiquement compétents, en définissant par avance leur mission, et leur demander des rapports sur les points litigieux.

15.2 Les arbitres statuent sur pièces à moins qu'une des parties ne désire être entendue.

15.3 Sur la demande de l'une des parties ou de leur propre chef, les arbitres peuvent citer les parties à comparaître; ils en informeront le greffe qui procédera aux convocations.

15.4 Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités.

15.5 Lorsque devant les arbitres les parties formulent des demandes nouvelles ou des demandes reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. A moins que la partie contre laquelle une demande nouvelle a été formulée n'y consente, l'arbitre n'a pas le pouvoir d'en prendre note.

16. Décision arbitrale - Délais

La décision arbitrale motivée, après délibération des arbitres, sera rendue dans les trois mois de la remise du compromis aux arbitres.

Toutefois, pour les nécessités de l'instruction, ce délai peut être prorogé d'un mois.

17. Décision d'accord des parties

Si les parties se mettent d'accord devant les arbitres, ce fait est constaté et enregistré par le greffe.

18. Partage des arbitres

18.1 En cas de partage, les arbitres établissent un constant de désaccord. Ils sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

18.2 Par même décision, ils nommeront un tiers-arbitre.

19. Procédure du tiers-arbitrage

19.1 Le tiers-arbitre est tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation à moins que ce délai ne soit prorogé par l'acte de nomination.

19.2 Il ne peut se prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui se réunissent à cet effet.

19.3 Le tiers-arbitre est tenu de juger en se conformant à l'un ou l'autre avis des arbitres partagés. La décision ne doit pas être motivée.

20. Prononcé de la décision

La décision est réputée rendue au lieu de l'arbitrage et au jour de sa signature par les arbitres.

21. Notification de la décision aux parties

La décision arbitrale rendue, le greffe notifie aux parties copie du texte signé par les arbitres ou le président du tribunal arbitral..

22. Caractère définitif en exécutoire de la décision

22.1 La décision arbitrale est définitive.

22.2 Par la soumission de leur différend à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAV, les parties s'engagent à exécuter sans délai la décision à intervenir, et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles auraient eu droit autrement.

23. Dépôt de la décision

Toute décision rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat général de la FUUAV.

24. Frais de l'arbitrage

Dans la décision, les arbitres, outre la décision sur le fond, statuent sur les frais de l'arbitrage et décident à laquelle des parties le paiement incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Les frais d'arbitrage comprennent, le cas échéant:

- les frais administratifs;
- les honoraires des arbitres;
- les honoraires des experts, en cas d'expertise;
- les frais de déplacement des arbitres.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione¹,

in cooperazione con il Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che, in tale contesto, gli aeroporti e i porti marittimi assumono un rilievo particolare in quanto rappresentano al tempo stesso una frontiera esterna ed interna; che, in applicazione del principio della libera circolazione, devono tuttavia essere eliminati i controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché dei bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;

considerando tuttavia che i viaggi aerei possono comprendere una serie di voli successivi in parte nella Comunità ed in parte al di fuori di quest'ultima; che per determinati voli occorre tener conto delle necessità pratiche dell'organizzazione dei controlli e della concorrenza internazionale; che per questi casi specifici occorrono disposizioni particolari;

considerando che il trasporto marittimo può comprendere diversi tipi di viaggi; che per taluni casi di trasporto marittimo occorrono disposizioni particolari;

considerando che dette disposizioni particolari devono applicarsi lasciando impregiudicati i controlli di sicurezza;

considerando che gli Stati membri devono avere tuttavia la possibilità di prendere misure specifiche compatibili con il diritto comunitario per effettuare controlli eccezionali, soprattutto per impedire attività criminali, in particolare in connessione con terrorismo, droga e traffico di opere d'arte,

¹ GU n. C 212 del 25. 8. 1990, pag. 8.

² GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 80 e GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

³ GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, non si applicano controlli né formalità di alcun genere:

— ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari;

— ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi:

— i controlli di sicurezza effettuati sui bagagli dalle autorità degli Stati membri, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori;

— i controlli connessi con i divieti o le restrizioni emanati dagli Stati membri, purchè compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1) «aeroporto comunitario»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;

2) «aeroporto comunitario di carattere internazionale»: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;

3) «volo intracomunitario»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;

4) «porto comunitario»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;

5) «traversata marittima intracomunitaria»: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;

6) «imbarcazioni da diporto»: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui territorio è fissato liberamente dagli utilizzatori;

7) «aeromobili da turismo o d'affari»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori.

Articolo 3

Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purchè esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

2) ai bagagli a mano registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purchè quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

Articolo 4

Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;

2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:

— nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;

— nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 5

Salvo casi eccezionali da definirsi secondo la procedura dell'articolo 8, qualsiasi controllo e formalità applicabili:

1) ai bagagli registrati che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un altro aeromobile che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purchè esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

2) ai bagagli registrati imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purchè esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

3) ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile

da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter;

4) ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

Articolo 6

1. È istituito un comitato della circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei e marittimi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il comitato è competente per l'esame di qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente regolamento, sottopostagli dal presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993.

2. Anteriormente al 1 ottobre 1992, il Consiglio procede al riesame del

presente regolamento in base ad una relazione della Commissione concernente lo stato dei lavori di armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento, e in particolare di quelle relative all'abolizione dei limiti delle franchigie fiscali a favore dei viaggiatori nel traffico intracomunitario. La relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. DANKERT

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili

(92/C/222/05)

COM(92) 220 def. - SYN 419

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è quello di completare entro il 31 dicembre 1992 il mercato interno; che occorre adottare adeguati provvedimenti per instaurare il mercato interno progressivamente; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 ottobre 1988 sulla necessità di colmare le lacune giuridiche nel settore della multiproprietà¹, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di direttiva sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tale materia; che, nella risoluzione dell'11 giugno 1991 su una politica comunitaria del turismo², esso ha ritenuto che la Commissione dovrebbe presentare urgentemente una direttiva sull'intera materia;

3. considerando che nel Piano di azioni comunitarie in favore del turismo³ figura, fra gli orientamenti della Commissione volti a migliorare la protezione del turista in qualità di consumatore, «l'elaborazione di una proposta relativa a certe transazioni immobiliari transfrontaliere (multiproprietà)»;

4. considerando che i contratti relativi al godimento turnario di beni immobili hanno carattere ampiamente transfrontaliero per l'ubicazione geografica dell'offerta e della domanda nella maggior parte dei casi, con conseguente incidenza sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;

5. considerando che, se la maggior parte degli Stati membri non dispone ancora di una legislazione specifica in tale materia, altri per contro,

¹ GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 148.

² Risoluzione A3-155/91, punto 91 (documento PE 152.802, pag. 54).

³ COM(91) 97 def. pag. 20.

ritenendo che le regole di diritto comune applicabili a tale tipo di atti non garantivano la necessaria chiarezza giuridica né un adeguato livello di tutela del consumatore, si sono dotati di una legislazione specifica;

6. considerando che l'applicazione delle regole di diritto comune in alcuni Stati membri, e di una legislazione specifica, ma con regole difformi, in altri Stati membri, determina disparità che possono ostacolare l'ordinato sviluppo di tale settore di attività economica; che per tanto tale situazione pregiudica il buon funzionamento del mercato interno;

7. considerando che è opportuno in tale ottica, e al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, prevede una base comune di disposizioni specifiche per tale tipo di atti, applicabili in tutta la Comunità;

8. considerando che i concetti giuridici di diritto nazionale sul godimento turnario di beni immobili variano in maniera considerevole da uno Stato membro all'altro;

9. considerando che è tuttavia sufficiente armonizzare le norme sui contratti relativi al godimento turnario di beni immobili, derivando il diritto applicabile ad ogni caso specifico esclusivamente dalla «lex rei sitae»;

10. considerando che per stabilire norme efficaci a tutela degli acquirenti in tale settore è opportuno precisare le obbligazioni minime a carico dell'alienante nei confronti dell'acquirente;

11. considerando che è opportuno non incidere sulla libertà degli Stati membri di emanare, nella legislazione interna, norme a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'alienante;

12. considerando che occorre evitare indicazioni ingannevoli o incomplete, nelle informazioni riguardanti in maniera specifica la vendita di diritti di godimento turnario su beni immobili; che tali informazioni devono essere integrate da un documento complementare che l'acquirente deve dichiarare di aver ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto; che tale documento complementare dev'essere redatto in una lingua conosciuta dall'acquirente; che gli elementi d'informazione contenute in tale documento complementare devono far parte del contratto relativo al godimento turnario di beni immobili;

13. considerando che per offrire all'acquirente la possibilità di meglio valutare le obbligazioni e i diritti contrattuali, è opportuno concedergli un diritto di recesso da esercitare entro un termine che tenga conto del fatto che il bene immobile è spesso situato in uno Stato diverso da quello dell'acquirente ed è soggetto ad una legge straniera; che è necessario prevedere che l'acquirente sia informato per iscritto in ordine a tale diritto e al relativo termine per il suo esercizio;

14. considerando che è opportuno completare la protezione dell'acquirente a livello del diritto internazionale privato, visto il carattere molto spesso transfrontaliero dei contratti relativi al godimento turnario di un bene immobile;

15. considerando che è opportuno che gli Stati membri possano mantenere in vigore o emanare disposizioni volte a garantire una maggiore tutela degli acquirenti nei contratti relativi al godimento turnario di beni immobili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I Oggetto e definizioni

Articolo primo

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela degli acquirenti nei contratti relativi al godimento turnario di beni immobili («timeshare»).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

— «contratto di godimento turnario di un bene immobile», (in prosieguo: «il contratto»): ogni contratto con cui l'alienante trasferisce o s'impegna a trasferire all'acquirente, dietro corrispettivo di un prezzo, un diritto reale immobiliare ovvero ogni altro diritto versante sul godimento di un bene immobile per un periodo dell'anno non inferiore ad una settimana, e ciò per almeno tre anni;

— «bene immobile»: ogni immobile o parte di esso oggetto del contratto, quali segnatamente una casa, un appartamento, un bungalow, un miniappartamento, ecc.;

— «alienante»: la persona fisica o giuridica che, mediante i contratti disciplinati dalla presente direttiva e nell'ambito della sua attività professionale, trasferisce o s'impegna a trasferire a un acquirente un diritto reale immobiliare ovvero ogni altro diritto vertente sul godimento turnario di un bene immobile, essendo egli stesso proprietario del bene immobile o mandatario del proprietario;

— «acquirente»: la persona fisica che, negli atti disciplinati dalla presente direttiva, agisce come consumatore, vale a dire per scopi estranei alla sua attività professionale.

TITOLO II Obbligazioni dell'alienante

Articolo 3

1. Gli Stati membri prevedono che nel contratto il venditore garantisca in particolare:

a) che il bene immobile e gli impianti annessi, sono stati o saranno costruiti a regola d'arte e previo ottenimento dalle autorità competenti dello Stato in cui il bene immobile è o sarà situato, dell'autorizzazione necessaria, secondo la legislazione nazionale, ai fini dell'effettiva occupazione del bene immobile di cui trattasi;

b) il trasferimento dell'acquirente, dietro corrispettivo del prezzo pattuito in contratto, del diritto reale o di ogni altro diritto relativo al godimento sul bene immobile, libero da ogni peso non espressamente indicato nel contratto;

c) se del caso, il diritto dell'acquirente di fruire, oltre che dei servizi comuni, come illuminazione, pulizia dei locali, ritiro dei rifiuti, ecc., anche degli impianti particolari come piscine, campi da tennis, campi da golf, saune, ecc., esistenti al momento della sottoscrizione del contratto o futuri alle condizioni stipulate nel contratto altrimenti previste dall'alienante;

d) il diritto dell'acquirente di partecipare alle decisioni riguardanti l'amministrazione del regime di godimento turnario ed alla gestione e alla manutenzione del bene immobile che ne è oggetto. L'acquirente può delegare tale diritto con atto separato e successivo alla sottoscrizione del contratto; la delega è revocabile in qualunque momento.

2. Gli Stati membri prevedono disposizioni adeguate affinché il venditore offra garanzie sufficienti per quanto riguarda, se del caso:

— la corretta ultimazione della costruzione del bene immobile;

— la restituzione di ogni acconto pagato, in caso di non ultimazione del bene immobile ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7, salve le modalità indicate al paragrafo 4 del medesimo.

Articolo 4

Gli Stati membri prevedono:

1. I provvedimenti volti a definire i diritti e le obbligazioni dell'acquirente relativi alla manutenzione e alla gestione del bene immobile. Tali provvedimenti devono concordare con il punto m) dell'allegato.

2. Le basi secondo le quali viene prevista la ripartizione annuale degli oneri, comuni e relativi all'occupazione, ai quali l'acquirente è tenuto a partecipare; tali basi stabiliscono in termini chiari e precisi, e in conformità con gli elementi di cui al punto j) dell'allegato, la quota a carico di ogni acquirente per ciascuna categoria d'oneri, in funzione della posizione e della categoria del bene immobile oggetto del diritto di godimento, nonché in relazione al periodo di godimento ed alla sua durata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prevedono disposizioni idonee affinché l'alienante sia tenuto a mettere a disposizione di ogni potenziale acquirente un documento che informi in maniera univoca, dettagliata e completa almeno sugli elementi indicati in allegato.

Il documento di cui è redatto in una lingua che l'acquirente dichiara di conoscere.

2. Ogni altra forma di pubblicità precisa la facoltà di ottenere il documento.

TITOLO III
Regime contrattuale

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono che il contratto, che deve rivestire la forma scritta, contenga almeno i seguenti elementi:

a) La descrizione dettagliata e univoca del bene immobile oggetto del diritto di godimento turnario trasferito all'acquirente. Tale descrizione deve concordare con l'informazione di cui al punto a) dell'allegato.

b) L'indicazione precisa del diritto di godimento turnario trasferito all'acquirente. Tale tipo di diritto deve figurare necessariamente fra quelli indicati al punto d) dell'allegato;

c) Il periodo e la data, espressi in lettere, in cui l'acquirente può esercitare il proprio diritto di godimento turnario. Tali elementi devono concordare con l'informazione di cui al punto f) dell'allegato.

d) Il riferimento espresso agli altri elementi indicati in allegato.

e) La data, espressa in lettere, della sottoscrizione del contratto.

f) La dichiarazione dell'acquirente di aver ricevuto e compreso il documento di cui all'articolo 5, in conformità del paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo.

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono:

1. L'obbligazione dell'alienante di informare per iscritto l'acquirente, al momento della sottoscrizione del contratto, che questo avrà effetto, salvo recesso dell'acquirente, entro un termine:

— di almeno 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero

— di almeno 28 giorni dalla sottoscrizione del contratto, se il diritto di godimento turnario può essere esercitato in uno Stato diverso da quello della residenza abituale dell'acquirente.

2. Che l'informazione di cui al punto 1 sia contenuta nel contratto in maniera univoca, chiaramente leggibile e scritta almeno con gli stessi caratteri utilizzati per il resto del contratto, immediatamente prima delle firme delle parti.

3. Che il diritto di recesso di cui al punto 1 sia esercitato dall'acquirente mediante notificazione alla persona il cui nome e indirizzo figurano a tal proposito nel contratto. Per quanto riguarda l'osservanza del termine, è sufficiente che la notificazione venga spedita a mezzo lettera raccomandata prima della scadenza del termine.

4. Provvedimenti volti a:

a) determinare le condizioni in presenza delle quali, se l'acquirente esercita il diritto di recesso previsto dal punto 1, il conto delle somme eventualmente rimborsabili venga stabilito in modo che il rimborso non determini l'ingiustificato arricchimento di una delle parti;

b) stabilire il termine per il rimborso.

Articolo 8

Gli Stati membri prevedono che:

1. Siano considerati nulle le clausole secondo le quali l'acquirente rinuncia ai diritti previsti dalla presente direttiva.

2. Siano considerate nulle le clausole che esonerano l'alienante da responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri prevedono che, nonostante la scelta della legge effettuata dalle parti o l'applicazione dei criteri oggettivi di diritto internazionale privato per la determinazione della legge competente, l'acquirente non possa essere privato della tutela garantita dalle disposizioni della presente direttiva:

a) se il bene immobile oggetto del contratto è situato in uno Stato membro, o

b) se l'acquirente ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, e:
i. se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale Stato da una proposta specifica o da una pubblicità, e se l'acquirente ha eseguito nello stesso Stato gli atti necessari alla conclusione del contratto; ovvero

ii. se l'alienante o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine di acquisto da parte dell'acquirente in tale Stato; ovvero

iii. se l'acquirente si è recato da tale Stato in un paese straniero e ivi ha sottoscritto il contratto, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dall'alienante allo scopo di invogliare l'acquirente a concludere siffatto contratto.

Articolo 10

Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni le conseguenze della mancata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri emanino o lascino in vigore norme più favorevoli in maniera di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto degli obblighi ad essi imposti dal trattato.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva.

ALLEGATO

Elementi minimi che deve contenere il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, lettera d)

a) La descrizione del bene immobile sul quale esistono ovvero esisteranno diritti di godimento turnario, con precisazione della posizione geografica; l'indicazione se si tratti di beni immobili già costruiti, in costruzione o da costruire e, in ogni caso, che il bene immobile è stato costruito o verrà costruito a regola d'arte a condizione di ottenere dalle autorità dello Stato in cui è o sarà situato, l'autorizzazione necessaria, secondo la legislazione nazionale, al fine di poter effettivamente occupare l'immobile di cui si tratta.

b) La natura del titolo dell'alienante in relazione alla proprietà in cui il bene immobile è o sarà situato; i vincoli di ogni tipo cui l'immobile è sottoposto (ipoteche, servitù, ecc.); se sono stati concessi all'alienante le autorizzazioni necessarie (di costruzione, di collegamento alle reti telefoniche, elettriche, idriche, gas, TV, ecc.).

c) La struttura giuridica precisa del regime di godimento turnario e la sua durata.

d) L'indicazione della natura giuridica del diritto di godimento turnario, con la relativa durata, offerto dall'alienante; il numero di beni immobili costruiti, in costruzione o da costruire; arredi e corredi facenti parte di ciascun bene immobile.

e) Il numero complessivo di diritti di godimento turnario esistenti su ogni bene immobile.

f) La descrizione chiara e precisa dei periodi di occupazione fissi e variabili, precisando nel contempo i meccanismi di determinazione dei periodi.

g) La data prevista in cui l'acquirente potrà occupare l'immobile.

h) Le cose comuni (quali piscina, sauna, campi da tennis, campi da golf, ecc.) e i servizi attuali e futuri a cui ha diritto l'acquirente, nonché la data prevista di utilizzazione da parte dell'acquirente di tali impianti e servizi.

i) Il costo complessivo per l'acquirente, specificando in maniera chiara e non equivoca il costo dei diversi diritti di godimento turnario durante i diversi periodi dell'anno; se si tratta di una locazione va indicato l'importo del canone.

j) L'importo annuale che l'acquirente deve pagare per l'utilizzazione delle installazioni e dei servizi comuni; l'importo annuale degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente; gli oneri annuali legali obbligatori (tasse, diritti, ecc.), nonché le spese annuali amministrative accessorie (gestione, manutenzione, mantenimento, ecc.) e loro andamento previsto; le spese eventuali a carico dell'acquirente per servizi particolari a richiesta.

k) Le garanzie previste dall'articolo 3.

l) Le condizioni chiare e univoche, i limiti e il costo dei servizi di scambio e di rivendita del diritto di godimento turnario, nel caso in cui

esistano tali servizi; se questi non esistono, ciò deve essere indicato. Deve essere in ogni caso indicato che la vendita del diritto di godimento turnario non può essere garantita ad un prezzo determinato ovvero entro un periodo determinato.

m) I provvedimenti adottati o da adottare per la gestione, la manutenzione e la conservazione del bene immobile, nonché quelli adottati o da adottare affinché l'acquirente partecipi all'amministrazione e alla gestione.

n) Il termine di cui dispone l'acquirente per esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 7, nonché la procedura da seguire a tal fine e gli effetti del recesso.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 813

Norme in materia di tutela dei diritti del turista

Presentata il 20 maggio 1992

Art. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per operatore turistico un organizzatore o intermediario di viaggi o il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo, come definita dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Ai fini della presente legge, si intende per *dépliant* una pubblicazione che rechi indicazioni relative ad un giro turistico, vacanza o viaggio offerto da un operatore turistico.

3. Ai fini della presente legge, la pubblicità costituisce un mezzo di promozione di giri turistici, vacanze o viaggi mediante pubblicazione diversa dai *dépliants*.

4. Ai fini della presente legge, si intende per cliente qualunque persona usufruisca di una delle prestazioni previste in un contratto di organizzazione di viaggio o in un contratto di intermediario di viaggio, sia nel caso che il contratto sia stato stipulato dalla persona stessa, sia nel caso che sia stato stipulato da un terzo per conto della medesima persona, anche nel caso di avvenuta sostituzione di persona per la esecuzione del contratto.

Art. 2.

(Requisiti essenziali dei *dépliants*).

1. Ogni *dépliant* deve contenere chiare, esaurienti, accurate e precise informazioni, atte a consentire al cliente di fare una scelta cosciente ed avvertita; in particolare devono essere descritti esaurientemente i seguenti elementi:

a) identità dell'operatore turistico responsabile della pubblicazione del *dépliant* con indicazione degli estremi della autorizzazione;

b) mezzo di trasporto (nave, autobus, treno, volo charter o altro tipo di volo) e caratteristiche del medesimo;

c) destinazione e itinerario dettagliato;

d) data, ora e luogo della partenza e del ritorno;

e) precisa ubicazione, caratteristiche, categoria degli alberghi, natura della ricettività, dei pasti e delle bevande offerte;

f) ulteriori disponibilità o accordi speciali offerti;

g) prezzo totale o specifica dei vari elementi di spesa che confluiscono nel prezzo totale con la chiara indicazione dei servizi in esso compresi, della data in cui è stato effettuato il calcolo del prezzo e delle condizioni in forza delle quali tale prezzo possa venire modificato;

h) procedura di prenotazione e clausole in base alle quali dovrà essere stipulato il contratto, con indicazione precisa della somma da versare, a titolo di caparra, al momento della prenotazione;

i) condizioni per il recesso, sia da parte dell'operatore sia da parte del cliente, con indicazione dei termini e delle rispettive penalità;

l) sintesi precisa dei dettagli dell'assicurazione offerta.

2. Tutte le descrizioni indicate nel comma 1 devono essere veritiere e non devono essere formulate in modo da fuorviare, pur non contenendo falsità, l'esatta rappresentazione della realtà; in particolare, le foto contenute nei *dépliants* devono essere quelle realmente riproducenti i luoghi e le strutture descritte.

3. Si considera descrizione falsa o, comunque, fuorviante anche una reticenza circa qualità negative di elementi del viaggio, quali mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, o altre che, se descritte, avrebbero dimostrato il minor valore del viaggio o avrebbero potuto indurre il viaggiatore a non stipulare il contratto.

4. Ogni *dépliant* deve contenere la descrizione completa delle clausole contrattuali o, in mancanza, una copia del contratto proposto deve essere allegato al *dépliant* medesimo.

5. È fatto divieto agli operatori turistici di pubblicare o di vendere vacanze mediante *dépliants* che non siano conformi alle norme della presente legge e dell'articolo 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650.

6. Gli operatori turistici sono responsabili nel caso di descrizione falsa o fuorviante contenuta nei *dépliants*.

Art. 3.

(Pubblicità).

1. Ogni forma di pubblicità da parte degli operatori turistici deve essere conforme alle norme della presente legge, con particolare riferimento ai requisiti prescritti dall'articolo 2 per i *dépliants*.

Art. 4.

(Condizioni per la prenotazione).

1. Le condizioni relative alla prenotazione devono chiarire la portata dell'incarico ed i limiti della responsabilità assunta dall'operatore turistico nei confronti del cliente e devono essere illustrate in modo chiaro e comprensibile.

2. Le condizioni per la prenotazione non devono contenere clausole:

a) che mirino ad escludere o a limitare le responsabilità di false rappresentazioni fatte dall'operatore turistico o da suoi dipendenti od agenti;

b) che mirino ad escludere o a limitare la responsabilità contrattuale dell'operatore turistico relativamente al dovere di esercitare la necessaria diligenza nello stipulare accordi per conto dei clienti ovvero nei confronti di conseguenti perdite a causa della mancata osservanza degli impegni assunti;

c) che pongano limiti alla presentazione di reclami alla fine del viaggio o della vacanza qualora essi siano inferiori a due mesi dal giorno in cui ha termine il viaggio o, comunque, la prestazione effettuata.

3. Le condizioni per la prenotazione o i *dépliants* devono indicare espressamente con chiarezza le circostanze e i modi in cui potranno essere applicate tariffe straordinarie o sovrapprezzi ai clienti.

4. Qualora le condizioni della prenotazione o i *dépliants* diano all'operatore turistico il diritto di applicare aumenti in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio, si devono altresì indicare le linee di comportamento dell'operatore turistico nel caso di variazioni favorevoli dei tassi.

5. Le condizioni per la prenotazione devono indicare con chiarezza quale sia il comportamento dell'operatore turistico nel caso in cui si debba procedere all'annullamento o alla modifica di un giro turistico, di una vacanza o di un viaggio.

6. L'operatore turistico non può stampare le condizioni per la prenotazione nella parte anteriore o in quella posteriore del modulo di prenotazione se non a condizione che una copia del contratto con tutte le indicazioni relative e i dettagli sull'assicurazione venga fornita a parte ad ogni cliente prima o all'atto della conferma della prenotazione.

7. Le condizioni per la prenotazione devono essere conformi a tutte le norme della presente legge.

8. Gli operatori turistici devono interpretare le proprie condizioni per la prenotazione in base alle norme della presente legge.

Art. 5.

(Annullamento di giri turistici, vacanze o altri accordi di viaggio da parte di operatori turistici).

1. L'operatore turistico non può annullare un giro turistico, una vacanza o altri accordi di viaggio successivamente alla data del versamento del saldo del prezzo dovuto dal cliente, salvo il caso in cui vi sia costretto a causa di guerra, sommovimenti di natura politica o altre circostanze di forza maggiore.

2. Qualora l'operatore, per cause non di forza maggiore, annulli un viaggio o una vacanza o altro accordo del genere prima della data del versamento del saldo del prezzo dovuto dal cliente, è tenuto ad informarne gli agenti ed i clienti nel più breve termine possibile, offrendo a questi ultimi la scelta fra una vacanza alternativa, almeno equivalente a quella annullata, ovvero un sollecito e completo rimborso delle somme versate: è inoltre tenuto ad indennizzare i clienti in maniera equa e a risarcire i clienti di tutti i danni subiti.

3. Qualora l'operatore sia costretto, per cause di forza maggiore, ad annullare un viaggio o una vacanza o altro accordo del genere, è tenuto ad informare gli agenti ed i clienti nel più breve termine possibile, offrendo a questi ultimi la scelta fra una vacanza alternativa, almeno equivalente a quella annullata, ovvero un sollecito e completo rimborso delle somme versate.

Art. 6

(Modifiche di giri turistici, vacanze ed altri accordi di viaggio disposte da operatori turistici).

1. L'operatore turistico non può modificare un giro turistico, una

vacanza o altri di viaggio successivamente alla data del versamento del saldo del prezzo dovuto dal cliente, salvo il caso in cui vi sia costretto a causa di guerra, sommovimenti di natura politica o altre circostanze di forza maggiore.

2. All'atto del verificarsi della necessità di apportare modifiche materiali a giri turistici, vacanze e altri accordi di viaggio nei cui confronti siano già state effettuate le prenotazioni, l'operatore turistico deve informarne per iscritto gli agenti ed i clienti senza indugio ed offrire a questi ultimi la scelta tra accertare la modifica, che deve essere di livello equivalente, qualora ciò sia possibile, ovvero essere prontamente rimborsato di tutte le somme versate. Non costituiscono modifica materiale gli eventuali ritardi della partenza dovuti alle condizioni meteorologiche.

3. In ogni caso, salvo i casi di forza maggiore, l'operatore turistico è tenuto ad indennizzare i clienti in maniera equa; è altresì tenuto al risarcimento totale dei danni subiti dai clienti.

Art. 7

(Puntuale rispetto delle clausole contrattuali).

1. Spetta all'operatore turistico adottare tutte le ragionevoli misure atte a far sì che durante i giri turistici, le vacanze o altri accordi di viaggio vengano puntualmente prestati servizi conformi a quelli previsti nelle clausole contrattuali.

2. A tale scopo, per quanto riguarda i viaggi all'estero, l'operatore turistico deve indicare nel contratto il nome e la sede del proprio rappresentante locale, al quale i clienti si possono rivolgere per qualsiasi reclamo o lamentela, relativamente ai servizi prestati nel Paese in cui ha sede il rappresentante stesso.

3. Il rappresentante locale si adopera direttamente per risolvere nel miglior modo possibile i disservizi segnalati dai clienti nei reclami e nelle lamentele.

4. Quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 non esclude la possibilità di esperire un'azione legale per il risarcimento del danno subito dal cliente.

Art. 8

(Sovraffollamento degli alberghi).

1. Spetta all'operatore turistico adottare tutte le ragionevoli misure atte a far sì che i giri turistici, le vacanze o altri accordi di viaggio non debbano essere annullati o modificati a causa del sovraffollamento degli alberghi.

2. Qualora, malgrado quanto previsto al comma 1, un albergo risulti sovraffollato e l'operatore turistico ne sia al corrente prima della partenza dei clienti interessati, egli ne dà loro immediata comunicazione, offrendo la scelta fra una sistemazione alternativa, di livello almeno equivalente, sempre che possibile, ovvero il sollecito e completo rimborso delle somme versate, oltre ad un'equa indennità.

3. Qualora, nonostante le disposizioni di cui al comma 1, un albergo risulti sovraffollato e l'operatore turistico non ne sia a conoscenza prima

della partenza dei clienti interessati, a questi ultimi è offerta, al momento dell'arrivo, una sistemazione alternativa; l'operatore turistico è tenuto, inoltre, ad indennizzare il cliente in maniera equa, qualora la sistemazione alternativa possa essere ragionevolmente considerata inferiore a quella originariamente prescelta.

4. Per quanto riguarda i viaggi all'estero si applica, altresì, quanto disposto all'articolo 7, comma 2, 3 e 4.

Art. 9

(Recesso da parte del cliente da giri turistici, vacanze o altri accordi di viaggio).

1. L'operatore turistico deve chiaramente indicare, nelle condizioni per la prenotazione, contenute nei *dépliants* o nella pubblicità, l'ammontare o la base di calcolo delle penalità a carico del cliente, in caso di recesso, nonché i termini e le condizioni in base alle quali il cliente deve sottostare a tali penalità.

Art. 10.

(Reclami).

1. I reclami devono essere presi in esame entro il termine di quindici giorni e, nel caso di controversia con il cliente, la questione deve essere risolta, ove possibile, in via amichevole entro il termine di trenta giorni.

Art. 11.

(Sovrapprezzo per variazione negativa del tasso di cambio).

1. L'operatore turistico non può applicare sovrapprezzi ai clienti, a seguito di una variazione negativa del tasso di cambio, meno di trenta giorni prima della data di inizio della vacanza, del giro turistico o del viaggio, ad eccezione del caso delle prenotazioni fatte durante tale periodo.

Art. 12.

(Altri sovrapprezzi).

1. Non è consentito di far gravare altri sovrapprezzi sul cliente e, in particolare, i costi del carburante per gli autobus e per gli aerei, ad eccezione di quelli derivanti dalle variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio.

Art. 13.

(Preavviso delle maggiorazioni).

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, la data di decorrenza della maggiorazione praticata al cliente è quella dell'invio del preavviso scritto dall'operatore all'agente di viaggio o al cliente.

Art. 14.

(Giustificazione delle maggiorazioni).

1. L'operatore turistico che pratichi una maggiorazione a carico del cliente deve dare a questi comunicazione scritta al riguardo, precisandone

i motivi e fornendo anche una giustificazione scritta delle ragioni della maggiorazione, con riferimento alle maggiori voci interessate.

Art. 15.

(Tasse portuali e aeroportuali e tasse di iscrizione).

1. Gli operatori turistici devono includere l'ammontare delle tasse portuali e aeroportuali nei prezzi quotati nei *dépliants* e negli annunci pubblicitari.

2. Allo stesso modo, non possono essere previste aggiunte per le cosiddette tasse di iscrizione, le quali devono essere incluse nei prezzi indicati nei *dépliants* e negli annunci pubblicitari.

Art. 16.

(Assicurazione).

1. L'operatore turistico deve assicurare i clienti contro qualunque tipo di malattia o infortunio che essi possono subire durante il viaggio, prevedendo nel contratto di assicurazione il diritto alla somministrazione di cure adeguate e all'uso di mezzi di soccorso idonei per il trasporto alla loro abitazione di coloro che siano impossibilitati a muoversi con i normali mezzi di trasporto previsti nel contratto di viaggio.

2. L'operatore turistico deve, inoltre, assicurare l'impresa contro i rischi professionali e la responsabilità civile nella quale dovesse incorrere verso i clienti per mancato rispetto nelle clausole contrattuali, o per responsabilità extracontrattuale, al fine di garantire ai clienti il risarcimento dei danni subiti, anche in caso di propria insolvenza comunque determinata.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo
(92/421/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione¹,

in cooperazione con il Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;

considerando che il turismo consente a tutti i cittadini di approfondire la conoscenza delle radici culturali dell'Europa, delle culture e degli stili di vita negli Stati membri e che ciò può contribuire a diffondere il concetto di «cittadinanza europea»;

considerando i risultati ottenuti dall'Anno europeo del turismo;

considerando, tenuto conto di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità;

considerando che la Comunità può contribuire a migliorare la qualità e la competitività dell'offerta turistica comunitaria, favorendo un'impostazione comune dei problemi a medio termine che il turismo europeo deve affrontare, incoraggiando lo sviluppo dell'industria turistica, la diversificazione delle attività turistiche e lo sviluppo di azioni transnazionali e incentivando la promozione del turismo europeo sui principali mercati dei paesi terzi;

considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all'interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l'espansione continua ed equilibrata, l'innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri;

¹ GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 13.

² GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 235.

³ GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 43.

considerando che i provvedimenti da attuare in virtù del piano di azioni devono rispondere a taluni criteri, segnatamente la necessità di rispettare il principio della sussidiarietà;

considerando che il turismo all'interno della Comunità dovrà rispettare le popolazioni locali nonché l'ambiente naturale e culturale allo scopo di tutelare le qualità dell'offerta;

considerando la necessità di garantire l'esercizio della libera concorrenza in tale settore, sia a vantaggio del consumatore, sia per la promozione delle PMI;

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel settore del turismo, compresi i rappresentanti delle regioni ospiti, e che l'attuazione a livello comunitario di determinate misure specifiche complementari a quelle prese a livello nazionale, è lo strumento più adeguato per realizzare la suddetta cooperazione senza che ciò possa produrre distorsioni di concorrenza;

considerando la necessità di ampliare le statistiche sul turismo e di effettuare le opportune analisi e prospezioni di nuove forme di turismo;

considerando che occorre prevedere un piano della durata di 3 anni;

considerando che per l'attuazione di questo piano pluriennale è stimato necessario un importo di 18 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del piano dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che occorre prevedere modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione del piano conferite alla Commissione, conformemente alla decisione 87/373/CEE¹;

considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, prescrive solamente i poteri d'azione di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È deciso il piano di azioni comunitarie a favore del turismo. Le azioni oggetto del piano sono riportate in allegato.

Articolo 2

1. Il piano di azioni ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 18 milioni di ecu, e dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

¹ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una corretta gestione previsti dall'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

1. La Commissione attua il piano di azioni. Per realizzare il piano di azioni essa può prevedere misure diverse da quelle previste dall'allegato allorché, in via eccezionale, siano necessarie misure supplementari per realizzare appieno una delle azioni. Tali misure supplementari saranno valutate in base alle priorità esistenti e alle risorse finanziarie disponibili. La Commissione è responsabile del coordinamento del piano di azioni con le varie politiche comunitarie e, tramite le varie direzioni generali coinvolte, del rispetto delle procedure in vigore.

La Commissione comunicherà al comitato di cui al paragrafo 2 e al Consiglio le iniziative adottate nell'ambito delle politiche comunitarie aventi un'incidenza rilevante sul turismo.

2. Per quanto attiene all'attuazione del piano di azioni, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precisato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 4

1. Le misure devono essere conformi al principio della sussidiarietà.

2. Per le diverse misure proposte è operata una scelta segnatamente tra i criteri seguenti:

a) esse devono essere efficaci rispetto al loro costo e devono avere un impatto significativo sull'industria comunitaria del turismo;

b) esse devono agevolare lo sviluppo dell'industria del turismo, in particolare quello delle piccole e medie imprese;

c) esse devono contribuire al miglioramento qualitativo del prodotto turistico comunitario;

d) esse devono favorire la concorrenza all'interno della Comunità e contribuire alla competitività del prodotto turistico comunitario;

e) esse devono essere atte a conservare e tutelare la qualità dell'ambiente naturale nonché il patrimonio culturale, e rispettare l'integrità delle popolazioni locali;

f) esse devono essere atte a migliorare la messa a disposizione di informazione e servizi, nonché la protezione dei turisti.

3. Le misure sono attuate in coordinamento con le autorità nazionali e, se necessario, anche con le autorità regionali o locali affinché si tenga conto dell'importanza del turismo per lo sviluppo regionale.

Articolo 5

Ogni anno, a partire dall'adozione del piano d'azioni, la Commissione, in una relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, procede alla valutazione delle attività delle Comunità aventi un impatto sul turismo.

Articolo 6

La Commissione procederà periodicamente alla valutazione dei risultati del piano. Questa valutazione comprenderà per quanto possibile i rendimenti misurabili del piano e sarà conforme ai criteri dell'articolo 4. Il comitato sarà informato dalla Commissione in merito alla sua valutazione del piano e ai risultati raggiunti. Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione. In base a questa relazione, il Consiglio deciderà, conformemente alle disposizioni del trattato, se prorogare il piano di azioni per un nuovo periodo.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GUMMER

ALLEGATO

I. AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DEL TURISMO

1. Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni

L'azione della Comunità intende garantire una maggiore coerenza delle provvidenze a favore del turismo migliorando la conoscenza delle sue caratteristiche, delle sue componenti e dei suoi sviluppi.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;

- b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;
- c) consultazione dei professionisti del turismo nella Comunità.

2. Scaglionamento delle vacanze

L'azione della Comunità intende favorire un migliore scaglionamento stagionale del turismo.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo;
- b) sostegno delle misure di coordinamento delle azioni e delle strategie per incoraggiare lo sfruttamento delle infrastrutture e delle attrezzature turistiche fuori stagione.

3. Azioni transnazionali

L'azione della Comunità intende favorire le iniziative transnazionali di sviluppo turistico che riguardano numerose branche specializzate del settore.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alla cooperazione fra le regioni di frontiera;
- b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;
- c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite il trasferimento di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese del turismo;
- d) sostegno alla cooperazione turistica e tecnica nell'ambito di gemellaggi fra città;
- e) sostegno a progetti pilota intesi alla cooperazione dei settori pubblici e privati a favore delle regioni turistiche tradizionali in declino, nonché delle regioni rurali meno sviluppate.

4. Turisti come consumatori

L'azione della Comunità è intesa a sostenere le iniziative che migliorano l'informazione e la protezione dei turisti in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, la segnaletica, la multiproprietà, («timeshare»), la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso.

5. Turismo culturale

L'azione della Comunità intende valorizzare il suo patrimonio culturale a fini turistici e, nel contempo, promuovere una migliore conoscenza delle culture, delle tradizioni e delle abitudini di vita degli europei.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno delle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessati;

- b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»);
- c) incentivi e aiuti all'utilizzazione di reti europee che consentano lo scambio di esperienze fra operatori turistici e istituti culturali, segnatamente per la valorizzazione del patrimonio.

6. Turismo e ambiente

L'azione della Comunità nel settore dell'interazione turismo-ambiente persegue l'obiettivo di favorire una migliore considerazione dell'ambiente.

Quest'azione sarà realizzata tramite le seguenti misure:

- a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;
- b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;
- c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);
- d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. Turismo rurale

L'azione della Comunità in questo settore intende sviluppare le attività turistiche nelle zone rurali, segnatamente l'agriturismo, le piccole attività alberghiere a conduzione familiare o le iniziative associative, comunali o locali.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alle iniziative di partnership fra gli operatori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, onde permettere lo scambio di esperienze ed il trasferimento di metodi tramite l'organizzazione di visite, seminari, di scambi di esperti e l'elaborazione di progetti pilota transnazionali segnatamente nel settore della formazione professionale;
- b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;
- c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. Turismo sociale

L'azione della Comunità in questo settore intende agevolare l'accesso al turismo di gruppi di persone che, per motivi diversi, segnatamente di condizione sociale o di salute, hanno difficoltà nell'andare in vacanza.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) reciproca informazione a livello comunitario, nel settore pubblico e privato, sulle varie formule impiegate negli Stati membri per la promozione della vacanza presso determinate categorie di turisti;

b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

9. Turismo giovanile

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, sia promuovere una migliore conoscenza da parte dei giovani delle culture e delle abitudini di vita negli Stati membri, sia rendere più facili le loro vacanze.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) uno studio sulla possibilità di stabilire legami tra le «carte giovani»;
- b) sostegno ad uno studio sull'opportunità di creare reti di scambio relative all'organizzazione di gite scolastiche per partecipanti provenienti da più Stati membri («classi europee»).

10. Formazione

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, favorire la competitività dell'industria turistica sostenendo il rafforzamento della professionalità nel turismo comunitario.

Detta azione sarà attuata tramite le seguenti misure:

- a) diffusione di informazioni fra i giovani sulle risorse e sulle professioni legate al turismo;
- b) sostegno delle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;
- c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazione già esistenti;
- d) sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale;
- e) sostegno ai sistemi che intendono migliorare le qualità della formazione professionale onde accrescere la qualità dei servizi turistici.

11. Promozione presso i Paesi terzi

L'azione della Comunità in questo settore intende rendere più attraente la destinazione «Europa» per i turisti provenienti dai paesi più distanti.

Detta azione sarà attuata tramite misure limitate a progetti pilota diretti a promuovere le destinazioni turistiche «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.

II. CALENDARIO DELLE PRIORITÀ

Per quanto concerne l'attuazione delle azioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, alle misure riportate in appresso sarà accordata una priorità per l'esercizio 1993.

Tali priorità possono essere modificate, per gli esercizi 1994/1995, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Misure prioritarie per l'esercizio 1993

1. Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni:

- a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;
- b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;
- c) consultazione dei professionisti del turismo nelle Comunità

2. Scaglionamento delle vacanze

- a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo.

3. Azioni transnazionali

- a) sostegno alla cooperazione fra le regioni di frontiera;
- b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;
- c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite trasferimenti di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese del turismo.

5. Turismo culturale

- a) sostegno alle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessate;
- b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»).

6. Turismo e ambiente

- a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;
- b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;
- c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro eventuale soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);
- d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. Turismo rurale

b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;

c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. Turismo sociale

b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

10. Formazione

b) sostegno alle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;

c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazione già esistenti;

d) sostegno a progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale.

11. Promozione presso paesi terzi

Progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.

SENTENZA DELLA CORTE

2 febbraio 1989 (*)

Nel procedimento 186/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Commission d'indemnisation des victimes d'infraction del Tribunal de grande instance di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Ian William Cowan

e

Trésor Public,

domanda vertente sull'interpretazione segnatamente del principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai sigg. O. Due, presidente, T. Koopmans, R. Joliet e T. F. O'Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni presentate:

- per il sig. Ian William Cowan, ricorrente nella causa principale, dagli avvocati M. Renouf, P. Jenkinson e L. Misson,
 - per il Trésor public, convenuto nella causa principale, nella fase scritta dal sig. G. Guillaume, agente del governo francese, direttore dell'ufficio legale del Ministero degli affari esteri, assistito dal sig. M. Giacomini, segretario per gli affari esteri nel Ministero predetto, in qualità di agente supplente, e nella fase orale dal sig. M. Giacomini, assistito dal sig. Boconnin, in qualità di esperto,
 - per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. J. Amphoux, in qualità di agente,
- vista la relazione di udienza completata in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 1988,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 6 dicembre 1988,
- hanno pronunziato la seguente

(*) In *Raccolta della giurisprudenza della Corte*, 1989, pp. 216-223.

Sentenza

Con ordinanza 5 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 16 giugno seguente, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction del tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del principio di non discriminazione sancito in particolare dall'art. 7 del trattato, al fine di poter valutare la conformità col diritto comunitario di una norma del codice di procedura penale francese.

Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Trésor public ed un cittadino britannico, il sig. Ian William Cowan, controversia portante sull'indennizzo del danno cagionato da un'aggressione di cui questi è stato vittima all'uscita di una stazione della metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi.

Poichè non si sono potuti identificare gli autori dell'aggressione, il Cowan ha chiesto alla commission d'indemnisation des victimes d'infraction del tribunal de grande instance di Parigi un indennizzo ai sensi dell'art. 706-3 del codice di procedura penale. Detta norma stabilisce che può ottenersi dallo Stato un indennizzo in particolare qualora la vittima di un'aggressione, che abbia cagionato una lesione personale con conseguenze di una certa gravità, non possa ottenere a nessun titolo un risarcimento congruo ed effettivo del danno subito.

Dinanzi alla commission d'indemnisation, il procuratore del Tesoro ha sostenuto che il Cowan non soddisfa i requisiti cui l'art. 706-15 del codice di procedura penale subordina la concessione dell'indennizzo suddetto. A norma di detto articolo possono fruire dell'indennizzo in questione «solo le persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrino:

- di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di reciprocità per l'applicazione di dette norme e di possedere i requisiti stabiliti in detto accordo;
- oppure di essere titolari del documento denominato tessera di residente».

Il Cowan ha di conseguenza invocato il divieto di discriminazioni sancito in particolare dall'art. 7 del trattato CEE. Egli ha sostenuto che i requisiti predetti sono discriminatori ed impediscono ai turisti di recarsi liberamente in un altro Stato membro per fruirvi di prestazioni di servizi. Il procuratore del Tesoro ed il pubblico ministero hanno controbattuto che le norme controverse equiparano ai cittadini tutti gli stranieri residenti e che la differenziazione fra questi ed il caso di un turista è conforme al diritto comunitario, il quale pure subordina il soggiorno dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro a condizioni diverse a seconda della durata del soggiorno.

Stando così le cose, la commission d'indemnisation, ritenuto che la valutazione intorno alla compatibilità della normativa controversa col trattato presupponga un'interpretazione delle norme comunitarie alla luce degli imperativi e delle finalità del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se l'art. 706-15 del codice di procedura penale, che stabilisce i casi in cui un cittadino straniero, vittima in Francia di un reato, può fruire di un indennizzo da parte dello Stato francese, sia compatibile con il principio della non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato di Roma».

Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonchè delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

La questione pregiudiziale è sostanzialmente volta a stabilire se il principio della non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato, osti a che uno Stato membro, per quanto riguarda soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, subordini la concessione di un indennizzo statale, inteso a risarcire il danno subito in detto Stato dalla vittima di un'aggressione che le abbia provocato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente od al requisito della cittadinanza di un paese che ha concluso con lo Stato membro stesso un accordo di reciprocità.

In via preliminare deve ricordarsi che, a norma dell'art. 7, primo comma, del trattato, «nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietato ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Il dettato dell'articolo determina tanto il contenuto quanto la sfera d'applicazione del principio di non discriminazione.

Sul contenuto del principio di non discriminazione

Vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l'art. 7 del trattato impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro. Laddove ne è fatta applicazione, detto principio osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto, ad uno dei soggetti menzionati, al requisito della residenza sul suo territorio, mentre detto requisito non vige per i suoi cittadini.

Si deve poi sottolineare che il diritto alla parità di trattamento sorge direttamente dal diritto comunitario e non può pertanto essere assoggettato al rilascio di un documento a tal fine da parte dell'amministrazione dello Stato membro interessato (vedasi, a tal proposito, la sentenza 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171).

Infine occorre ricordare che, come la Corte ha affermato in primo luogo nella sentenza 22 giugno 1972 (causa 1/72, Frilli, Racc. pag. 457), il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all'esistenza di un accordo di reciprocità concluso fra lo Stato membro ed il paese di cui è cittadino il soggetto interessato.

Ne discende che, laddove ne è fatta applicazione, il principio di non discriminazione osta a che uno Stato membro subordini la concessione di

un diritto ad un soggetto che si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario al requisito del possesso di una tessera di residente od al fatto che sia cittadino di un paese che ha concluso con lo Stato membro un accordo di reciprocità.

Sulla sfera di applicazione del principio di non discriminazione

A norma dell'art. 7, il principio di non discriminazione spiega i suoi effetti «nel campo di applicazione del (...) trattato» e «senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste». Esprimendosi in questi termini, l'art. 7 rimanda segnatamente ad altre disposizioni del trattato che fanno concreta applicazione del principio generale da esso sancito a situazioni specifiche. Si tratta, fra l'altro, delle norme riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Quanto all'ultimo punto, nella sentenza 31 gennaio 1984 (cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377), la Corte ha dichiarato in primo luogo che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio ed, in secondo luogo, che in particolare i turisti vanno considerati destinatari di servizi.

Dinanzi alla Corte il governo francese ha sostenuto che, allo stato attuale, il diritto comunitario non consente al destinatario di servizi di far ricorso al principio della non discriminazione laddove la disciplina nazionale di cui trattasi non frapponga ostacoli alla sua libertà di circolazione. Una norma analoga a quella di cui è causa nel procedimento principale non imporrebbe nessuna restrizione di tal fatta. Inoltre, essa riguarderebbe un diritto che è espressione del principio della solidarietà nazionale. Un diritto del genere presupporrebbe un vincolo più stretto con lo Stato di quanto non sia quello di un destinatario di servizi e potrebbe pertanto essere riservato ai cittadini o agli stranieri residenti sul territorio nazionale.

La tesi prospettata non può essere accolta. Allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell'integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono, il corollario della libertà di circolazione. Ne discende che il principio di non discriminazione va applicato ai destinatari di servizi ai sensi del trattato quanto alla protezione contro rischi di aggressione ed il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorché un'aggressione si sia verificata. La circostanza che l'indennizzo di cui è causa sia finanziato dal pubblico erario non può modificare il regime di tutela dei diritti garantiti dal trattato.

Il governo francese ha poi sostenuto che un indennizzo paragonabile a quello di cui è causa nel procedimento principale sfugge al divieto di discriminazioni in quanto appartenente all'ordinamento processuale penale che non rientra nella sfera di applicazione del trattato.

A tale proposito, si deve ricordare che, se la legislazione penale e le norme di procedura penale, nel novero delle quali rientra la controversia

disposizione nazionale, sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla giurisprudenza costante della Corte (vedasi, fra l'altro, la sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595) risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza. Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario.

Da quanto esposto si evince che la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato di Roma, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, in particolare quali destinatari di servizi, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un'aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro.

Sulle spese

Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifiusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciando sulla questione sottoposta dalla commission d'indemnisation des victimes d'infraction del tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 5 giugno 1987, dichiara:

Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato CEE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul territorio dalla vittima di un'aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro.

Koopmans Joliet O'Higgins Slynn Mancini Kakouris Schockweiler Moitinho de Almeida, Rodriguez Iglesias e Diez de Velasco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 2 febbraio 1989.

Il cancelliere
J.-G. GIRAUD

Il presidente
O. DUE

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole*, Milano, 1970.
- *La reponsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978.
- *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1978.
- *La multiproprietà. Aspetti giuridici della proprietà turistica e della proprietà turistico-alberghiera*, a cura di G. Alpa, Bologna, 1983.
- *La multiproprietà in Italia. Analisi degli aspetti sociali, economici e legislativi*, 1984, Milano.
- «*Multiproprietà*», *confronto a più voci*, a cura di L. Barbiera, Milano, 1986.
- *La multiproprietà. Contributo allo studio delle prassi*, Napoli, 1989.
- ALLARA, M. *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955.
- *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958.
- *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di Sarasso, Milano, 1983.
- ALPA, G. *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975.
- *Mezzi giudiziali e stragiudiziali di tutela del consumatore. Appunti sul ruolo degli strumenti privatistici e sulla rilevanza degli interessi diffusi*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 279 e segg.
- *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977.
- *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986.
- voce: *Consumatore (tutela del)*, *Diritto della Comunità europea, Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988.
- ALPA, G. - Bessone, M. *La responsabilità civile (Illecito per colpa, rischio di impresa, assicurazione)*, Milano, 1976.
- *Il consumatore e l'Europa*, Padova, 1979.
- *La responsabilità del produttore*, Milano, 1980.
- *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1980.
- *La responsabilità del produttore*, Milano, 1987.
- Alpa, G. - Bessone, M. - Prandi, F. - Roppo, E. *Disciplina del mercato, controllo sociale dell'impresa, tutela del consumatore. Problemi e prospettive di politica del diritto*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari Bari, 1974.
- ALPA, G. - CHITI, M. L. 17 maggio 1983, n. 217, *Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: commentario*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 1984, p. 1163 e segg.
- AMORE, D. voce: «*Crociera (Contratto di)*», in *Noviss. Dig. It.*, V, Torino, 1961, p. 21 e segg.
- ANDRIANI, P. *Per una definizione della multiproprietà. (Una rassegna dei contributi monografici in tema)*, in *Riv. not.*, 1985, p. 910 e segg.

- ANTINOZZI, M. *Responsabilità dell'albergatore ed altre attività assimilate*, in *Dir. prat. ass.*, 1988, p. 557 e segg.
- ANTONINI, A. *L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 375 e segg.
- *La legislazione turistica nella legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l'ordinamento statale e regionale*, Padova, 1988, p. 7 e segg.
- ARATO, M. *Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, p. 433 e segg.
- ARCHIMEDE, G. - DEL CASTILLO, I. *Il turismo e la sua disciplina giuridica*, Bologna, II^a ed., 1991.
- BALLARINO, T. *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1990, p. 91 e segg.
- BARATTA, R. *In tema di effetti diretti (o di diretta applicabilità) delle direttive comunitarie* (in nota a Corte giust. 24 marzo 1987, causa 286/85), in *Giust. civ.*, 1988, p. 2173 e segg.
- *Norme contenute in direttive comunitarie inattuata e loro opponibilità ai singoli*, in *Riv. dir. internaz.*, 1989, p. 253 e segg.
- BARBERA, A. *Turismo, industria alberghiera e comprensori in un progetto di legge cornice*, in *Le Regioni*, 1974, p. 73 e segg.
- BARBIERA, L. *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pp. 1003-1004.
- BARONE, A. *L'efficacia diretta delle direttive CEE nella Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 130 e segg.
- BARONE, A. - PARDOLESI, R. *Il fatto illecito del legislatore*, in *Foro it.*, 1992, c. 146 e segg.
- BENACCHIO, G. *Dal condominio alla multiproprietà*, in *Riv. not.*, 1982, p. 5 segg.
- BERTI, G. *Il giudizio amministrativo e l'interesse diffuso*, in *Jus*, 1982, p. 68 e segg.
- BERTINI, A. *Norma e situazione nella semantica giuridica*, Milano, 1958.
- BESSONE, M. *La disciplina delle attività d'impresa e le norme costituzionali a tutela della persona del consumatore*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 414 e segg.
- *La tutela civilistica dei consumatori e gli strumenti del controllo giudiziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 983 e segg.
- *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 929 segg.
- *Consumatori oggi. Quale partecipazione al governo dell'economia?*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 2 e segg.
- v. anche Alpa, G.
- BETTI, E. *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1943.
- *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1959, p. 32 e segg.
- BIGLIAZZI GERI, L. *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.
- BIGLIAZZI GERI, L. - BRECCIA, U. - BUSNELLI, F. D. - NATOLI, U. *Diritto Civile*, I, 1, Torino, 1986, p. 253 e segg.
- BONLINI, G. *Commento all'art. 1785 - ter*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 145-148.
- *Commento all'art. 1785 - quater*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 148-153.
- *La responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 44 e segg.
- BOURGOIGNIE, T. *L'accès des consommateurs à la justice dans la communauté européenne: apports de droit comparé*, Bruxelles, 1983.
- BROCCHI, M. *Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore*, in *Arch. resp. civ.*, Nota ad App. Brescia, 24.6.1964, 1965, p. 492 e segg.

- BROUGH, N. *Rapporti fra compagnie aeree ed utenti: problemi e prospettive*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI^o Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest 1989*, n. 9, p. 83 e segg.
- BRUNORI, E. *Limiti soggettivi della responsabilità degli albergatori*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, II, p. 172 e segg.
- BUCHER, E. *Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis*, Tübingen, 1965.
- BUSSOLETTI, M. *voce: Albergo (contratto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988.
- CALAMANDREI, P. *Il processo come situazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, p. 219 e segg.
- CALLIANO, O. *La multiproprietà*, in *Tratt. Rescigno*, VII, 1, Torino, 1982, p. 229 e segg.
- *Multiproprietà*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 155 e segg.
- CALÒ, E. - CORDA, T. A. *La multiproprietà, principi teorici, precedenti dottrinari e giurisprudenziali, leggi straniere, formule usuali*, Roma, 1984.
- CANNADA BARTOLI, E. *Il diritto soggettivo come presupposto dell'interesse legittimo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, p. 334 e segg.
- CAPACCIOLI, E. *Interesse legittimo e risarcimento dei danni*, in *Diritto e processo*, Padova, 1978, p. 100 e segg.
- CAPELLI, F. *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983.
- CAPPARELLI, P. C. - SILVESTRO, P. *Multiproprietà*, in *Diz. dir. priv. Irti*, I, Diritto Civile, Milano, 1980, p. 573 e segg.
- CAPPELLETTI, M. *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, in Le azioni a tutela degli interessi collettivi* (Atti del Convegno di Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976.
- CARAVITA, B. *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1985, p. 318 e segg.
- *Elaborazione giurisprudenziale e intervento legislativo nella tutela degli interessi diffusi*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 1986, p. 132 e segg.
- CARNEVALI, U. *Commento all'art. 1783*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 127-131.
- *Commento all'art. 1785 - bis*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 143-145.
- *Commento all'art. 1785 - quinquies*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 153-155.
- CARRASSI, C. *Il contratto di viaggio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 99 e segg.
- CASALINUOVO, M. *Il passaggio della competenza dallo Stato alle Regioni in materia di turismo e industria alberghiera* (Annali dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Roma), 1975-76, Padova, 1976, p. 320 e segg.
- CASELLI, G. *La multiproprietà. Problemi giuridici*, Milano, 1984.
- CASSETTA, E. *Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, p. 611 e segg.
- CASSARINO, S. *Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956.
- CASTAN TOBENAS, J. *Situaciones Jurídicas Subietivas*, Madrid, 1963.
- CAUATELLA, A. *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974.
- CAVALLI, M. - DONDI, P. *Regolamento CEE sull'«overbooking» nei trasporti aerei*, in *Dir. comun. scambi intern.*, 1991, pp. 429-430.
- CESARINI SFORZA, W. *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 e segg.
- *Avventure del diritto soggettivo (L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali)*, Milano, 1942.
- CHITI, M. P. *La legge quadro sul turismo*, in *Le Regioni*, 1983, II, p. 881 e segg.
- *La legge quadro sul turismo*, in *Quad. riv. giur. circ. trasp.*, Roma, 1985.

- *I problemi giuridici della politica del turismo*, in *Le Regioni*, 1987, p. 585 e segg.
- *Agenzie di viaggio*, in *Dig. Disc. Pubblicistiche*, I, Torino, 1988, p. 105 e segg.
- *Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria*, in *Politica del turismo*, 1989, 2/3, p. 281 e segg.
- *La direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Politica del turismo*, 1990, n. 6, p. 72 e segg.
- v. anche Alpa, G.
- CICU, A. *Il concetto di status*, in *Studi in onore di V. Simoncelli* (Napoli, 1917, p. 61 e segg.), ora in *Scritti minori*, I, t. 1, Milano, 1965, p. 181 e segg.
- GIURNELLI, G. *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1989, p. 677 e segg.
- *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1990, p. 521 e segg.
- *Il turismo ed i principi fondamentali del diritto comunitario: libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi*, in *Politica del turismo*, 1990, n. 3, p. 59 e segg.
- CLARIZIA, R. voce: *Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988.
- CONFORTI, B. *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, p. 311 e segg.
- *Sulle direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1972, p. 225 e segg.
- CONFORTINI, M. *La multiproprietà*, I, Padova, 1983.
- voce: *Multiproprietà*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990.
- CORASANITI, A. *Interessi diffusi*, in *Diz. dir. priv. Irti*, Milano, 1980, p. 419 e segg.
- CORDERO, F. *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956.
- COSTANZA, M. *Il contratto atipico*, Milano, 1981.
- CRISCUOLI, G. *Variazioni e scelte in tema di status*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 161 e segg.
- CROCI, E. *Turismo e industria alberghiera: dieci anni dopo il D.P.R. n. 616 del '77*, in *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 398 e segg.
- CUFFARO, V. voce: «*Contratto turistico*», in *Digesto IV - Discipline privatistiche - Sezione Civile*, v. IV, Torino, 1989, p. 294 e segg.
- DANIELE, L. *Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate*, in *Foro it.*, 1992, IV, c. 173 e segg.
- DEIANA, M. *La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, p. 148 e segg.
- DEMARCHI, M. *La direttiva sui viaggi «tutto compreso»*, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 518 e segg.
- DE MARTIN, G. C. *Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie*, in *Riv. giur. turismo*, 1981, n. 4, p. 15 e segg.
- *Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983: prime riflessioni*, in *Quaderni Regionali*, 1983, p. 383 e segg.
- DE MARTINI, A. *Le attività preparatorie della «ricerca dei contratti» nell'ordinamento italiano*, in *Temi Rom.*, 1971, pp. 16-18.
- DE MARTINI, D. *Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, nel leasing, nella multiproprietà*, Padova, 1988.
- DE NOVA, G. *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974.
- v. anche Sacco, R.
- DENTI, V. *Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, IV, Torino, 1983, p. 305 e segg.
- *Interessi diffusi e controllo della legittimazione*, in *Le Regioni*, 1983, p. 539 e segg.

- DI MAJO, A. *La tutela dei diritti civili*, Milano, II^a ed., 1993, p. 39.
- DI RAIMONDO, M. *Lo stato di attuazione della legge quadro sul turismo con particolare riguardo alle aziende di promozione turistica*, in *Nuova Rass.*, 1984, n. 13-14, p. 1369 e segg.
- DOMENICHELLI, V. *Il turismo nell'attività legislativa delle Regioni a Statuto ordinario*, in *Le Regioni*, 1975, p. 294 e segg.
- DUESENBERY, J. S. *Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore*, Milano, 1969.
- DUGUIT, L. *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris, 1901.
- *Traité de droit constitutionnel*, Paris, 1921.
- FALZEA, A. *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939.
- FEDERICI, R. *Gli interessi diffusi*, Padova, 1984.
- FERRARINI, S. *I contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile*, in *Foro it.*, 1947, c. 73 e segg.
- FERRETTI, G. A. *Il contratto di posteggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1981, p. 303 e segg.
- FERRI, G. B. *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968.
- *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 81 e segg.
- *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, p. 1 e segg.
- *Manuale di diritto commerciale*, V^a ed., Torino, 1980.
- FOIS, P. *Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera*, (Studi in onore di G. Chiarelli), Milano, 1974, vol. II, p. 107 e segg.
- FORCHIELLI, P. *Responsabilità civile*, Padova, 1983.
- FRAGALI, M. voce: *Albergo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, Vol. I, p. 963 e segg.
- FRAGOLA, U. *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo*, Milano, 1939.
- *Considerazioni giuridiche sulla legge quadro*, in *Nuova Rass.*, 1980, n. 15-16, p. 1364.
- *Questioni metodologiche nello studio della legislazione turistica*, in *T.A.R.*, 1984, II, p. 423 e segg.
- FRANCESCHELLI, V. *La prenotazione alberghiera (una ricostruzione giuridica ed economica)*, in *Quadrimestre*, 1991, p. 665 e segg.
- FROSINI, V. *Il soggetto del diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 227 e segg.
- *Situazione giuridica*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970, p. 468 e segg.
- FUBINI, R. *Il contratto di locazione di cose*, I, II^a ed., Milano, 1910, p. 17 e segg.
- GABRIELLI, E. *Appunti sui diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 969 e segg.
- GALGANO, F. *La democrazia dei consumatori*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1981, p. 38 e segg.
- GAZZONI, F. *Atipicità del contratto, giuridicità e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 52 e segg.
- GENTILE, G. G. *Responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1978, p. 1466 e segg.
- GERI, V. *La responsabilità civile dell'albergatore*, II^a ed., Milano, 1979.
- voce: *Albergatore (responsabilità)*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, I, Torino, 1980, p. 198 e segg.
- *Legge quadro sul turismo, ricettività e contratto d'albergo*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 3 e segg.

- GHIDINI, G. *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970.
- *L'intérêt des consommateurs comme intérêt «diffus» et sa défense*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 33 e segg.
- GIACALONE, G. *Il Commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1992, p. 57 e segg.
- GIAMMARINO, M. *Definizione di «cliente d'albergo» e sua rilevanza ai fini della responsabilità limitata dell'albergatore*, nota a Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Dir. prat. assic.*, 1982, p. 691 e segg.
- GIANNANTONIO, E. *Dottrina e giurisprudenza come «fonti del diritto»*, in *Giur. it.*, 1991, IV, c. 375 e segg.
- GIANNINI, M. S. *Problemi istituzionali del turismo*, in *Le Regioni*, 1976, p. 13 e segg.
- GIANNINI, M. S. - SEPE, O. *L'organizzazione turistica in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 763 e segg.
- GIRARDI, P. *Riflessi giuridici dell'overbooking nel trasporto aereo di linea*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, II, p. 169 e segg.
- GIZZI, E. *Manuale di diritto regionale*, Milano, 1976.
- GOLSCHIMDT, J. *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin, 1925.
- GRANELLI, C. L. *«multiproprietà» o le «multiproprietà»*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 187 e segg.
- GRAZIANI, A. - MINERVINI, G. - BELVISO, U. *Deposito in albergo*, in *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, pp. 363-366.
- GRIGOLI, M. *Il contratto di viaggio*, in *Trattato dir. priv. diretto da Rescigno*, XI, Torino, 1984, p. 800.
- INDOVINO FABRIS, F. *Legislazione turistica*, Padova, III^a ed., 1992.
- INZITARI, B. *La responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 553 e segg.
- *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm. diretto da Galgano*, II, Padova, 1978, p. 408 e segg.
- ISAAC, G. *Droit communautaire général*, 3^{ème} éd., Parigi-Milano-Barcellona-Messico, 1990, p. 170 e segg.
- JELLINEK, G. *System der subjectiven öffentlichen Rechte*, 1892 (trad. it. 2^a ed. del 1905, a cura di G. Vitagliano, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Milano, 1912).
- JHERING, R. *Der Kampf um's Recht*, 1872 (trad. it. a cura di R. Mariano, *La lotta per il diritto*, rist., Bari, 1960).
- KELSEN, H. *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Leipzig-Wien, 1934).
- KOVAR, R. *Rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali*, in *Trent'anni di diritto comunitario*, 1981, p. 118 e segg.
- LAMBERTI, C. *Nota a Pret. Roma 13 marzo 1973 e a Pret. Roma, 31 marzo 1973*, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 617 e segg.
- LANZILLO, R. *Le varie forme di multiproprietà. Prospettive di indagine*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 317 e segg.
- LARENZ, L. *Rechtsperson und subjektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe (Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, 1935, pag. 238 e segg.).
- *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960 (trad. it., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966).
- LATOURNERIE, R. *Etude sur la classification des diverses situations juridiques*, in *Rev. droit publ.*, 1933, p. 327 e segg.
- LA VALLE, F. *L'interesse legittimo come profilo di ulteriore rilevanza delle libertà e dei diritti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1969, p. 764 e segg.

- LEFEBVRE D'OVIDIO, A. - PESCATORE, G. *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 1960, 299, n. 347.
- LEVI, G. *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986.
- LEZZA, A. *La multiproprietà cooperativa*, Napoli, 1989.
- LEZZA, A. - SELVAROLO, S. G. *Un modello di proprietà: la «multiproprietà»*, in *Riv. giur. ed.*, 1977, II, p. 17 e segg. (con aggiornamenti ed integrazioni anche in *Legislazione economica. Rassegne e problemi*, a cura di F. Vassalli e G. Visentini, V, settembre 1980 - dicembre 1981, Milano, 1983, p. 893 e segg.).
- LUZZATTO, R. *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano, 1980.
- MAIORCA, C. *Vicende giuridiche*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975.
- MAIORCA, S. *Il contratto*, Torino, 1981.
- *La multiproprietà. Analisi di un modello di appartenenza*, Appendice a *Le obbligazioni, le loro fonti e le loro garanzie*, Torino, 1982, p. 501 e segg.
- MAJELLO, U. *Custodia e deposito*, Napoli, 1958.
- MARTORANO, F. *Le contrat touristique*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès International de Droit comparé*, Teheran, 1974.
- MAZZONI, C. M. *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 622 e segg.
- MAZZÙ, C. *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam.*, 1980, p. 1013 e segg.
- MESSINEO, F. *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948.
- *Voce: Contratto innominato*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 95 e segg.
- *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1968.
- MIELE, G. *Potere, diritto soggettivo e interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, p. 123 e segg.
- MINERVINI, G. *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 275 e segg.
- v. anche Graziani, A.
- MIRABELLI, G. *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. artt. 1321-1469*, Torino, 1980.
- MONACO, R. *L'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano* (nota a Corte cost. 22 luglio 1976, n. 182), in *Foro it.*, 1976, I, c. 2325 e segg.
- *Le fonti del diritto comunitario*, in E. Pennacchini - R. Monaco - L. Ferrari Bravo - S. Puglisi, 1983, p. 57 e segg.
- MONTEFUSCO, R. *Rilevanza dei requisiti di differenziazione e qualificazione nell'individuazione delle posizioni di interesse legittimo (l'interesse legittimo tra interesse a ricorrere e interesse illegittimo)*, in *Dir. proc. amm.*, 1985, p. 408 e segg.
- MORELLO, U. *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984.
- MOSCATI, E. *La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano*, in *Legislazione economica*, a cura di F. Vassalli - G. Visentini, Milano, 1979, p. 352 e segg.
- MOSSA, L. *La nuova scienza del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, p. 445 e segg.
- NATUCCI, A. *La tipicità dei diritti reali*, II, Padova, 1985.
- NIGRO, M. *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 7 segg.
- NOTARSTEFANO, C. *La responsabilità civile del gestore di campeggi*, Nota a App. Bari, 13 febbraio 1991, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 473 e segg.
- NOVITÀ, M. *Deposito in albergo*, in *Giur. sist. civ. comm. Bigiavi*, I, *I contratti reali*, II^a ed., a cura di Napoletano-Barbieri-Novità, Torino, 1979.
- OFFIDANI, A. M. *Contributo alla teoria della posizione giuridica*, Torino, 1952.
- ORESTANO, R. *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149 e segg.
- *Status libertatis, civitatis, familiae*, in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, 1971, p. 384.

- *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978.
- *Verso l'unità della conoscenza giuridica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1984, p. 635 e segg.
- *Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 959 e segg.
- OSTI, C. voce: *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 462 e segg.
- PARDOLESI, R. *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 55 e segg.
- v. anche Barone, A.
- PASTORE, S. *Parcheggio e posteggio*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 663 e segg.
- PERLINGIERI, P. *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.
- *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 e segg.
- *Profili istituzionali di diritto civile*, Napoli, 1979.
- *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979.
- PEIRONE, M. *La multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici*, Milano, 1985.
- PIERFELICI, V. *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator»*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 639 e segg.
- PIOLA, G. *Atipicità del contratto e meritevolezza dell'interesse*, in *Temi*, 1976, p. 395 e segg.
- PIRAINO LETO, A. *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974.
- POCAR, F. *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986, p. 227 e segg.
- PONZANELLI, G. *L'Europa e la responsabilità civile*, in *Foro it.*, 1992, c. 150 e segg.
- PORCELLI, G. *I problemi sul tappeto*, in *Politica del turismo*, 1, 1990, p. 45 e segg.
- RANELLETTI, O. *Diritti subietivi e interessi legittimi*, in *Foro it.*, 1893, I, c. 481 e segg.
- REHBINDER, M. *Status, contract and the Welfare-state*, in *Stanford law review*, 1971, XXIII, n. 5, p. 941.
- REICH, N. *La promotion des intérêts diffus par la Communauté Européenne*, ZERP, Brema, 1985.
- RESCIGNO, P. *Situazione e «status» nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209 e segg.
- RIGHI, L. *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano: profili giuspubblicistici*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1991, p. 323 e segg.
- RODOTÀ, S. *Tecniche privatistiche e controllo sociale*, in *Il controllo sociale delle attività private*, a cura di G. Amato - S. Cassese - S. Rodotà, Genova, 1972.
- ROMANELLI, G. *Il trasporto aereo di persone*, Padova, 1959.
- *Agenzia di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1959, II, p. 257 e segg.
- ROMANELLI G. - SILINGARDI, G. voce: *Contratti di viaggi organizzati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, 1988, Roma.
- ROMANO, A. *Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 260 e segg.
- ROPPO, E. *Protezione del consumatore e teorie delle classi*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 701 e segg.
- *Tutela degli interessi diffusi e modelli di controllo sociale dei contratti «standard»*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 307 e segg.
- *Il contratto*, Bologna, 1977.
- *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1757 e segg.
- *Sull'ambito di applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles re-*

- lativa al contratto di viaggio (l. 27-12-1977, n. 1084)*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1979, p. 3 e segg.
- *Contratti turistici e clausole vessatorie*, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1571 e segg., Nota a Trib. Orvieto 11 febbraio 1992.
- v. anche Alpa, G.
- ROUBIER, P. *Droits subjectives et situations juridiques*, Paris, 1963.
- RUBINO, D. *La compravendita*, Milano, 1962.
- RUFFOLO, U. *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, I, *Profili di tutela individuale*, Milano, 1979.
- *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985.
- RUSO, P. *Responsabilità dell'albergatore o del gestore del ristorante verso il cliente e il suo ospite*, nota a Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Giust. Civ.*, 1982, I, p. 1004 e segg.
- QUADRI, E. *La multiproprietà tra logica speculativa e interessi sociali*, in *Foro it.*, 1984, V, c. 226 e segg.
- SACCO, R. *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 805 e segg.
- *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1975.
- SACCO, R. - DE NOVA, G. *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, X, Torino, 1983.
- SANGIORGI, S. *Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto*, Napoli, 1983.
- SANTORO PASSARELLI, F. *Multiproprietà e comproprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 19 e segg.
- SCOCA, F. G. *Sulle implicazioni del carattere sostanziale dell'interesse legittimo*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, III, Milano, 1988, p. 667 e segg.
- voce: *Interessi protetti (dir. amm.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989.
- SCOGNAMIGLIO, R. *In tema di risarcibilità di danni derivanti da lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 55 e segg.
- *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1972.
- SEPE, O. voce: *Turismo*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, v. VII, 1987, p. 914 e segg.
- v. anche Giannini, M. S.
- SILINGARDI, G. *La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1988, p. 411 e segg.
- *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, Quaderni dell'Aniest 1989 n. 9, p. 43 e segg.
- *Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1991, p. 933 e segg.
- *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, p. 568 e segg.
- *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 633 e segg.
- v. anche Romanelli, G.
- SILINGARDI, G. - RIGUZZI, M., *Intermediario e organizzatore di viaggi: regime di responsabilità e controlli pubblici*, in *Arch. giur.*, 1979, v. CXCVI, fasc. 1, p. 49 e segg.
- *Rischio d'impresa e dell'organizzazione di viaggi e assicurazione della responsabilità civile*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1980, p. 654 e segg.

- SILINGARDI, G. - RIGUZZI, M. - GRAGNOLI, E. *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 24 e segg.
- SIMON, D. *Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires*, in *Juriclasseur Europe*, Dicembre 1991, p. 1 segg.
- SIMON, D. - BARAV, A. *La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue Marché Commun*, 1987, p. 165 e segg.
- SORDI, B. *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, 1985.
- SPASIANO, E. *Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose*, in *Riv. dir. nav.*, 1962, II, p. 67 e segg.
- SPERDUTI, G. *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944.
- STANGHELLINI, L. *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 131 e segg.
- *voce: Viaggio (Contratto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, p. 1127 e segg.
- TEDESCHINI, F. *Commento alla legge quadro per il turismo*, Rimini, 1985.
- THON, A. *Rechtsnorm und subjektives Recht*, 1878 (trad. it. a cura di A. Levi, *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova, 1939).
- TRIMARCHI, P. *Istituzioni di diritto privato*, 6^a ed., Milano, 1983.
- *La responsabilità civile*, ne *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1977.
- TULLIO, L. *La tutela del passeggero e dell'auto al seguito nel contratto di trasporto marittimo*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 383 e segg.
- VACCÀ, C. *Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanze da sogno e vacanze da incubo*, (nota a Trib. Roma, 6 ottobre 1989), in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 263 e segg.
- VALERI, L. *Brevi note per lo studio del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 139 e segg.
- VIGORITI, V. *Metodi e prospettive di una recente giurisprudenza in tema di interessi diffusi e collettivi*, in *Giur. it.*, 1980, IV, c. 305 e segg.
- VITALE, V. *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1938, I, p. 98.
- *Contratti per crociere turistiche*, in *Giur. comp. dir. comm.*, 1942, p. 143 e segg.
- VIVANTE, C. *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1922, I, p. 105 e segg. App. Catania 31 luglio 1922, in *Foro it. Rep.*, 1922, *voce: Albergatore*, n. 4.
- WINDSCHEID, B. *Diritto delle Pandette*, (trad. it. di C. Fadda e P. E. Bensa, Torino, 1902).
- ZANOBINI, G. *Interessi legittimi nel diritto privato*, in *Studi in memoria di F. Ferrara*, II, Milano, 1943, p. 702 e segg. (ora in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955, p. 345 e segg.).

INDICE

INTRODUZIONE

	pag. 7
1. Premessa	» 7
2. L'evoluzione delle attività turistiche	» 8
3. La fondamentale esigenza di tutela del turista nei rapporti di natura privatistica in assenza di un'ideale disciplina pubblicistica delle attività turistiche	» 10
4. La politica turistica comunitaria: profili giusprivatistici	» 13
5. Gli interventi normativi comunitari in materia di turismo	» 14

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO D'ALBERGO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

1. La natura giuridica del contratto d'albergo	» 23
2. I soggetti del contratto alberghiero e le relative obbligazioni	» 26
3. La responsabilità civile dell'albergatore	» 29
4. Gli imprenditori assimilati agli albergatori	» 33
5. Il privilegio dell'albergatore e la prescrizione del credito alberghiero	» 35
6. Gli usi uniformi nel Règlement international de l'Hôtellerie, nella Convenzione internazionale tra albergatori e agenzie di viaggio e turismo e nel «Code de pratiques sur les relations entre hôtels et agences de voyages»	» 35

CAPITOLO SECONDO

IL CONTRATTO TURISTICO

1. Il contratto turistico nell'ambito del fenomeno dell'autonomia contrattuale	» 41
2. Elaborazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione giuridica del contratto turistico	» 43

CAPITOLO TERZO

**LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA
AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.)**

- | | |
|--|---------|
| 1. La disciplina giuridica della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.): campo di applicazione | pag. 59 |
| 2. Obblighi e diritti dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggi e dei viaggiatori | » 61 |
| 3. La disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi | » 64 |

CAPITOLO QUARTO

**LA DIRETTIVA CEE N. 314/90 DEL 13/6/1990
CONCERNENTE I VIAGGI LE VACANZE
E I CIRCUITI «TUTTO COMPRESO»**

- | | |
|---|------|
| 1. Finalità dell'intervento comunitario in tema di servizi turistici «tutto compreso» | » 69 |
| 2. La disciplina della Direttiva CEE n. 314/90 | » 70 |
| 3. Brevi considerazioni in tema di efficacia degli atti comunitari | » 75 |

CAPITOLO QUINTO

**IL REGOLAMENTO CEE N. 295/91
DEL 4 FEBBRAIO 1991**

- | | |
|---|------|
| 1. Il fenomeno dell'«overbooking aereo» | » 83 |
| 2. La disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91 | » 84 |

CAPITOLO SESTO

**IL PROBLEMA GIURIDICO POSITIVO
DELLA TUTELA DEL TURISTA**

- | | |
|---|-------|
| 1. Il turista quale consumatore di beni e servizi turistici: prospettive d'indagine | » 91 |
| 2. Verso uno «status» giuridico del turista? Esperienze e tendenze | » 96 |
| 3. La tutela del turista e la responsabilità dell'operatore turistico | » 104 |

DOCUMENTI

- | | |
|---|----------|
| Règlement International de l'Hôtellerie (1954) | pag. 113 |
| L. 27.12.1977 n. 1084 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 | » 118 |
| Legge 17 maggio 1983 n. 217 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica | » 131 |
| Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984 concernente una politica comunitaria del turismo. Allegato | » 142 |
| Direttiva del Consiglio N. 314/90 del 13.6.1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». | » 146 |
| Regolamento (CEE) N. 295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea | » 156 |
| Proposta di legge N. 5749 del 17/6/1991 | » 161 |
| Code de Pratiques sur les relations hôtels/agences de voyages | » 163 |
| Regolamento (CEE) N. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativo alla eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria | » 177 |
| Proposta di direttiva del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili | » 182 |
| Proposta di legge N. 813 - Norme in materia di tutela dei diritti del turista | » 190 |
| Decisione del Consiglio del 13 luglio 1992 concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo | » 196 |
| Sentenza della Corte (di giustizia della CEE) del 2 febbraio 1989 | » 205 |
| <i>Bibliografia</i> | » 211 |

